



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

189^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 8 aprile 2009

Presidenza del vice presidente Chiti,
indi della vice presidente Mauro
e del presidente Schifani

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XIV
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-54
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	55-129
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	131-151

I N D I C E

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>			
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	Pag. 1		
SUI LAVORI DEL SENATO			
PRESIDENTE	1		
DISEGNI DI LEGGE			
Seguito della discussione e approvazione:			
<i>(1503) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)</i>			
Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia:			
PRESIDENTE	2, 5, 7 e <i>passim</i>		
DI NARDO (<i>IdV</i>)	2		
ARMATO (<i>PD</i>)	5		
LEDDI (<i>PD</i>)	7		
STRADIOTTO (<i>PD</i>)	9		
BUTTI (<i>PdL</i>)	11		
VITALI (<i>PD</i>)	14		
SANGALLI (<i>PD</i>)	16		
PINZGER (<i>UDC-SVP-Aut</i>)	18		
CARLINO (<i>IdV</i>)	20		
VALLARDI (<i>LNP</i>)	22, 23, 24		
BARBOLINI (<i>PD</i>)	24		
COSTA (<i>PdL</i>)	27		
GIULIANO (<i>PdL</i>)	30		
PISTORIO (<i>Misto-MPA</i>)	33		
D'ALIA (<i>UDC-SVP-Aut</i>)	36		
LANNUTTI (<i>IdV</i>)	39, 41		
CAGNIN (<i>LNP</i>)	42		
BUBBICO (<i>PD</i>)	44, 45, 46		
VICARI (<i>PdL</i>)	47, 49		
Votazione nominale con appello	50		
		PER LA DEVOLUZIONE DEL MONTE-PREMI DEL SUPERENALOTTO IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERREMOTO	
		PRESIDENTE	Pag. 52, 53
		ADAMO (<i>PD</i>)	52
		DISEGNI DI LEGGE	
		Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1503:	
		PRESIDENTE	53
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 21 APRILE	54
		<i>ALLEGATO A</i>	
		DISEGNO DI LEGGE N. 1503	
		Articolo 1 del disegno di legge di conversione ed allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia	55
		Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5	
		Articoli, ordini del giorno ed emendamenti	88
		<i>ALLEGATO B</i>	
		CONGEDI E MISSIONI	131
		COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
		Variazioni nella composizione	131
		DISEGNI DI LEGGE	
		Trasmissione dalla Camera dei deputati	131
		Annunzio di presentazione	131
		Assegnazione	132

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

GOVERNO

Progetti di atti comunitari e dell'Unione europea *Pag.* 132

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 132

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 133

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di atti e documenti *Pag.* 135

INTERROGAZIONI

Annunzio 53

Apposizione di nuove firme 136

Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 136

Interrogazioni 138

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 2 aprile.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1503) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Comunica che, previi accordi intercorsi tra i Presidenti dei Gruppi parlamentari, le dichiarazioni di voto finale avranno inizio alle ore 19 e che la seduta di domani non avrà luogo. Ricorda quindi che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione sulla questione di fiducia.

DI NARDO (*IdV*). Non essendo riuscito a convertire in tempo utile la normativa sulle quote latte, il Governo l'ha inserita nel decreto in esame,

così dando vita ad un provvedimento eterogeneo e in aperto contrasto con l'articolo 77 della Costituzione e con la legge n. 400 del 1988. Nel merito, le misure presentate in ordine alla rateizzazione delle multe pregresse e alla suddivisione delle nuove quote latte assegnate all'Italia sono tali da premiare l'illegalità, in quanto tese a venire incontro a quegli agricoltori che non hanno rispettato le regole imposte dall'Unione europea e a non garantire adeguatamente coloro che hanno invece operato onestamente, talvolta addirittura indebitandosi pur di mettersi in regola. Il provvedimento non recepisce inoltre alcune delle importanti modifiche apportate presso la Commissione agricoltura della Camera grazie alla collaborazione tra maggioranza e opposizione, specie con riferimento all'incremento del Fondo di solidarietà nazionale e alla proroga delle agevolazioni previdenziali per le imprese agricole operanti in zone svantaggiate. (*Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Armato*).

ARMATO (PD). Per l'ennesima volta il Governo risponde alla crisi economica e finanziaria in atto con un provvedimento parziale e senza confrontarsi con l'opposizione, cui viene di fatto impedita la possibilità di apportare qualsiasi tipo di contributo fattivo al provvedimento. Le risposte del Governo appaiono assai incerte di fronte alle difficoltà del Paese, quali la chiusura di numerose aziende e la diminuzione della produzione industriale, cui si aggiungono il crescente ricorso alla cassa integrazione e l'aumento del tasso di disoccupazione. Quanto al merito del provvedimento, il Governo ha escluso dall'intervento alcuni importanti settori produttivi e ha introdotto incentivi economici alle automobili ecologiche, senza però fornire al Parlamento i dati sull'efficacia dei precedenti provvedimenti che si sono mossi nella medesima direzione. Conclude richiamando due delle principali proposte avanzate dall'opposizione e sulle quali non è stato svolto alcun dibattito a causa dell'opposizione della questione di fiducia: la riproposizione del credito di imposta quale strumento per allocare correttamente le risorse e per premiare le imprese in modo trasparente, e il rifinanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LEDDI (PD). Il provvedimento appare assai deludente specie laddove disciplina il rimborso dei titoli obbligazionari Alitalia, introducendo una sorta di offerta pubblica di scambio in forza della quale viene riconosciuta ai risparmiatori in possesso delle obbligazioni la possibilità di scambiarle con titoli di Stato. La procedura in esame, che riguarda peraltro circa 40.000 piccoli risparmiatori che hanno investito complessivamente quasi 600 milioni di euro, presenta alcuni profili di irragionevolezza, posto che agli obbligazionisti sono riconosciuti solo 90 giorni per scegliere se aderire oppure no all'offerta pubblica e che al Ministero dell'economia e delle finanze viene riconosciuta una posizione di illegittimo privilegio e vantaggio. La norma dovrebbe essere rivista al fine di offrire maggiori e più adeguate garanzie agli obbligazionisti e così da dare completa attua-

zione all'articolo 47 della Costituzione, che tutela il risparmio in tutte le sue forme. (*Applausi dal Gruppo PD*).

STRADIOTTO (*PD*). La situazione economica del Paese è molto critica: il calo delle esportazioni e dei consumi e il blocco degli investimenti pubblici e privati rivelano una crisi da domanda, che rischia di essere aggravata da una politica degli annunci che genera incertezza e paralizza i mercati. Per uscire dalla crisi occorrono interventi tempestivi ed efficaci ma, nonostante l'ampio consenso registrato in Parlamento, la proposta del Partito Democratico di modificare il patto di stabilità interno, svincolando la spesa per investimenti, non è stata recepita dal Governo che preferisce utilizzare le scarse risorse disponibili per erogare contributi straordinari a vantaggio esclusivo della Capitale e di alcuni Comuni siciliani. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BUTTI (*PdL*). Nel confronto con la precedente legislatura il ricorso alla decretazione d'urgenza e alla questione di fiducia è meno frequente. Di fronte alla grave crisi economica, il Governo e la maggioranza antepongono pragmaticamente il problema della disoccupazione alla rigidità dei vincoli europei. Il provvedimento in esame sostiene politiche attive del lavoro, accelera le procedure della cassa integrazione, prevede detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, istituisce un *bonus* per la rottamazione, aiuta la filiera del tessile messa a dura prova dalla concorrenza sleale dei Paesi asiatici. Si tratta dunque del tassello di una più ampia politica di interventi orientati alla valorizzazione del risparmio, alla diffusione della banda larga, al riordino degli incentivi per le fonti energetiche rinnovabili, alla detassazione degli straordinari e all'abolizione delle imposte sulla prima casa. Sollecita, infine, una maggiore attenzione al settore del turismo e del trasporto lacuale. (*Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo. Congratulazioni*).

VITALI (*PD*). Di fronte alla crisi economica il Governo ha adottato un approccio sbagliato, che prende di mira esclusivamente i vincoli del bilancio pubblico e, a dispetto dei proclami sul federalismo fiscale, si mostra chiuso alle istanze degli enti locali. Nonostante la disponibilità del Gruppo del PD a ritirare molti emendamenti, l'Esecutivo ha posto la questione di fiducia per compattare la sua stessa maggioranza. Il provvedimento, infatti, disattende gli impegni assunti presso l'altro ramo del Parlamento in ordine all'allentamento dei vincoli del patto di stabilità per gli investimenti, con possibilità per gli enti locali di utilizzare gli avanzi di amministrazione e i residui passivi. Il PD continuerà a proporre la sospensione selettiva delle sanzioni per i Comuni che abbiano effettuato investimenti, previa verifica dell'andamento dei saldi di finanza pubblica. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SANGALLI (*PD*). La pesante recessione dell'economia mondiale, imprevedibile solo per le sue dimensioni, è dovuta ad una prolungata crisi

della domanda che rinvia in ultima analisi alle politiche liberiste di deregolamentazione e alla scommessa di sostituire l'economia reale con la finanza. Per uscire dalla crisi le democrazie *leader* dell'economia occidentale hanno corretto l'orientamento della politica monetaria, che è ora volta a immettere liquidità nel sistema per restituire fiducia agli operatori. Il PD insiste da tempo sulla necessità di destinare un punto percentuale del PIL agli investimenti, ma il Ministro dell'economia, sordo alle sollecitazioni del Parlamento e delle forze sociali, sembra incapace di correggere i propri errori e continua a privilegiare il contenimento del debito che è tuttavia destinato ad aumentare a causa della contrazione del reddito nazionale. *(Applausi dal Gruppo PD. Molte congratulazioni).*

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). Ancora una volta il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza e l'apposizione della questione di fiducia soffocano il dibattito parlamentare e rendono inutili gli sforzi per migliorare il testo di un provvedimento importante per l'economia del Paese. Alcune misure in esso contenute sono senz'altro condivisibili, come gli interventi a sostegno dei settori industriali fortemente colpiti dalla crisi, gli incentivi per sostenere la domanda di autoveicoli ed elettrodomestici, il finanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le norme antispeculazione in Borsa e quelle sulle pensioni dei lavoratori esposti all'amianto. Tali misure appaiono tuttavia insufficienti a rilanciare effettivamente l'economia; mancano del tutto, ad esempio, interventi a sostegno del settore turistico, fortemente colpito dalla crisi e che necessita dell'istituzione di un apposito Dicastero. Non condivisibili sono invece le misure in materia di quote latte confluite nel provvedimento in esame, che premiano i disonesti e penalizzano chi ha rispettato le regole. Appaiono inoltre eccessivamente severi i controlli fiscali esercitati in alcune Regioni del Nord, quando nell'attuale congiuntura sarebbero auspicabili una semplificazione delle procedure e un abbattimento degli oneri burocratici. Infine, nell'annunciare il voto di astensione dei senatori della Südtiroler Volkspartei, sollecita una rapida approvazione del disegno di legge sul rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, attualmente all'esame della Camera dei deputati. *(Applausi della senatrice Thaler Ausserhofer).*

CARLINO (*IdV*). Esprime anzitutto solidarietà nei confronti della popolazione colpita dal terremoto in Abruzzo, auspicando che di fronte ad una simile tragedia si mettano da parte le contrapposizioni politiche e ci si impegni seriamente nei soccorsi e nella ricostruzione. Passando al provvedimento in esame, premesso che il ricorso alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia impedisce al Parlamento di fornire il suo contributo su scelte importanti per l'economia del Paese, il contenuto del decreto appare ampio e disomogeneo, con norme del tutto non condivisibili, come quelle sulle quote latte, o palesemente insufficienti ad affrontare la gravissima situazione attuale e le ancor più preoccupanti previsioni future in campo economico, come nel caso degli interventi in materia di occupazione e

di ammortizzatori sociali. La norma che agevola la conversione delle centrali elettriche ad olio combustibile in centrali elettriche a carbone appare poco rispettosa non solo dell'ambiente, ma anche degli equilibri costituzionali, in quanto prevede deroghe ad alcune normative regionali in materia. A differenza di quanto sta avvenendo in altri Paesi, dove le politiche ambientali svolgono un ruolo di traino dell'economia e creano nuovi posti di lavoro, in Italia il Governo persegue in materia una linea incoerente, inefficace e contraddittoria, giungendo perfino a negare l'evidenza dei cambiamenti climatici e delle relative cause, riconosciuti dai massimi esperti a livello internazionale. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

VALLARDI (*LNP*). Il provvedimento in esame contiene interventi significativi e molto attesi, volti a rilanciare l'economia e a sostenere l'occupazione. In particolare, esso cerca di avviare a soluzione l'annoso e complesso problema delle quote latte, sulla base degli importanti risultati ottenuti dal ministro Zaia in sede di contrattazione comunitaria a Bruxelles. Tale problema trae origine nel lontano 1984, quando l'Italia concluse un accordo a livello europeo particolarmente svantaggioso per le piccole e piccolissime imprese che operano nel settore lattiero-caseario (le quali rappresentano complessivamente una quota significativa della produzione nazionale); le conseguenze di tale accordo furono negative anche per i cittadini italiani, in quanto metà del latte consumato dovette essere importato dall'estero, a scapito dell'ottima qualità del latte italiano. Oggi si sta cercando di intervenire concretamente per correggere quel grave errore e per impedire la chiusura di molte piccole imprese agricole. Il Gruppo Lega Nord Padania voterà pertanto a favore della conversione del decreto-legge. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

BARBOLINI (*PD*). Il Governo sta ancora una volta sminuendo e sviando il ruolo del Senato, impedendogli di intervenire nel merito di un importante provvedimento economico. Le misure adottate, sebbene in parte condivisibili, appaiono tuttavia insufficienti di fronte alla gravità della situazione e alla criticità dei problemi da affrontare, che richiederebbero interventi decisi e soprattutto una visione organica e strategica di politica economica. L'esigenza di mantenere in ordine i conti pubblici, cui il centro-sinistra è stato sempre particolarmente sensibile, non dovrebbe frenare o impedire l'adozione di misure anticicliche; anche i saldi di bilancio, d'altra parte, sono destinati a subire le conseguenze negative di un cattivo andamento dell'economia. Le norme volte a sostenere la domanda nei settori dell'automobile e degli elettrodomestici, oltre a scontare l'effetto annuncio che ha provocato un forte calo della domanda nel mese di gennaio, appaiono poco chiare e suscettibili di applicazioni discutibili, così come scarsamente convincenti sono i provvedimenti relativi alle agevolazioni per i distretti industriali, che rischiano di tradursi in un'ennesima scappatoia fiscale per le imprese. In materia di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale la linea del Governo continua ad apparire insoddisfacente e sarebbe opportuno che il Ministro dell'economia provvedesse ad una sol-

lecita presentazione al Parlamento del rapporto sui risultati della lotta all'evasione fiscale, cui è tenuto per obbligo di legge. (*Applausi dal Gruppo PD*).

COSTA (*PdL*). L'imminente scadenza del decreto-legge in esame ha reso necessario porre la questione di fiducia. Occorre apprezzare l'intervento del Governo, che ha fatto il possibile in considerazione delle risorse finanziarie disponibili; inoltre, lo Stato può adottare misure di sostegno, ma il compito di uscire dalla crisi spetta al sistema produttivo. Il provvedimento reca misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, in cui è prevalente il costo della manodopera, ovvero i comparti automobilistico, dei mobili e degli elettrodomestici, ma affronta altresì argomenti di natura strategica, come la previsione che le imprese appartenenti a distretti possano congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES. Inoltre, il Governo ha eliminato, in via transitoria, il ricorso ai principi contabili internazionali, consentendo che per l'esercizio in corso non si debba necessariamente valutare i titoli al prezzo corrente. Il decreto-legge dispone altresì misure volte alla tutela dell'occupazione, nonché all'attivazione di fondi per le imprese innovative, per l'intervento nel capitale di rischio e per la capitalizzazione del settore produttivo. Ricordando infine che la riduzione della pressione fiscale può esser ottenuta solo a seguito della diminuzione della spesa pubblica, richiama il favore con cui i cittadini italiani guardano al cosiddetto piano casa reso noto dal Governo e annuncia il voto favorevole sulla questione di fiducia. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

GIULIANO (*PdL*). Lo scenario economico internazionale costringe i Governi alla ricerca di un equilibrio tra l'adozione di strumenti volti a rilanciare la ripresa del ciclo economico e il rispetto dei vincoli di bilancio; in questo quadro, l'azione dell'Esecutivo italiano appare virtuosa ed infatti è stata avallata dall'Unione europea. Poiché appare ancora incerta l'uscita dalla crisi, che peraltro in Italia si innesta su problematiche di tipo strutturale, dovute in primo luogo allo squilibrio tra il Nord ed il Sud del Paese, permane l'esigenza di attuare misure in favore delle imprese e dei lavoratori. L'azione del Governo si articola sulla base di una pluralità di interventi, come la ripresa degli investimenti pubblici nelle infrastrutture e nelle grandi opere, la rimessa in moto del mercato dei beni di consumo durevoli, il sostegno al credito, l'adozione di una delega per il riordino della disciplina del pubblico impiego, il potenziamento degli ammortizzatori sociali. A tal proposito, è opportuno rilevare che la strategia del Governo è volta a salvaguardare allo stesso tempo i lavoratori e il sistema produttivo promuovendo il ricorso ad ammortizzatori sociali non automatici e deresponsabilizzanti, la continuità del rapporto di lavoro con le aziende in difficoltà e l'estensione dell'ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali a categorie finora escluse, quali gli apprendisti e i collaboratori in forma coordinata e continuativa. Il Governo ha inoltre introdotto un premio mensile per determinate categorie di esercenti di attività

commerciali in caso di cessazione definitiva dell'attività, nonché la possibilità di concedere un trattamento equivalente all'indennità di disoccupazione per le categorie di lavoratori che ne erano esclusi. Il decreto-legge consente altresì il pagamento diretto, da parte dell'INPS, degli interventi di integrazione salariale e completa infine la revisione della disciplina del lavoro accessorio. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla questione di fiducia e sospende la seduta fino alle ore 19.

La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 19,02.

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PISTORIO (*Misto-MPA*). L'*iter* di conversione del decreto-legge è censurabile, in quanto ha visto l'apposizione della fiducia in entrambi i rami del Parlamento, con ciò di fatto ledendone le prerogative, e l'inserimento surrettizio delle norme sulle quote latte per superare difficoltà politiche legate alla loro approvazione. Nel merito, il provvedimento non è condivisibile laddove non punisce i comportamenti scorretti di numerosi agricoltori e nella parte in cui sottrae ulteriori ingenti risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate, senza peraltro specificarne l'esatta entità e indicarne la destinazione. Malgrado il Governo si sia più volte impegnato a recepire le sollecitazioni e le proposte avanzate dal Movimento per l'autonomia, le iniziative promosse per contrastare la grave crisi economica che ha colpito il Mezzogiorno, già di per sé privo di un robusto tessuto produttivo e infrastrutturale, appaiono insufficienti; ciò nonostante, preannuncia che il proprio Gruppo rinoverà la fiducia al Governo per ragioni di coerenza politica e confidando in un ravvedimento dell'azione governativa, che sappia rispondere con equità agli interessi dell'intera comunità nazionale. (*Applausi dal Gruppo Misto-MPA. Congratulazioni.*)

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Il Gruppo dell'UDC voterà contro la conversione del decreto-legge, che presenta profili di incostituzionalità legati al surrettizio inserimento di norme estranee al suo contenuto e sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, con ciò impedendo lo svolgimento di un confronto sereno e costruttivo con l'opposizione. Le misure introdotte in materia di quote latte danneggiano gli allevatori che hanno operato nel pieno rispetto delle regole e rischiano di incoraggiare comportamenti scorretti in futuro, e del tutto insufficienti appaiono le misure per incentivare l'acquisto di auto e veicoli non inquinanti e per la rottama-

zione delle vecchie vetture. Nel condividere il principio per cui i Comuni virtuosi possono aumentare le spese per la sicurezza e gli interventi sociali, esprime invece perplessità sulla limitazione degli incentivi alle sole aziende che si impegnano a non delocalizzare fuori dai Paesi dell'Unione europea, posto che occorrerebbe distinguere tra chi va alla ricerca di nuovi mercati e chi invece delocalizza con il solo scopo di speculare sul costo del lavoro. Sollecita infine il Governo ad accantonare interventi parziali e settoriali e a promuovere misure organiche di contrasto alla crisi economica, a cominciare dalla riforma delle pensioni e da interventi a sostegno dei redditi delle famiglie e delle piccole e medie imprese. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, IdV e PD. Congratulazioni.*)

Presidenza del presidente SCHIFANI

LANNUTTI (*IdV*). Coglie l'occasione per associarsi al ringraziamento di quanti hanno portato sollievo alla popolazione colpita dal terremoto, nonché per rappresentare al Presidente del Senato le richieste dei medici che lavorano nell'ospedale da campo. Di fronte ad una crisi economica la cui gravità è tangibile nella diffusione dei titoli tossici e nella crescente disoccupazione, il Governo appronta una risposta tardiva e inadeguata e impedisce all'opposizione, con il ricorso alla fiducia, di contribuire a migliorare un decreto-legge che presenta molte ombre. La possibilità di derogare alle disposizioni vigenti nell'ambito del processo di riconversione degli impianti alimentati con olio combustibile è in contrasto con i principi costituzionali e contraddice gli orientamenti federalisti del Governo. Il provvedimento, inoltre, è privo di copertura finanziaria perché si utilizzano ancora una volta i conti dormienti che sono stati impegnati per le più diverse destinazioni. (*Applausi dal gruppo IdV.*)

CAGNIN (*LNP*). Il decreto-legge è parte di un pacchetto di interventi che hanno una matrice comune nella manovra anticipata della scorsa estate e sono uniti dal fine di sostenere famiglie e imprese e restituire prospettive di crescita al Paese. Gli incentivi, inizialmente previsti per l'acquisto di automobili, elettrodomestici e mobili, sono stati estesi al settore tessile ma sono giustamente escluse dal beneficio le imprese che delocalizzano la produzione al di fuori dell'Unione europea. La Lega Nord saluta con particolare favore le misure a sostegno delle piccole e medie imprese, che costituiscono il tessuto più vitale dell'economia italiana, e ringrazia il ministro Zaia per la conclusione dell'annosa vicenda delle quote latte, che non ha avvantaggiato solo alcuni allevatori né ha cancellato le multe, ma ha invece restituito serenità ai produttori agricoli. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL.*)

BUBBICO (PD). La crisi economica, analogamente alla tragedia che sta vivendo la popolazione abruzzese, evidenzia i vizi e le virtù di un Paese che può superare momenti di difficoltà se non si culla nell'illusione che le cose si aggiustino da sé. Di fronte al sesto provvedimento anticrisi del Governo, si avvertono la mancanza di un progetto e l'ennesimo errore nella scelta di tempi e modi di utilizzazione delle risorse, che andrebbero concentrate su obiettivi strategici. L'Esecutivo, infatti, rinuncia a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, che consentirebbero di affrontare le sfide competitive del prossimo ciclo economico, e non affronta correttamente la crisi della domanda. Il Gruppo del PD, che ha avanzato proposte concrete e sensate per affrontare la difficile congiuntura, negherà la fiducia, ma è pronto a contribuire al rilancio del Paese: rivolge quindi un appello affinché prevalgano il senso di responsabilità e la cura dell'interesse generale. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).*

VICARI (PdL). Esprime in premessa solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo, formulando l'auspicio che la ricostruzione possa avvenire in tempi brevi, grazie anche al pacchetto di aiuti economici che il Governo si appresta a varare. Il decreto-legge in conversione è uno dei principali provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare la crisi economica in atto, che ha visto da subito un intervento deciso dell'Esecutivo volto a tutelare i risparmiatori, ad evitare restrizioni del credito, a sostenere la domanda e a ridare fiducia al Paese. Gli incentivi ai settori dell'automobile e degli elettrodomestici consentiranno di sostenere un comparto fondamentale dell'economia nazionale senza configurarsi come aiuti di Stato, in quanto sono basati sul rilancio dei consumi delle famiglie; essi garantiranno inoltre al Paese il rispetto degli impegni internazionali in materia di tutela ambientale. Gli incentivi legati alla ristrutturazione degli immobili, unitamente al piano casa di prossima adozione, rimetteranno in moto inoltre il settore dell'edilizia. Estremamente importanti appaiono anche le agevolazioni fiscali introdotte in favore delle aggregazioni di imprese e dei distretti industriali, nonché la predisposizione di un cospicuo fondo di garanzia per sostenere l'accesso al credito delle imprese. Il presidente Berlusconi si è rivelato dunque perfettamente in grado di comprendere e di rispondere alle istanze provenienti dal mondo imprenditoriale. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. A causa del forte e persistente brusìo, malgrado i ripetuti richiami, sospende brevemente la seduta. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Monti e Astore).*

La seduta, sospesa alle ore 20, è ripresa alle ore 20,07.

PRESIDENTE. Invita la senatrice Vicari a proseguire il suo intervento.

VICARI (*PdL*). Particolare attenzione è stata rivolta al settore tessile e calzaturiero, con la predisposizione di un fondo di garanzia specifico, nonché al mondo del lavoro e ai lavoratori precari, con la riduzione dei giorni necessari per l'erogazione degli ammortizzatori sociali. Il decreto-legge costituisce un passaggio fondamentale dell'intera azione che l'Esecutivo ha messo in atto per affrontare con serietà e determinazione la crisi economica, unitamente alle misure volte a sostenere i redditi e ad ammodernare la struttura dello Stato; il Gruppo del Popolo della Libertà voterà pertanto con convinzione a favore della questione di fiducia. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passa alla votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1503, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Seguono le operazioni di voto.

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 1503, di conversione del decreto-legge n. 5, composto del solo articolo 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la fiducia. Risultano pertanto preclusi, ove non già ritirati, tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge.

Per la devoluzione del montepremi del Superenalotto in favore delle vittime del terremoto

ADAMO (*PD*). Invita la Presidenza a farsi interprete presso il Governo dell'ampio consenso manifestato da numerosi senatori circa la possibilità di devolvere il montepremi del Superenalotto a favore delle popolazioni terremotate.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di trasmettere la proposta al Governo, in considerazione della delicatezza del momento, pur nella consapevolezza delle difficoltà di ordine procedurale connesse ad una simile iniziativa.

Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 21 aprile.

La seduta termina alle ore 20,58.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).
Si dà lettura del processo verbale.

BONFRISCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 2 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,33*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che previ accordi intercorsi tra i Capigruppo, le dichiarazioni di voto finale sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge anticrisi sono anticipate a questa sera, alle ore 19.

Pertanto, la chiama dei senatori per il voto di fiducia avrà inizio, presumibilmente, intorno alle ore 20.

La seduta antimeridiana di domani non avrà luogo.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1503) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,34)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1503, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

È iscritto a parlare il senatore Di Nardo. Ne ha facoltà.

DI NARDO (*IdV*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel mio intervento voglio soffermarmi essenzialmente sulla parte del decreto-legge al nostro esame che riguarda le quote latte. Nel merito delle altre questioni relative al provvedimento al nostro esame, non meno importanti e non meno prive di aspetti problematici, è già entrata la mia collega e avrà modo di parlarne successivamente anche un altro collega del Gruppo.

Oggi voglio sottolineare, con grande preoccupazione e in modo particolare, la violazione dell'articolo 77 della Costituzione che sancisce rigorose modalità in base alle quali il Governo può legiferare attraverso lo strumento del decreto-legge, cioè in casi straordinari di necessità ed urgenza e sempre che tali provvedimenti siano convertiti in legge dal Parlamento entro sessanta giorni. Ora, in spregio all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, che obbliga il Governo ad emanare decreti-legge dal contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo, si accetta invece che un decreto-legge sulle quote latte, che non siete riusciti a far convertire in legge in tempo utile, venga reinserito, dopo la scadenza del termine costituzionalmente previsto, in un maxiemendamento con il quale si riscrivono ben due decreti-legge il cui contenuto non è affatto omogeneo.

Si tratta di una spregiudicata alchimia legislativa che, in casi analoghi, ha portato il collega costituzionalista onorevole Zaccaria a parlare di decreti Minotauro. Avete fatto dell'agricoltura e in particolare del settore lattiero-caseario un tema «assimilabile e omogeneo» rispetto ai settori industriali, con buona pace degli economisti e dei codificati concetti di settore primario distinto dal settore secondario. C'è di che stupirsi. Tant'è che lo stesso presidente Fini ha esortato il Governo a mutare in sede di

coordinamento il titolo del decreto-legge, sostituendo il riferimento ai settori industriali con quello più generico ai settori produttivi.

Sulle quote latte, piazza di Montecitorio è stata assediata per giorni da manifestanti delle maggiori confederazioni degli agricoltori, che – lo voglio ricordare – rappresentano la stragrande maggioranza degli agricoltori onesti, i quali sono scandalizzati da questo decreto-legge che premia l'illegalità delle frange ribelli degli splafonatori senza se e senza ma, e magari anche senza quote latte perché le hanno profumatamente vendute ad altri agricoltori che, per rispettare il loro contingente di produzione, si sono indebitati e oggi si vedono scavalcati nelle assegnazioni delle quote supplementari e calpestati nei loro diritti.

Voglio ricordare che lo Stato italiano e quindi noi tutti, anche chi è allergico al latte, ha già pagato tre miliardi di euro di multe per le eccedenze produttive. Con questo decreto-legge soltanto un terzo di queste multe verrà forse restituito in comode rate trentennali ma subito, immediatamente, proprio a coloro che più hanno violato la legge e che hanno fatto lievitare tali multe, verrà assegnata gratuitamente un'adeguata quota di latte.

Noi dell'Italia dei Valori siamo contro questo modo di fare che premia soprattutto l'illegalità e promuove i furbi. L'abbiamo detto a chiare lettere: noi vogliamo uno Stato di diritto in cui non ci si possa svegliare una mattina e farsi un lodo Schifani o una legge salva-Previti o il lodo Alfano. Noi vogliamo uno Stato fatto di legalità, di diritti e soprattutto di rispetto di quelle persone che si comportano in modo legale nel Paese! Noi chiediamo questo e non certamente ciò a cui ci fate assistere quotidianamente.

Ricordo che avevamo già esaminato in prima lettura il decreto-legge n. 4 del 2009, che poi non è stato convertito in legge nel termine costituzionale. In tempi non sospetti avevo detto di essere preoccupato del fatto che quel decreto sarebbe ritornato al Senato, anche se certamente non in questo modo. Vorrei capire: dal momento che avevate i numeri per poterlo fare, perché non lo avete convertito? Avete portato in Aula, qua al Senato, un decreto totalmente diverso rispetto a quello che avevamo pensato; non lo avete voluto accettare e qui al Senato lo avete blindato; lo fate ritornare con le stesse modalità e – io dico – procurando gli stessi dispiaceri, purtroppo, agli agricoltori onesti, perché non è stato possibile dare retta a questo settore, a questa gente che chiede di essere rispettata; e io l'avevo detto già in passato.

Effettivamente, nel corso dell'esame presso la Commissione agricoltura della Camera, erano state inserite nel decreto-legge alcune norme di un certo rilievo, anche grazie agli emendamenti presentati dalle opposizioni: mi riferisco all'incremento del Fondo di solidarietà nazionale e alla proroga delle agevolazioni previdenziali per le imprese agricole in zone svantaggiate; si tratta di due questioni che anche da parte dei banchi dell'opposizione sono state fatte presenti sin dall'inizio di questa legislatura. Queste richieste erano diventate prerogativa comune della Commissione agricoltura della Camera, a dimostrare che, quando si vuole, si

può fare qualche passo importante, anche se le risorse stanziare dal Governo per il Fondo di solidarietà nazionale erano insufficienti: occorrono infatti – questo il Ministro lo sa meglio di noi – più di 230 milioni di euro per coprire gli impegni già presi dai Governi per l'anno 2008 e per finanziare il 2009, pena l'impossibilità di assicurare le produzioni; questo lo avevamo chiesto anche con il decreto-legge n. 171 del 2008.

Il Fondo di solidarietà nazionale è un sistema basilare a sostegno delle imprese agricole, che patiscono i condizionamenti dovuti a calamità naturali e a circostanze non prevedibili. Con rammarico e sconcerto, devo segnalare che le uniche norme positive del decreto-legge sulle quote-latte, quelle che effettivamente potevano essere lette in una chiave anticrisi per il settore agricolo del nostro Paese, sono scomparse dal testo attualmente al nostro esame, totalmente. Abbiamo quindi perso un'occasione per dare un segnale forte al settore agricolo.

Il testo del decreto-legge, fondamentalmente, lo ricordo, tratta due argomenti cruciali: la rateizzazione delle multe pregresse e la suddivisione delle nuove quote assegnate al nostro Paese.

Tuttavia, nell'elaborazione e nella stesura di questo decreto-legge, e nella brutta vicenda di procedura parlamentare che lo ha visto protagonista, si è fatto in modo, caro signor Ministro, anche se lei sostiene il contrario, che vi fossero allevatori di serie A e allevatori di serie B; il guaio è purtroppo che di serie B sono e rimangono quelli che hanno sempre rispettato le leggi e le regole.

Dai panegirici del decreto-legge si evince che lo stesso è stato indirizzato agli eletti, cioè a quelli che hanno fatto il proprio comodo, splafonando (uso questo termine, giacché lo usa anche il nostro Ministro): insomma, quelli che hanno agito a proprio vantaggio, e non solo, ma hanno avuto anche il coraggio di aprire i famosi contenziosi.

Staremo a vedere se questo decreto-legge, così com'è formulato, risolverà la questione: abbiamo dei dubbi, e credo che siano anche fondati, perché riteniamo che chi non ha rispettato le regole precedentemente – nonostante la legge n. 119 del 2003 del ministro Alemanno, che avrà sicuramente presentato punti di debolezza, ma che comunque ha offerto la possibilità agli irregolari (chiamiamoli così, forse è meglio) di rientrare sulla giusta strada – potrebbe riconfermare la stessa condotta scorretta, e questo noi lo temiamo.

Anche dal vaglio della Camera il testo del decreto-legge esce quindi sostanzialmente immutato. Al termine del suo *iter*, il decreto-legge evidenzierà una sua paradossale contraddizione, quella di essere nient'altro che un condono: anche se voi dite che non è così, si tratta di un condono a favore delle aziende che, indifferenti alle regole imposte dall'Unione europea e dalla legge n. 119 del 2003, hanno agito all'insegna dell'arbitrarietà.

Signor Ministro, questa volta la montagna ha veramente partorito il topolino, perché secondo noi la risoluzione del problema delle quote latte è di là da venire. In 40.000 hanno contenuto la produzione secondo le regole, hanno speso centinaia di milioni di euro per acquistare le quote latte

ed ora saranno invece premiati coloro che si sono comportati in modo scorretto, soprattutto nei riguardi di chi si è indebitato per mettersi in regola, di chi ha fatto sforzi veri, di chi ha affittato le quote, cercando anche forme diverse, ma comunque onerose, per regolarizzarsi.

Se le modifiche apportate al Senato non sono state sufficienti a farci cambiare opinione, quelle non apportate alla Camera hanno rafforzato la nostra idea: si è mantenuta l'impostazione del decreto-legge, e pertanto, così com'è, il testo non tranquillizza i cosiddetti regolari; e figuriamoci se può tranquillizzare noi! Non veniteci a dire che abbiamo dato retta alle associazioni di categoria: vorrei che nessuno dimenticasse che le associazioni riportano la voce dei propri associati e che quindi sono degne di considerazione. Non diteci, quindi, che il decreto-legge risolverà la questione. Abbiamo visto le associazioni in piazza qui e a Montecitorio, e sappiamo che cosa cercavano: le regole e la legittimità delle cose. Tuttavia, voi non avete voluto muovervi in tale direzione. I nostri emendamenti erano indirizzati a migliorare il decreto-legge: purtroppo, voi non li avete minimamente presi in considerazione e avete proseguito dritti per la vostra strada, a suon di decreto-legge e a colpi di richieste di fiducia, sfregiando il ruolo delle opposizioni e di tutto il Parlamento.

Così facendo, signor Ministro, state elaborando un decreto-legge per pochi, quando la maggior parte delle imprese agricole sono a rischio. Occorrono interventi tempestivi a sostegno degli agricoltori, ma si rileva una modesta attenzione da parte del Governo verso questo settore primario dell'economia italiana, che risente oltretutto della forte competitività a livello internazionale. Questo, Ministro, lei lo sa, ma avete preferito garantire molte opportunità a pochi eletti, anziché fondamentali necessità a tutti gli allevatori che in questo Paese aspettano delle risposte. *(Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Armato).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Armato. Ne ha facoltà per sette minuti.

Mi scuso con tutti i colleghi, ma sui tempi occorre essere rigorosi perché, come avete sentito, è stato fissato per le ore 19 l'inizio delle dichiarazioni di voto.

ARMATO (PD). Signor Presidente, cercherò di essere molto sintetica.

Colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, in questi ultimi giorni e nelle difficili ore che vive l'Italia, stiamo avendo, proprio dal Paese e nel suo dramma, segnali positivi con la straordinaria solidarietà di ogni cittadino e cittadina verso i colpiti dal dramma del terremoto e con la competenza e la velocità dei soccorsi. A parte ciò, da ogni forza politica, specialmente dai partiti dell'opposizione, c'è stato grande senso di responsabilità e la consapevolezza che di fronte alle tragedie, al lutto e al dolore non c'è una parte, non c'è un colore, ma il dovere di tutti di concorrere al ritorno alla normalità. Anche il Presidente del Senato,

il senatore Schifani, con parole giuste ed adeguate oggi lo ha riconosciuto nell'intervista rilasciata al «Corriere della Sera».

Dunque, di fronte ai gravi problemi dell'Italia e alle sue sofferenze deve esserci un concorso di aiuti e di sostegni. Tuttavia, oggi – lasciatemelo dire – davanti all'ennesimo decreto-legge del Governo e all'ennesima richiesta di fiducia, viviamo una stridente contraddizione con il clima esterno e con quell'appello che ci viene da così alta carica.

Qui c'è un atto unilaterale che non può essere modificato né migliorato. È stato sottolineato da molti come questa sia una ripetuta mortificazione del Parlamento, delle sue prerogative e della sua stessa valenza. Le assicuro, signor rappresentante del Governo, che è proprio pesante dover vivere una simile condizione, vedersi sottratta la possibilità di dare un pur minimo contributo, di avanzare una piccola proposta per migliorare la condizione del Paese. Non c'è la possibilità di avere un dibattito vero e proprio, aperto, per trovare le soluzioni più adeguate.

Di fronte alla crisi finanziaria ed economica il Governo ha risposto con atti parziali e non adeguati ad affrontare la sua gravità e la sua consistenza. Lo ha fatto ancora una volta senza confrontarsi con le forze politiche – di sicuro né con la minoranza né col Parlamento – e con una concezione che non condividiamo e alla quale molto spesso ci si è richiamati in questi tempi, in queste settimane, cioè quella del «si salvi chi può» e con un metodo sbagliato: puntare sull'offerta invece di leggere, ascoltare o interpretare la domanda che viene dal Paese.

Siamo di fronte ad un Esecutivo che non dà risposte alle domande e propone risposte dove non ci sono né domande né necessità. Dobbiamo ripetere ancora una volta in tal senso l'esempio dell'ICI (lo abbiamo fatto più volte in quest'Aula), imposta tolta a chi ha redditi alti e può permettersi di pagarla. Qualcuno ci spieghi perché un parlamentare, ad esempio, non deve pagare l'ICI sulla casa di proprietà.

Le domande vere sono quelle che provengono da un Paese in difficoltà, nel quale da un anno si è abbassata la produzione industriale, hanno chiuso molte aziende, è aumentato il ricorso alla cassa integrazione, è cresciuta la disoccupazione ed interi settori sono entrati in grave difficoltà. L'insieme di questi fattori ha avuto ripercussioni negative sulla distribuzione dei redditi e sulle buste paga, con le famiglie che si sono viste aggiungere ai problemi di sempre quelli derivanti dalla cassa integrazione guadagni, dalla perdita dei posti di lavoro e dal diminuire delle possibilità occupazionali per i loro figli, quei giovani ai quali non basta dire di darsi da fare e di non stare con le mani in mano. A quei giovani non basta fare questi appelli!

Le persone che vivono in una condizione di povertà – che non sono poche nel nostro Paese – si sono ulteriormente impoverite. Qual è dunque il progetto sociale che il Governo ha in mente, quello al quale il Presidente del Consiglio pensa quando dice che non lasceremo solo nessuno in questa crisi? A queste domande, a queste famiglie, a questi disoccupati bisogna dare risposte adeguate e concrete e non credo che in questo decreto ce ne siano.

Focalizzerò qualche riflessione su pochi punti. È un decreto che punta molto sugli incentivi alle cosiddette automobili ecologiche, per un altro intervento nel settore dei trasporti, nel settore automobilistico, che avrebbe anche potuto essere positivo, se non fosse stato vago, inadeguato e parziale. Intanto mi pare faccia rientrare dalla finestra ciò che poche settimane fa, a seguito di una decisione presa in Senato dalla maggioranza, è stato cacciato dalla porta, cioè lo sviluppo ecosostenibile, poi, aiuta le aziende automobilistiche.

Ma che effetti hanno avuto gli altri provvedimenti in questo senso? Perché il Governo non viene a dirci quali sono i risultati? Dobbiamo apprendere le notizie dai giornali senza avere un'analisi, un confronto su quel che è accaduto, sull'efficacia di questi provvedimenti. Abbiamo perciò chiesto in 10ª Commissione che il Governo ci relazioni su questo punto, cioè sull'efficacia del precedente provvedimento. È servito? Ha dato risultati positivi? In caso di risposta affermativa, come mai sono state tagliate fuori realtà produttive importanti?

In due parole voglio riproporre la drammatica situazione dello stabilimento FIAT di Pomigliano d'Arco, che ancora non ha certezze di futuro, ha avuto la conferma della cassa integrazione, peraltro al minimo, non sa né come né quando partirà quel tavolo istituzionale che il Governo aveva promesso.

Abbiamo fatto – lo dico davvero in pochi secondi – due proposte. La prima sulla riproposizione del credito d'imposta, che serve, che è un aiuto virtuoso, che è strumento per allocare correttamente le risorse e per premiare le imprese in modo trasparente. Invece, prendiamo atto che il Governo non vuole procedere con le modalità automatiche di erogazione di incentivi, ma attraverso la discrezionalità. Così ci ha bocciato quell'emendamento. Peraltro, ne avevamo presentati pochissimi, solo sedici, perché non avevamo voglia di perdere tempo, ma di migliorare quel che si poteva migliorare.

La seconda proposta l'avevamo fatta sul rifinanziamento del FAS, sul quale abbiamo detto tutto: sui fondi che dovevano essere utilizzati per dare un aiuto alle aree sottoutilizzate e che sono stati stornati e utilizzati per altro. Anche questa volta non s'è voluto dare questo segnale positivo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Leddi. Ne ha facoltà.

LEDDI (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, credo che sul provvedimento che oggi viene portato alla fiducia ci si sia espressi nel complesso e lo si sia adeguatamente approfondito. Questa è la ragione per cui tratterò esclusivamente di un punto particolarmente significativo di questo decreto, vale a dire l'articolo 7-*octies*, che riguarda il rimborso dei titoli azionari Alitalia. Parlo specificatamente di questo problema perché la questione riguarda non poche persone, ma 40.000 obbligazionisti italiani a cui si aggiunge un congruo numero di azionisti. In buona sostanza, parliamo di una questione che riguarda pic-

coli risparmiatori che complessivamente hanno investito quasi 600 milioni di euro in questa partita.

Il decreto si propone con questo articolo, aggiunto alla Camera in limite alla conversione, di introdurre una sorta di offerta pubblica di scambio offrendo agli obbligazionisti in possesso di queste obbligazioni, non più trattabili sul mercato, di scambiarle con titoli di Stato. Ebbene, questa proposta, che pure riguarda una questione delicata come il piccolo risparmio, su cui il Governo aveva detto che tutti i piccoli risparmiatori sarebbero stati tutelati, assumendo quindi un impegno significativo da parte delle istituzioni, credo contenga aspetti oggettivamente sconcertanti e assolutamente criticabili.

Considero per parte mia sconcertante il fatto che gli obbligazionisti debbano oggi scegliere al buio: in sostanza, hanno novanta giorni di tempo per scegliere se aderire o meno a questa offerta pubblica di scambio e mi chiedo: perché adesso, considerato che la trattazione delle domande di ammissione allo stato passivo è fissata per il 21 ottobre prossimo? Sarà quella la data in cui sapremo effettivamente quale è la quota di recupero e che cosa effettivamente può essere a disposizione dei creditori. Perché non posticipare di qualche mese la soluzione del problema, visto che la materiale disponibilità delle risorse agli obbligazionisti che aderiscono comunque andrà materialmente dopo quella data?

La seconda questione, che mi pare altrettanto sconcertante, è quella che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze subentri in tutti i diritti. In buona sostanza, se nella liquidazione i creditori, e quindi gli obbligazionisti, otterranno più del 33-35 per cento, la norma si rivelerà non certo a tutela degli azionisti ma semmai a vantaggio del Tesoro. Infatti, ciò che dovesse risultare in più non andrà agli azionisti ma al Tesoro. Mi chiedo perché non cercare di tutelarli di più. È una situazione che ricorda il pescatore di Bertolt Brecht che diceva al verme: «Vieni, andiamo a pescare». Anche il Governo, infatti, quando si saprà esattamente che cosa avanzerà della partita Alitalia avrà risorse da portare casa.

A questo punto chiediamo che quelle risorse siano destinate agli obbligazionisti a cui oggi viene sostanzialmente proposto uno scambio tombale, con la perdita di ogni diritto. E la consegna della totalità dei titoli conferma quanto dico. Infatti, poiché è previsto un rimborso non superiore a 100.000 euro per ogni obbligazionista, c'è la clausola, peraltro curiosa, che prevede che l'obbligazionista che si trova in mano il doppio di queste obbligazioni deve conferirle tutte e aderire ad un'offerta tombale che chiude ogni suo ulteriore diritto.

In sostanza, in un Paese che del risparmio ha fatto una questione di cui tutti parlano e che in questo momento di crisi diventa importante e capace di contribuire positivamente alla soluzione della crisi stessa (l'attitudine al risparmio degli italiani compensa l'attitudine alla spesa delle istituzioni e quindi ci consente di affrontare questo periodo di crisi recuperando un po' rispetto ad altri Paesi), ci troviamo per l'ennesima volta di fronte ad un risparmio che, da costituzionalmente tutelato, usando un termine ormai consumato, diventa un risparmio tradito.

In questo caso, in più, gli obbligazionisti dell'Alitalia, che non erano speculatori, ma semplicemente azionisti con l'opinione che l'investimento in una società a stragrande partecipazione pubblica non fosse uno di quelli ad alta speculazione, ma comunque un investimento certo, vedranno la loro propensione al risparmio – come è accaduto nel caso di Cirio e Parmalat – adeguatamente tradita.

Proprio a tal riguardo, visto che i tempi sono particolarmente complessi, le istituzioni dovrebbero riflettere sulla necessità di diffondere un segnale etico su alcuni problemi fondamentali. L'articolo 47 della Costituzione tutela il risparmio in tutte le sue forme. Le nostre istituzioni garantiscono sempre la tutela del risparmio, ma a ciò devono seguire degli atti concreti, altrimenti non si riconquista la fiducia della gente di questo Paese.

Anche i fatti tragici degli ultimi giorni ci stanno dando una lezione, perché la gente ci sta dimostrando che ha voglia di Stato e vuole sapere che lo Stato c'è e non è una semplice controparte, bensì una garanzia. Mi rendo conto che non si può riconquistare la fiducia della gente con una legge o con proclami, ma è un'operazione lenta e difficile che fa parte del lavoro di tutti noi e di tutti i giorni, anche se in un caso come questo la parte più gravosa è sulle spalle del Governo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stradiotto. Ne ha facoltà.

STRADIOTTO (*PD*). Signor Presidente, ci troviamo oggi a discutere di un decreto-legge recante misure urgenti a sostegno del settore industriale. Ci troviamo a discuterne, pur sapendo che l'esame del provvedimento è iniziato solo ieri. L'importante è che non si dica poi che il Parlamento blocca l'attività legislativa: siamo qua e in poche ore, senza riuscire effettivamente a sviscerare alcune questioni, siamo chiamati ad esprimere un voto di fiducia su questo disegno di legge.

La situazione economica è particolarmente critica e coinvolge non solo il nostro Paese, ma che si trova di fronte a un blocco delle esportazioni – che sono sempre state uno dei cavalli che ha trainato la nostra economia – a un blocco degli investimenti (pubblici e privati) e a un blocco dei consumi. Come dare risposta a questa crisi che investe la domanda? Alcune risposte sono contenute nel decreto al nostro esame. Tuttavia, sono dell'avviso che se, anziché annunciare determinate misure, le avessimo adottate prima, o se non fossero state annunciate ma realizzate, probabilmente avremmo avuto alcuni problemi in meno.

Ad esempio, il famoso piano casa, di cui si sta parlando da ormai molte settimane, sta bloccando il settore della compravendita degli immobili. In questo caso, la politica dell'annuncio sta producendo dei danni, laddove sono convinto che il piano casa, se ben realizzato e riconoscendo alle autonomie locali la giusta autonomia e le relative competenze (come

prevedono le norme costituzionali), rappresenti effettivamente una delle possibilità per incentivare la messa in circolo del risparmio privato.

Vorrei soffermarmi su due questioni, partendo da quella relativa agli investimenti. Nel nostro Paese gli investimenti pubblici si sono bloccati, perché non è con le grandi opere che si fanno partire: annunciare grandi opere corrisponde a dire che le risorse saranno forse messe in circolo dopo alcuni anni, quando forse non saranno più necessarie, perché la crisi auspicabilmente sarà stata superata.

È necessario far ripartire subito il Paese. Abbiamo tentato di farlo con i vari provvedimenti, che sono stati sottoposti all'attenzione di quest'Assemblea e della Camera dei deputati, con i quali si poneva il problema del Patto di stabilità per gli enti territoriali e locali. Lo so, ormai è un argomento che ho tentato più volte, so anche che il sottosegretario Giorgetti lo conosce perfettamente e so che però, purtroppo, i tecnici del Ministero dell'economia continuano a ragionare in termini assolutamente strani rispetto a questa necessità.

Non riesco a capire perché si dia il via libera, ad esempio, a contributi straordinari per il Comune di Palermo, per i Comuni di Catania e di Roma, e poi si parla di Patto di stabilità. Vedo per Roma affissi manifesti nei quali ci si vanta di dare più soldi ai municipi mentre nel resto d'Italia succede il contrario. Ma che Paese è questo? È un Paese dove tutti i cittadini sono di serie A, o ci sono cittadini di serie A, di serie B e serie C? È giusto che la collettività paghi per i rifiuti dei cittadini di Palermo, in una situazione economica di questo tipo? E poi diciamo al lavoratore che ha perso il lavoro e che ha pagato le tasse fino a ieri, che era dipendente di una piccola impresa e quindi non ha diritto alla cassa integrazione, che per lui non c'è alcuna risorsa. Oppure, a quel Comune il cui sindaco è stato attento nello spendere le risorse come fossero proprie, da vero amministratore che si è dato e si sta dando da fare perché i soldi che chiede ai suoi cittadini siano spesi bene, che cosa andiamo a dire? Che deve avere un avanzo di amministrazione e accantonare quei soldi, che non può spenderli per mettere a posto una scuola che magari ha problemi di sicurezza o un marciapiede?

Ebbene, occorre affrontare questa questione in modo serio e ancorato ai fatti. Non stiamo parlando di ulteriori finanziamenti, ma di soldi che le amministrazioni locali hanno già nei bilanci. È stato stimato che le amministrazioni locali e i Comuni nel complesso avranno quest'anno avanzi di amministrazione per 3,2 miliardi di euro. Ci sono residui attivi, da spendere, che sono impegnati e quindi non vengono spesi per rispettare il Patto di stabilità, pari a 15 miliardi. Stiamo parlando di soldi veri, che sono bloccati, e lo stesso governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, nel corso di una intervista, ha detto – lo abbiamo sentito tutti – che sbloccare queste cifre è un problema non di indebitamento, bensì caso mai di fabbisogno. Non ho capito allora perché, da una parte, si trova il meccanismo del Tremonti *bond* per dare risposta alle necessità delle banche e, dall'altra, non si riesce a dare risposta a questo tipo di necessità.

Se si vuole attivare una colonna portante per l'economia, quale quella degli investimenti, questa è la scelta da fare. Nell'altro ramo del Parlamento, tutte le forze politiche hanno approvato una mozione che impegnava il Governo a sbloccare il Patto di stabilità. In questo provvedimento cosa esiste? Esiste un comma che prevede che si sblocchi il Patto di stabilità con una somma veramente ridicola, che ha un limite di 150 milioni di euro. In questo modo non si fa altro che prendere in giro gli italiani e le amministrazioni locali, che avevano applaudito a quella nostra iniziativa *bipartisan*, perché tutte le forze politiche si sono vantate di quel provvedimento, mentre concretamente non siamo riusciti a tirar fuori «un ragno dal buco».

Credo che il nostro Paese possa venir fuori da questa situazione e possa venirne fuori più forte, perché nei momenti di difficoltà gli italiani hanno sempre dimostrato di riuscire a vincere le sfide. L'importante è, però, che in questi anni e in questi mesi non sprechiamo risorse. Ebbene, andiamo a vedere le coperture che abbiamo dato per erogare i fondi a Catania, a Palermo, a Roma, tentiamo di verificare e spostare quei finanziamenti e copriamo piuttosto un Patto di stabilità che dia alle migliori amministrazioni presenti nel nostro Paese – e ripeto che in Italia per fortuna ci sono tante buone amministrazioni locali – la possibilità di lavorare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Butti. Ne ha facoltà.

BUTTI (*PdL*). Signor Presidente, al contrario di qualche collega del centrosinistra, non mi scandalizza il ricorso alla questione di fiducia per la terza volta in questa legislatura al Senato. Basti pensare che Prodi, nello stesso periodo, ne aveva collezionate ben otto. Tanto meno ci scandalizza l'utilizzo dello strumento del decreto-legge, perché solo un marziano potrebbe non riconoscere la necessità e l'urgenza che devono caratterizzare l'azione del Governo e del Parlamento, soprattutto in una fase così delicata sotto il profilo sociale e finanziario.

Il presidente Berlusconi, qualche giorno fa, si è nuovamente soffermato su un importante concetto: il Governo non lascerà indietro nessuno. E non è stato un esercizio di ottimismo, che pure è determinante coltivare, bensì la plastica rappresentazione dell'obiettivo che questo Governo e la sua maggioranza si sono posti, di fronte ad una crisi che è di portata mondiale e che non ha alcun precedente. Riteniamo corretto che l'ottimismo gratuito non contagi le previsioni e le stime scientifiche modulate da istituzioni internazionali; ma paradossalmente riscontriamo l'inesistenza di una *exit strategy* (a livello globale, ovviamente), della quale dovrebbero farsi promotrici proprio istituzioni come l'OCSE, la Commissione europea o il Fondo monetario, che invece dispensano segnali di pessimismo cronico ma non offrono originali soluzioni, né tanto meno indicano qualche terapia.

L'emergenza è ora. Il bollettino dei danni è assai noto. Occorre quel sano pragmatismo attuato in Italia dal centrodestra e condividiamo piena-

mente il pensiero del *Premier*, quando dice che dobbiamo difendere in primo luogo i disoccupati e poi ci occuperemo dei vincoli imposti da Bruxelles. A chiunque dei venti milioni di disoccupati che probabilmente si materializzeranno quest'anno nel mondo interessano poco le fredde percentuali o le rigide statistiche elaborate dalle citate istituzioni internazionali. Ai disoccupati, ai cassintegrati, alle famiglie e alle imprese interessano molto di più provvedimenti come quello attualmente in discussione, che non ha certamente la presunzione di essere la panacea per tutti i mali, ma che è senza dubbio un importante tassello nel mosaico strategico anti-crisi varato dal Governo.

Il *bonus* previdenziale per chi assume i lavoratori posti in cassa integrazione o che hanno perso il posto di lavoro a causa della crisi rappresenta un'azione di sostegno certamente a vantaggio delle imprese e nel contempo del lavoratore, che viene nuovamente coinvolto nel mondo produttivo che precedentemente lo aveva espulso. La formazione del lavoratore espulso e la sua ricollocazione è una misura utile e anche rispettosa dell'azione svolta da molte Province in materia di politiche attive del lavoro. Accelerare i tempi per la concessione della cassa integrazione attraverso l'INPS, ad esempio, è un'altra risposta positiva alla richiesta d'aiuto che proviene dal mondo del lavoro e dai sindacati.

Abbiamo letto critiche al cosiddetto *bonus* per la rottamazione delle auto, che questa volta sono francamente ingenerose poiché l'incentivo all'acquisto, che già di per sé sarebbe importante, si coniuga in questo caso alla necessità di salvaguardare l'ambiente, dal momento che viene incentivato l'acquisto di auto ecologiche. Non è quindi l'incentivo di antica memoria al quale eravamo abituati. Questa politica di aiuto al settore dell'auto, che un tempo significava riaffermare quella che era diventata quasi una dottrina della socializzazione delle perdite e della privatizzazione degli utili, ma solo in casa FIAT, oggi ci consente di manifestare anche un moderato orgoglio per l'inusuale ruolo che l'industria automobilistica italiana si trova a svolgere sullo scenario internazionale. Mi riferisco alla recente considerazione di cui è stata oggetto la tecnologia automobilistica italiana anche presso la Casa Bianca, in particolare da Barack Obama, in riferimento al salvataggio della Chrysler.

Pensiamo che intervenire positivamente anche sulle detrazioni fiscali per l'acquisto di elettrodomestici e di mobili sia la strada migliore per restituire fiducia nel futuro a tutti gli italiani che abbiano deciso di ristrutturare un immobile, cioè di mettersi in gioco anche economicamente, e alle imprese che producono e commercializzano tali prodotti. Questo è il momento di intervenire per ridare speranza alle famiglie, per sostenere la domanda e le imprese di qualsiasi dimensione, per aiutare le banche sane, il cui ruolo è delicato e importante soprattutto in questa fase temporale.

E quando dico che questo provvedimento è un'ulteriore tessera di un complesso mosaico di interventi a favore dell'economia, intendo implicitamente ricordare – mi fa piacere che in Aula sia presente il sottosegretario Alberto Giorgetti – quello che è accaduto nel recente passato e che sta

accadendo sulla scorta di una legge finanziaria rigorosa, a volte impietosa, forse anche impopolare, ma estremamente attenta alla valorizzazione e alla tutela del risparmio, alla riorganizzazione del sistema Paese. Cito, ad esempio, il sostegno alla diffusione della banda larga, al trasporto su ferro, all'apertura dei cantieri indispensabili per le grandi opere, alle semplificazioni burocratiche, al riordino degli incentivi in materia energetica non più sui programmi, ma questa volta sui progetti; per non parlare della detassazione degli straordinari o della riduzione del carico fiscale sulla prima casa. E tutte queste misure sono poste in essere tentando ovviamente di mantenere invariato il debito pubblico che abbiamo ereditato dai sollazzi della prima Repubblica.

Il testo in esame contempla un intervento a favore della filiera del tessile relativo all'istituzione di un Fondo di garanzia di 10 milioni di euro, anche in questo caso legato alla questione ambientale, cioè allo smaltimento dei rifiuti ed alla depurazione delle acque. È il primo intervento di quella che si prospetta come una lunga serie a favore del tessile. Un segnale importante che accompagna questo decreto è l'avvenuta costituzione del tavolo moda, inteso come laboratorio per la discussione dei problemi che stanno attanagliando il mondo del tessile e dell'abbigliamento e l'elaborazione di successive e conseguenti proposte. Stiamo lavorando per il credito di imposta per la realizzazione dei campionari e delle collezioni, o per i progetti innovativi finanziati col Fondo per l'innovazione tecnologica o le misure per promuovere prodotti certificati in termini di eco-compatibilità e sicurezza.

Il tessile abbigliamento in Italia occupa direttamente – poi vi è l'indotto – più di 500.000 addetti ed ha un fatturato che passa abbondantemente i 54 miliardi di euro e dalla sua ripresa dipendono i destini non solo dell'indotto poco fa citato, ma anche degli operatori del commercio. Occorre fare di più intervenendo ad esempio in materia di lotta alla contraffazione, ma so che i prodotti contraffatti sequestrati nel 2008 sono il doppio di quelli sequestrati nel 2007; quindi, il Governo è presente anche in questa materia e occorre fare di più anche sulla tutela del lavoro femminile. Il settore tessile non ha l'abitudine di chiedere aiuti ed in passato è stato anche penalizzato dalle scelte dell'Unione europea e da una concorrenza sleale del Sud-Est asiatico.

Comunque, il provvedimento in discussione è attento ed ha recepito anche proposte avanzate dai parlamentari: da lombardo non posso dimenticare che questo testo recepisce le indicazioni che ho elaborato con alcuni colleghi del PdL in relazione alla salvaguardia del trasporto pubblico lacuale, sul lago di Como, sul Garda. Lo sa molto bene anche l'onorevole Giorgetti, veronese, che ha seguito con noi questo tipo di provvedimento. La finanziaria aveva messo a repentaglio parecchi posti di lavoro e soprattutto l'economia del turismo, che in Lombardia si fonda anche sulle bellezze artistiche e naturali dei laghi prealpini. Oltretutto il trasporto lacuale è anche una valida alternativa al tradizionale trasporto su gomma.

Ebbene, il nostro ringraziamento va – come dicevo – all'onorevole Giorgetti, ma particolarmente al ministro Matteoli, ai dirigenti del suo Mi-

nistero ed anche all'Ente governativo gestione dei laghi perché sono stati ottimisti e propositivi. Grazie a questo tempestivo intervento non ci sono stati ridimensionamenti del personale e soprattutto delle corse dei battelli, con buona pace anche dell'industria del turismo, pesantemente in crisi anche in Lombardia. La situazione è critica, ma anche in virtù di provvedimenti come quello in esame il mondo dell'impresa risulta oggi assai meno pessimista rispetto a soli tre mesi fa.

La maturità e la responsabilità di un sistema si misurano anche attraverso la serenità, la puntualità e la competenza con cui si lavora tutti insieme, se possibile, per sconfiggere il più rapidamente possibile gli effetti di una crisi mondiale senza precedenti. (*Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

VITALI (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe senatrici e colleghi senatori, il prossimo 28 aprile l'Aula del Senato inizierà a discutere, in terza lettura, il disegno di legge delega sul federalismo fiscale. Si tratta di un appuntamento importante e da tempo atteso, poiché finalmente si dà attuazione all'articolo 119 della Costituzione che prevede l'autonomia finanziaria per le Regioni e gli enti locali.

Il Gruppo del PD ha fortemente contribuito a definire il testo approvato dalla Camera, che ora è molto diverso da quello inizialmente proposto dal Governo e prevede molte delle norme contenute nel nostro disegno di legge. Ma ciò che colpisce in modo clamoroso è la distanza siderale tra la volontà annunciata, quella cioè di realizzare il federalismo fiscale, e la politica rigidamente centralistica del Governo, che attua nei confronti delle autonomie locali un atteggiamento di totale chiusura alle loro istanze come raramente si era visto anche in passato.

Non basta invocare i vincoli di finanza pubblica, che conosciamo bene e che noi per primi proponiamo di assumere responsabilmente. La verità è che l'approccio del Governo alla crisi economica e al tema stesso del Patto di stabilità interno sono completamente sbagliati. Ormai questa è una consapevolezza che ci accomuna ad alcune forze della maggioranza, a cui ci appelliamo perché si uniscano a noi nel pretendere un cambiamento radicale dell'atteggiamento del Ministero dell'economia.

Il Governo si illude di governare centralmente la finanza locale, negando ai Comuni, compresi quelli virtuosi, persino la possibilità di effettuare i pagamenti per le opere già appaltate. La realtà dimostra che molti enti locali saranno costretti, dalla miopia di questa assurda pretesa del Governo, a non rispettare i limiti del Patto di stabilità interno, con conseguenze ancor più negative per i conti pubblici. Anche le associazioni d'impresa e i sindacati, allarmati per una crisi economica gravissima, hanno chiesto con forza di allentare i vincoli sugli investimenti dei Comuni.

È evidente che le grandi opere, molto lontane nel tempo, possono ben poco. Mentre per dare respiro alle imprese e ai lavoratori occorre un piano

di medie e piccole opere, attivate dai Comuni, che siano immediatamente cantierabili. Anche la messa in sicurezza degli edifici pubblici, che sarebbe comunque stata necessaria ma la cui indilazionabilità è richiamata dal gravissimo terremoto che ha colpito la provincia dell'Aquila, può essere effettuata solo dando la possibilità a Comuni e Province di investire.

La schizofrenia del Governo e della maggioranza è arrivata fino ad approvare, il 17 marzo scorso alla Camera, la mozione Franceschini sull'allentamento dei vincoli del Patto di stabilità interno per gli investimenti dei Comuni, che poi è stata puntualmente disattesa con l'articolo 7-*quater* del decreto-legge che stiamo ora discutendo. Nella mozione approvata alla Camera vi sono, in particolare, due impegni che risultano del tutto disattesi. Mi riferisco all'utilizzo degli avanzi di amministrazione per la spesa in conto capitale per lavori di medio importo realizzabili entro il 2009 e all'esclusione dai saldi finanziari dei pagamenti effettuati con i residui passivi per spese di investimento nei limiti della disponibilità di cassa. Il decreto-legge subordina questa possibilità all'autorizzazione della Regione di appartenenza, la quale deve a sua volta rideterminare il proprio obiettivo programmatico ed il vincolo risulta talmente forte da rendere estremamente limitati ed incerti gli importi effettivamente disponibili a tale scopo.

L'assurdità di questa situazione è che non si chiede di trasferire agli enti locali nuove risorse, ma di poter utilizzare una parte di quelle che essi hanno già. Gli avanzi di amministrazione dei Comuni ammontano a 3,2 miliardi di euro ed i residui passivi a circa 15 miliardi di euro, che sono immediatamente spendibili. Questa mattina il nostro Gruppo aveva dichiarato la propria disponibilità a ritirare tutti gli emendamenti, tranne quattro relativi al Patto di stabilità interno per gli enti locali. Avevamo proposto di sbloccare gli investimenti per 1,5 miliardi di euro, prevedendo la relativa copertura finanziaria. Il Governo ha posto ugualmente la questione di fiducia, che a questo punto risulta del tutto superflua, evidentemente perché non ha fiducia nella sua maggioranza e teme che una parte di essa possa sostenere i nostri emendamenti; ma sulle mozioni e gli ordini del giorno che presenteremo sul federalismo fiscale il Governo non potrà mettere la fiducia. Il Consiglio nazionale dell'ANCI, signor Sottosegretario, il 26 marzo scorso, ha approvato un documento nel quale si dice che l'attuale situazione è assolutamente straordinaria e, in ragione di ciò, si ritiene condivisibile il comportamento di quei Comuni che si troveranno a non poter rispettare il Patto di stabilità interno per il 2009.

Noi insisteremo nel proporre ciò che contenevano gli emendamenti che oggi ci avete impedito di mettere in votazione, ma proporremo anche, se si continuerà così, di effettuare una sospensione selettiva delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno dovuto a spese di investimento da parte degli enti locali, previa una verifica, da fare entro giugno, dell'andamento complessivo dei saldi di finanza pubblica. Crediamo infatti che ci sia un interesse generale del Paese e della sua economia che va salvaguardato ad ogni costo, anche contro l'ostinato comportamento del

Governo, che lo continua pervicacemente a negare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sangalli. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, vorrei fare questo mio intervento partendo da due semplici considerazioni di due grandi premi Nobel per l'economia.

La prima è di Amartya Sen, che ricordo con particolare rimpianto in un'Aula del Senato vuota. Amartya Sen, che si è trovato più volte di fronte a crisi cosmiche, come quelle che colpiscono i Paesi con il più arretrato sviluppo economico del mondo, dice una cosa molto semplice: la democrazia è utile alla politica economica perché consente di correggere gli errori che la politica economica può compiere. È una banalità; la democrazia è il confronto delle posizioni, delle idee, è il reciproco rispetto, è l'ascolto reciproco, e quando c'è democrazia c'è qualche possibilità di correggere gli errori della politica economica. La seconda affermazione che vorrei richiamare è quella di un altro premio Nobel, Paul Krugman, secondo il quale la recessione è quella situazione in cui la domanda non è in grado di assorbire l'offerta.

Siamo oggi di fronte ad una pesante crisi della domanda nel nostro Paese che, mi dispiace dirlo – e lo faccio senza alcuna velleità o spirito polemico vedendo quest'Aula deserta, pur in occasione del dibattito sulla più grande crisi economica che abbiamo vissuto dal 1945 ad oggi – non era imprevedibile. Non sono d'accordo con chi ha sostenuto questo: sono 12 anni che il mondo si sta trascinando tra varie crisi di domanda, che hanno colpito, una dopo l'altra, il Sud-Est asiatico, la Malesia, l'India, il Giappone e tutti i Paesi del Sud America. Ci troviamo, quindi, di fronte ad una situazione tutt'altro che imprevedibile.

È tanto vero, infatti, che tale situazione non era imprevedibile, che abbiamo votato un Documento di programmazione economico-finanziaria e la relativa finanziaria in poche ore, in un Parlamento che aveva bisogno di fare presto, perché si prevedeva una grande crisi globale della domanda. Forse non era vero, o forse era semplicemente una percezione particolare (una delle tante che coinvolgono spesso i pensieri molto contraddittori del nostro Ministro dell'economia) che stessero per arrivare dei guai e che questi – perché non dirlo una volta per tutte! – fossero provocati nei Paesi occidentali da una totale mancanza di regolamentazione e di autorità capaci di far valere e rispettare le regole.

A determinare tale risultato vi è stata poi anche l'idea che si potesse sostituire la finanza e tutto ciò che da essa derivava – e sottolineo questo termine – all'economia reale, cioè a quella di coloro che lavorano, che producono, che costruiscono beni e li scambiano in relazione ad una domanda fatta da chi chiede beni, servizi o lavoro prodotto. No, non era imprevedibile questa crisi: forse lo era nella sua dimensione e forse era imprevedibile che partisse dalla più grande potenza mondiale, proprio là

dove si è teorizzato il massimo di liberismo e il minimo di regole e di controlli.

Ma non era forse l'impostazione del nostro Governo dal 2001 al 2006, quando si derubricava il reato di falso in bilancio delle aziende? Non era forse la nostra impostazione quando si incentivavano gli italiani a fare il secondo mutuo sulla casa per consumare di più, perché questo era necessario per mantenere salda e stabile la domanda? Non avevamo – lo direi da economista – una particolare affezione per la domanda in quei momenti nei quali essa non si sosteneva con una capacità di produzione crescente del PIL, ma si sarebbe sostenuta soltanto con strumentazioni finanziarie?

Ebbene, ciò che sta accadendo non era così imprevedibile; del resto, ce lo ha detto il ministro dell'economia Tremonti. Era imprevedibile che quello che stava accadendo dovesse mettere in discussione i presupposti generali della politica economica e dovesse far fare alla politica economica scelte che questa non ha fatto.

Quando c'è una crisi della domanda, quando – è inutile girarci tanto attorno – c'è una recessione o un'economia della depressione, l'unica modalità per affrontare situazioni di questo genere è immettere denaro nei mercati e fare in modo che i mercati, cioè la domanda, riprendano fiducia verso l'offerta, consentendo che si rimetta in moto un circuito positivo. Ci è voluto qualche mese per capirlo. Tuttavia, l'unico «G» che è servito a qualcosa – ne abbiamo fatti una quarantina, ma assolutamente inutili – è stato l'ultimo, un G20, che ha messo in campo una cifra di cinque miliardi di dollari per riattivare la domanda, cifra che proviene dalle grandi potenze economiche mondiali, due delle quali – il Regno Unito e gli Stati Uniti – stanno stampando denaro. Ricordo anche che soltanto attraverso le politiche monetarie si può far fronte ad una crisi sul versante della domanda.

Noi stiamo adottando un dispositivo che io non contrasto *in toto* e che, anzi, considero con una qualche graduale ed anche sospettosa simpatia. Si tratta, però, di un provvedimento tutto proiettato sul versante dell'offerta e sulle stesse politiche degli anni 2001-2006, cioè sulle politiche dell'offerta, che daranno risultati nel medio e lungo termine mentre abbiamo bisogno di risultati nel breve e nel brevissimo periodo.

Qualche giorno fa, il Presidente del Consiglio dei ministri, partecipando ad un *forum* sul lavoro e sull'occupazione, ha pronunciato un importante discorso. Ma quanti hanno notato la contraddittorietà di questo con altri discorsi che ha fatto lui stesso insieme al suo Ministro dell'economia? Il Presidente del Consiglio ha affermato che possiamo anche uscire dai parametri del Patto di stabilità se questo serve a non lasciare nessuno senza rete di salvataggio. Non è questo che sosteneva il Partito Democratico qualche settimana fa, quando ha detto che si doveva mettere un punto di prodotto interno lordo al servizio di coloro che stavano per perdere il lavoro, al servizio delle piccole imprese, lasciate totalmente da sole, per molti mesi, a far fronte alla difficoltà di ottenere credito dalle banche per effetto del *credit crunch*?

Adesso, invece, il Presidente del Consiglio afferma che i soldi per i fondi di garanzia ci sono. Non era questo che sostenevamo quando dicevamo che bisognava rimettere in moto la domanda pubblica di infrastrutture e di interventi locali? Era esattamente questo: un punto di prodotto interno lordo non ci farà morire, se nei prossimi due anni verrà recuperato e se nel rapporto di divisione tra debito e PIL, anziché puntare tutto sul contenimento del debito, in un momento in cui è invece necessario far aumentare il prodotto interno lordo, si punta tutto proprio sulla crescita di questo dato.

Probabilmente, però, quando la politica economica la si fa da soli, senza ascoltare il Parlamento – figuriamoci poi se si ascoltano le forze sociali, e soprattutto quelle della piccola impresa – non la si corregge: quando non si usa la democrazia, non si correggono gli errori, gravi, che si stanno compiendo. (*Applausi dal Gruppo PD. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pinzger. Ne ha facoltà.

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, innanzitutto voglio esprimere il mio forte disappunto per il metodo adottato dal Governo. Siamo chiamati ad esprimerci sull'ennesimo decreto-legge e, come se ciò non bastasse, sull'ennesima richiesta di fiducia posta su un provvedimento importante per le sorti dell'economia di questo Paese, in quanto volto a sostenere i settori industriali in crisi. Con l'imposizione della questione di fiducia il Governo ha nuovamente soffocato il dibattito parlamentare e reso inutili tutti i nostri sforzi e le nostre proposte emendative per migliorare il testo. Ciò che mi trova assolutamente contrario è che in questo decreto siano confluite le nuove norme sulle cosiddette quote latte.

Entrando nel merito del provvedimento, saluto con favore le misure in esso contenute volte al sostegno di alcuni di quei settori industriali fortemente colpiti dalla crisi. Reputo dunque positive le norme volte ad aumentare la domanda, attualmente fortemente compromessa. A tale riguardo penso ai *bonus* per la rottamazione di auto, moto ed elettrodomestici; assai positivo anche il finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che potranno contare anche sul sostegno della Cassa depositi e prestiti. Saluto poi con favore il pacchetto per i precari, le norme contro la speculazione in Borsa, nonché le misure sulle pensioni per i lavoratori esposti all'amianto.

In ogni caso, tutto ciò è troppo poco per rilanciare effettivamente l'economia e per sostenere effettivamente le tante piccole e medie imprese che, pur avendo chiesto da tempo maggiori sostegni, se non hanno già chiuso rischiano di chiudere i battenti nei prossimi mesi. Inoltre, devo evidenziare la totale mancanza di misure a sostegno del settore turistico, anch'esso fortemente colpito da questa crisi e nei confronti del quale la politica continua a non dare risposte concrete.

Mi preme, a tale riguardo, ricordare che in Italia il settore del turismo ha da tempo perso il suo primato storico nel mondo. Diversamente da altri settori economici, gli operatori del turismo non possono risparmiare delocalizzando; mi preme sottolinearlo, perché questo settore garantisce migliaia di posti di lavoro che vengono messi a repentaglio da questa crisi e che meriterebbero maggior attenzione e sostegno da parte del Governo.

Un segnale di sostegno da parte del Parlamento fortunatamente c'è. Alludo al disegno di legge n. 1301 relativo a nuove disposizioni in materia di turismo, attualmente all'esame della Commissione industria che, con la proposta di istituzione di un Ministero delle politiche turistiche, riconosce il significato strategico delle politiche di *marketing* integrate. Mi auguro che questo disegno di legge, presentato dal senatore Cursi e da altri senatori, possa essere discusso in modo approfondito ed approvato dal Senato in tempi rapidi, al fine di dare un contributo al settore del turismo e quindi al rilancio economico complessivo del Paese.

Un altro problema che mi preme segnalare è l'eccessiva severità dei controlli in alcune Regioni, soprattutto del Nord, che rischia fortemente di alterare ed incrinare il rapporto di fiducia tra Stato e cittadini in generale e tra fisco ed imprese in particolare, specie in considerazione del fatto che in altre Regioni ciò non accade. La necessità di fare emergere il lavoro sommerso, di combattere l'evasione fiscale e di garantire la sicurezza sul posto di lavoro è fuori discussione. Tuttavia, ciò può e deve avvenire senza che le piccole medie imprese vengano messe sotto torchio. In un momento così delicato serve un fisco più amichevole, che accompagni le aziende con consulenze al fine di creare una cultura contributiva corretta. Occorre, insomma, un nuovo metodo accompagnato dalla semplificazione delle procedure e dall'abbattimento degli oneri burocratici.

Tornando al provvedimento all'esame dell'Aula, ribadisco la mia contrarietà sul fatto che in esso siano confluite le nuove norme sulle cosiddette quote latte che, come già lamentato in quest'Aula durante l'esame del relativo decreto-legge, finiscono per premiare i disonesti penalizzando chi in questi anni ha rispettato le regole anche a costo di indebitarsi. Ciò che mi ha fortemente deluso è che alla Camera, in sede di conversione, sia stata esclusa dal maxiemendamento del Governo la norma sul rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale. Lo scorso lunedì questa norma è stata trasformata alla Camera, in Commissione agricoltura, in un disegno di legge; al fine di ottenere una rapida approvazione, la Commissione ha avviato la procedura per il trasferimento in sede legislativa. Mi auguro fortemente che il Governo e le Commissioni diano parere favorevole per risolvere una volta per tutte un problema che si trascina ormai da mesi.

Concludo signor Presidente, onorevoli colleghi, preannunciando, a nome della Südtiroler Volkspartei, per i motivi appena elencati, il nostro voto di astensione. (*Applausi della senatrice Thaler Ausserhofer*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carlino. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, voglio esprimere, prima di entrare nel merito del provvedimento in esame, la mia solidarietà ai miei corregionali, colpiti dal gravissimo terremoto di questi giorni, e il mio cordoglio per le tante vittime. Auspico che in una situazione come questa tutti noi ci impegniamo al massimo, lasciando per un attimo da parte le polemiche e i distinguo politici, per fare in modo che alle popolazioni colpite arrivi in breve tempo tutto il necessario sostegno materiale e morale affinché, passati i giorni del dolore e del lutto, l'Abruzzo tutto possa rialzarsi e ricostruire quello che la forza della natura ma anche, lasciatemelo dire, la superficialità dell'uomo che in nome del profitto non ha seguito le dovute norme, hanno raso purtroppo al suolo. Nonostante la crisi in atto, è necessario trovare subito le risorse e agire in fretta affinché non capiti, come in altre regioni colpite da catastrofi analoghe, che una volta scomparsa la notizia dai giornali ci si dimentichi dei sopravvissuti.

Tornando al provvedimento in discussione, devo purtroppo stigmatizzare le modalità d'intervento del Governo rispetto a questa crisi. Siamo di fronte al trentacinquesimo decreto varato da questo Governo e alla quindicesima richiesta di fiducia in 11 mesi, sommando quelle della Camera e del Senato. Una decretazione utilizzata spesso senza che ci siano la necessità e l'urgenza previste per questo tipo di provvedimento. Ancora una volta, in un momento così delicato per il Paese, si impedisce al Parlamento di dare il proprio contributo tramite un'ampia discussione, ed eventuali modifiche o integrazioni, a scelte importanti per la nostra economia.

Inoltre, il maxiemendamento introdotto alla Camera dei deputati lo ha reso un decreto *omnibus*, dal contenuto fortemente disomogeneo che va dalla rottamazione di auto e moto al finanziamento del Fondo di garanzia per le imprese, passando per i micro rimborsi per i risparmiatori Alitalia alle quote latte e agli ammortizzatori sociali. Un *pot-pourri* che va a modificare provvedimenti appena approvati e che ripropone parte di decreti scaduti come quello sulle quote latte che premia – l'ha già detto stamattina un mio collega – quei pochi allevatori che non hanno rispettato la legge e penalizza i tanti onesti.

L'atteggiamento di questa maggioranza su molti argomenti si dimostra fortemente contraddittorio. Voglio ricordare che solo la settimana scorsa questa Assemblea ha bocciato due mozioni: quella del mio Gruppo, l'Italia dei Valori, e quella del PD che si richiamavano agli impegni di Kyoto per contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici ed ha invece approvato una mozione che di fatto nega ciò che è stato riconosciuto dagli scienziati di indiscutibile fama dell'IPCC, la principale organizzazione internazionale in tema di cambiamenti climatici, che individuano nelle attività umane una delle cause principali del riscaldamento globale. Per contro, troviamo in questo decreto delle norme che potremmo definire ecologiche e che si richiamano a quelle varate dal Governo Prodi, come gli incentivi per la sostituzione dei veicoli inquinanti con altri meno inquinanti e l'incremento dei vigenti incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici e per l'installazione di impianti a metano o a GPL.

Peccato però che, all'articolo 5-*bis* dello stesso decreto, ci troviamo di fronte alla schizofrenia ambientale di questo Governo. Con questa norma, infatti, si riducono i vincoli per la conversione di vecchie centrali elettriche ad olio combustibile in nuove strutture a carbone, non solo per i nuovi progetti ma anche per i procedimenti già in corso come, ad esempio, la centrale di Porto Tolle all'interno del Parco naturale del Delta del Po.

È purtroppo risaputo che il carbone non è un combustibile amico dell'ambiente, a causa dell'acido solforico che forma con i fumi emessi dalle fornaci, per non parlare del fatto che tale norma prevede una deroga alle vigenti leggi regionali in materia, con buona pace dell'appena approvato federalismo. L'unico aspetto certo è che mentre in tutto il mondo il contrasto ai cambiamenti climatici e le politiche ambientali stanno diventando una delle voci maggiori dell'economia (basti pensare che in Europa sono già oltre 4 milioni i posti di lavoro legati alle politiche ambientali, alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alle bonifiche ambientali, e si prevede che entro il 2020 diventeranno 8 milioni), in Italia si negano i cambiamenti climatici e invece di legare le ragioni del lavoro e dell'economia a quelle dell'ambiente, si fa in modo che su questi temi l'Italia diventi il fanalino di coda non solo in Europa ma nel mondo.

Anche per quanto riguarda il lavoro, gli interventi del Governo non sono assolutamente sufficienti. Sembra che il Governo si sia accorto della gravità della crisi e dei suoi tragici effetti sui lavoratori solo dopo il recente Vertice dei Ministri del lavoro del G8, tenutosi qualche giorno fa in Italia. Purtroppo, i dati dell'OCSE parlano chiaro. Infatti, se i dati per il 2009 non sono confortanti, le previsioni per il 2010 sono veramente preoccupanti: ci sarà un ulteriore calo del PIL, un ulteriore calo della domanda interna e un aumento del tasso di disoccupazione, che raggiungerà il 10,7 per cento.

I dati resi noti ieri dall'INPS li abbiamo letti tutti e sono davvero impressionanti: solo nel primo trimestre del 2009 la richiesta di indennità di disoccupazione è aumentata del 45,9 per cento: 750.000 domande contro le 520.000 del 2008. Allo stesso modo, è aumentato il ricorso delle imprese alla cassa integrazione. La cassa ordinaria, infatti, nel solo mese di marzo ha avuto un vero e proprio *boom*, con un aumento del 925 per cento rispetto allo stesso periodo del 2008 e – pensate – del 589 per cento nel primo trimestre sempre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Interi settori nevralgici della nostra economia, come la metallurgia e l'edilizia, stanno ricorrendo alla cassa integrazione in modo esponenziale.

Non è pensabile affrontare una crisi di questa portata senza prevedere interventi strutturali in materia di lavoro, a partire – continuiamo a ripeterlo – da una riforma organica degli ammortizzatori sociali: fino ad oggi ci sono stati solo interventi frammentari. Con questo provvedimento sugli ammortizzatori sociali in senso stretto si va verso un piccolo miglioramento della cassa integrazione in deroga, ma siamo lontanissimi dalla richiesta che si introduca un ammortizzatore di tipo universale.

È inoltre vero che viene salvaguardata l'autonomia contrattuale delle organizzazioni sindacali, ma avremmo voluto che il Governo avesse previsto, per gli accordi sulle crisi da affrontare con la cassa integrazione in deroga, degli incentivi per mantenere in attività la gran parte dei lavoratori interessati, evitando l'utilizzo della cassa integrazione a zero ore e promuovendo i contratti di solidarietà, come abbiamo sottolineato nella nostra mozione.

Anche per i co.co.pro. c'è un miglioramento, ma si mantengono le diversità strutturali di trattamento rispetto agli altri contratti; la loro natura di contratti di lavoro dipendente, dissimulati sotto la veste del lavoro atipico, purtroppo rimane tutta. Sempre all'articolo 7-ter, al comma 7, è previsto un *bonus* previdenziale a favore delle imprese non in crisi che assumano lavoratori sospesi o estromessi dal mercato del lavoro per crisi aziendale. L'interpretazione più pessimistica di questo comma porterebbe alla conclusione che tale beneficio spetterebbe solo alle aziende *ex* articolo 1 della legge n. 223 del 1991, *ergo* quelle con più di 15 dipendenti. Se così fosse, anche in considerazione del fatto che il sistema italiano delle imprese è costituito in prevalenza da piccole e medie imprese, si tratterebbe di una grande limitazione alla ricollocazione di manodopera, soprattutto in una fase storica come questa.

Siamo quindi davanti ad interventi frammentati e marginali che partono da una visione del Paese limitata, che non danno risposta a chi non ha abitazioni da ristrutturare o auto da acquistare ma che vorrebbe semplicemente lavorare e poter contare alla fine di ogni mese su un salario che gli permetta di vivere dignitosamente o sul sostegno economico nel momento in cui, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto e dal tipo di contratto stipulato, il lavoro purtroppo non lo ha più. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

VALLARDI (*LNP*). Signor Presidente, colleghi senatori, questo provvedimento tocca due importanti argomenti della nostra società, la crisi economica e le quote latte.

Per la crisi economica il provvedimento prevede una serie sostanziosa di iniziative, credo condivise da tutti, molto attese da parte del mondo economico, finalizzate a rilanciare e a sostenere l'economia, dando in questo modo una grande mano a sostegno dell'occupazione.

Quanto alle quote latte, ricordo che si tratta di una vicenda che ormai da 25 anni, dal 1984, quando iniziò il percorso a livello di Comunità europea, suscita problemi e contrapposizioni, che hanno inevitabilmente diviso il mondo dell'agricoltura. Chi all'epoca se ne occupò non brillò certamente per efficienza, capacità, conoscenza dell'argomento e lungimiranza economica.

Allora, quando non emettere un documento fiscale atto all'identificazione era una cosa normale, era una prassi, fu fatta una ricognizione, una valutazione della produzione lattiera, una specie di censimento produttivo,

ignorando forse volutamente, forse anche per errore, una miriade di piccole e piccolissime imprese che producevano latte a livello artigianale. Quelle imprese, però, tutte quante assieme facevano una massa critica di oltre il 40 per cento della produzione totale. Non so se questi agricoltori allora furono volutamente ignorati dal Governo Craxi, che aveva maggiore interesse a sostenere le produzioni industriali a discapito di quelle agricole. A noi quel che interessa oggi è che purtroppo subiamo ancora le conseguenze dei risultati di quegli accordi. Questo perché metà del latte che consumiamo proviene dall'estero, cioè lo importiamo, rinunciando quindi ad una grande risorsa di produzione del nostro Paese e alla qualità del nostro latte. Questo lo capiamo vedendo spesso e volentieri che sui titoli dei giornali si parla di sequestri di latte da parte della Guardia di finanza, latte che, senza alcun tipo di certificazione, entra illegalmente nel nostro paese. Credo che da parte di tutti vada riconosciuto il gran lavoro dei ragazzi della Guardia di finanza che svolgono ottimamente il loro compito.

Per quanto ci riguarda, lo sappiamo tutti, ce lo insegnano già alle scuole elementari, l'Italia non è che di risorse naturali e di materie prime ne abbia moltissime. Tra gli altri Paesi c'è chi ha il petrolio, chi il carbone, chi il gas naturale, chi i minerali. Noi invece cosa abbiamo in grande quantità? Un clima temperato, un territorio generoso, la grande capacità e la bravura dei nostri agricoltori. Ma nonostante questa sia la verità di fondo, nel 1984 il ministro Pandolfi chiuse in sede europea un accordo dimostratosi poi devastante per le nostre aziende agricole.

Fu allora che iniziò questa triste storia. Fu allora che iniziò la genesi delle quote latte. Oggi stiamo cercando di sistemare le cose, non con le solite parole e la solita demagogia politica, ma con i fatti concreti, con la sostanza e la concretezza del lavoro e dei risultati ottenuti dal ministro Zaia a Bruxelles. Con questo decreto – lo abbiamo detto diverse volte – riusciamo a distribuire 640.000 tonnellate di quote latte, pari al 6 per cento della produzione. Una notevole quantità, ottenuta grazie al lavoro del Ministro che finalmente ha spostato l'attenzione della Comunità europea verso la nostra agricoltura.

Un provvedimento, questo, che è una risposta con i fatti a chi critica, sempre e costantemente, speculando sulle difficoltà di tante aziende agricole che rischiano di chiudere la loro attività. Alla Lega non interessa il percorso istituzionale, non interessa se è giusto o corretto parlare di quote latte insieme agli incentivi per la rottamazione, non interessa se questo viene fatto con un decreto piuttosto che con un disegno di legge. A noi interessa il bene dell'agricoltura, il bene dell'economia; a noi interessano le oltre 17.000 aziende che beneficeranno, a vario titolo, di questo provvedimento... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Vallardi.

VALLARDI (LNP). Concludo velocemente. A noi interessano le agevolazioni contributive per le zone svantaggiate; a noi interessano in parti-

colare le zone di montagna; interessa il Fondo di garanzia per chi ha acquistato le quote in passato; a noi interessano le oltre 8.400 aziende, che purtroppo rischiano concretamente di chiudere. Oggi, invece, queste aziende possono salvarsi da un sicuro fallimento dilazionando il loro debito. Sicuramente manca il Fondo di solidarietà, lo abbiamo detto un po' tutti, ma anche per quanto riguarda quest'ultimo nei prossimi giorni credo che troveremo una soluzione. In Commissione agricoltura abbiamo già trovato l'accordo. Il futuro passa comunque attraverso una revisione verso l'alto dei prezzi dei prodotti agricoli.

Credo che di fondamentale importanza sia il vertice dei Ministri dell'agricoltura che si terrà tra una decina di giorni, finalmente in Italia, e che ritengo sia un passo importantissimo verso risultati concreti. Questo non era mai successo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Vallardi, la prego di concludere davvero perché ha avuto a disposizione oltre un minuto in più.

VALLARDI (LNP). Concludo, signor Presidente, affermando che questa è la politica del fare e per questo motivo la Lega Nord voterà a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbolini. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, il dibattito di questa giornata è segnato – non poteva essere diversamente – dalla mestizia per i tragici eventi occorsi in Abruzzo. Tuttavia, se riflettiamo e pensiamo a questa giornata, c'è anche uno svuotamento, uno svinimento del ruolo di quest'Aula. Se non vado errato, ci troviamo per la sesta volta a discutere di un provvedimento di misure urgenti in campo economico, senza avere avuto alcuna possibilità di interagire nel merito sui contenuti di quel provvedimento. Con l'apposizione della fiducia ci viene negato persino lo spazio per la discussione e l'accoglimento di un ordine del giorno, magari a tutela degli azionisti di Alitalia, così fortemente e brutalmente tartassati dalle disposizioni dell'articolo 7-*octies*.

C'è un problema. Non è il Parlamento che non funziona (ci aspettiamo una delle solite intemerate): ieri, ad esempio, la 6ª e la 10ª Commissione riunite, pur nel breve spazio consentito per poter discutere su alcuni emendamenti, hanno svolto un confronto approfondito, con spunti interessanti. È il Governo, è la sua maggioranza che stanno sminuendo il ruolo di questo ramo del Parlamento, privandosi della possibilità di ottenere contributi, apporti, quello sforzo comune, solidale e coeso, necessario per fronteggiare una situazione di grande difficoltà, come quella che il nostro Paese sta attraversando.

Venendo al merito, riteniamo condivisibili alcune misure contenute nel provvedimento, mentre altre sono del tutto da rigettare, ma denunciando la loro inadeguatezza rispetto alla criticità dei problemi da affron-

tare. Non voglio farla lunga citando molti dati, ma gli ultimi riferimenti dell'ISTAT parlano da soli. A gennaio, gli ordinativi hanno fatto registrare un segno negativo del 31 per cento rispetto a 12 mesi prima. La stessa sorte riguarda il fatturato che è sceso di circa il 20 per cento su base annua. Le previsioni OCSE per il 2009 calcolano una contrazione del prodotto interno lordo del 4,2 per cento, mentre le stime della Confindustria si attestano al 3,5 per cento. Le suddette stime vanno tutte nel segno di peggiorare le previsioni che erano state orientativamente collocate tra il 2 e il 2,5 per cento di calo.

È una situazione grave per la quale non bastano la fantasia e la volontà, ma sono necessari interventi decisivi, una visione organica e una strategia compiuta, nonché strumenti e risorse di sostegno per una vera riforma degli ammortizzatori sociali. È necessario un intervento che aiuti la liquidità e il credito delle piccole e microimprese, e un sostegno forte – com'è stato ripetuto in diversi interventi – sul piano degli investimenti, soprattutto al fine di porre in condizione gli unici soggetti che – com'è documentato – sono in grado di spendere e accantierare rapidamente (gli enti locali) di poter utilizzare le risorse che hanno a disposizione e che non possono essere messe in gioco per un rispetto formale del Patto di stabilità.

Certo, viene spesso opposto alle nostre argomentazioni – ed è stato così anche ieri in Commissione – che vi sono problemi di copertura finanziaria. L'obiezione è legittima, dacché noi di conti pubblici e di rigore finanziario ce ne intendiamo, visto che abbiamo contribuito in diverse circostanze al risanamento dei conti pubblici con significativi risultati, anche se non sempre ci sono stati riconosciuti.

Il problema del debito è importante, ma allo stesso tempo bisogna interrogarsi su come possano tenere i nostri conti senza fare politiche anticicliche di investimenti e di sostegno alla domanda e alle imprese. In altri termini, pensiamo che non si uscirà dalla crisi, riducendo al massimo i danni sociali e quelli relativi al patrimonio industriale del Paese, se non si fa attenzione a recuperare la capacità di tenuta del Paese, della sua solidità di insieme, del suo tessuto delle micro e medie imprese e della capacità lavorativa e professionale. Non sarà neanche possibile garantire la tenuta dei conti pubblici, e questo mi pare assolutamente evidente.

D'altronde, gli indicatori economici rivelano che il rapporto deficit-PIL è in aumento e che anche l'indebitamento ha ripreso a crescere. Ovviamente, se a ciò si aggiunge una perdita di valore produttivo e di risorse umane, professionali e d'impresa, l'insieme di queste componenti ci consegna ad un futuro che non può essere considerato sereno.

Ci vuole una strategia e non un profilo minimalista. Al contrario, si ha l'impressione che il Governo rincorra la crisi, cercando di tamponare le falle che di volta in volta la stessa crisi genera, invece che prevederne e governarne l'andamento. Nella crisi c'è anche un fattore tempo che è decisivo e c'è un altro aspetto molto importante che concerne il profilo degli interventi. Ad esempio, va bene l'intervento sulle automobili, al pari di altri interventi, ma sono tutte misure che scontano l'effetto annuncio e

provocano anche dei danni: il crollo degli ordinativi a gennaio è compensato dalla ripresa, ma avrebbe potuto non verificarsi se si fosse adottata la misura più tempestivamente, e lavoratori e indotto avrebbero potuto risentirne meno.

Vi è poi una serie di misure contorte. Non capisco la ragione di questo modo di legiferare così strano: alcune misure possono sortire esiti paradossali. Ad esempio, non per farvi sorridere, ma per mettere in evidenza che non sono rilievi da poco conto, pensate all'acquisto agevolato di un mobile di antiquariato con la semplice sostituzione di un tubo del gas in un appartamento per motivi di sicurezza: vi pare che abbia un senso questa logica? Oppure, alcuni meccanismi possono portare ad abusi impossibili da scoprire, come l'acquisto agevolato di un bene per conto terzi da parte di chi effettua ristrutturazioni edilizie.

Vi è poi un tema più generale che attiene alle ristrutturazioni edilizie e che è stato richiamato anche con riferimento alla questione del piano casa: dobbiamo affermare una serie di interventi che si muovano soprattutto nella logica dell'economicità, dell'ecosostenibilità e della tutela dell'ambiente. Mi pare che questo profilo e questa intenzione non emergano.

Così come non emergono con chiarezza, ad esempio, i provvedimenti relativi all'agevolazione sui distretti. Anche in questo caso si cambia una norma che è stata corretta con il decreto-legge n. 112 del 2008. È davvero uno stillicidio normativo, un labirinto in cui ci si perde, con contraddizioni continue. Ad esempio, da un lato, con riferimento alla definizione dei distretti si ripristinano alcune norme che erano nella versione originaria della legge finanziaria 2006, poi modificate nel decreto-legge n. 112 che ora si modifica di nuovo, estendendo così la possibilità del consolidato e del concordato preventivo triennale anche alle imprese IRPEF e non solo IRES e anche ai tributi dovuti a livello locale; dall'altro, si estende tale agevolazione anche alle reti delle imprese e delle catene di fornitura, estensione che era stata adombrata, ma poi esclusa, nella stesura del decreto-legge n. 112.

A fronte delle complessità e delle problematiche giuridiche, amministrative, economiche e contabili che emergeranno in fase di attuazione della norma, si prevede un tetto di soli 10 milioni di euro per il 2009 e di 50 milioni annui per gli anni successivi. E allora, delle due l'una: o il gioco non vale la candela o si vuole di fatto introdurre l'ennesima scappatoia fiscale per le imprese, posto che «in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio» (articolo 3, comma 2).

Anche da questa impostazione e da queste misure, come da altre contenute nel decreto, emerge uno spaccato utile a delineare la strategia con cui il Governo si pone nei confronti del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale: ci sono misure lasche e il messaggio mandato, strizzando un po' l'occhio, è che «chi può, si arrangi».

A dire il vero, questo provvedimento è anche un segnale di risipiscenza, perché si introducono, all'articolo 7, severe misure sanzionatorie nel caso le imprese, ad esempio nella compensazione dei crediti, si com-

portino in maniera non corretta. Certo, le grida vanno bene e i controlli anche, perché sono previsti controlli severi per accertare comportamenti eventualmente non lineari. Ma forse sarebbe stato meglio non cancellare le misure che un altro Governo e un altro Ministro, qualche tempo fa, avevano introdotto, ad esempio l'obbligo di comunicazione preventiva per poter compensare crediti di imposta superiori ai 10.000 euro, misura che aveva trovato la sua motivazione nella dinamica molto accentuata di quelle compensazioni, a fronte della consapevolezza che i più importanti meccanismi di frode in campo IVA consistono proprio nel rendere possibile la detrazione dell'imposta all'acquirente, pur a fronte di un'IVA non versata dal venditore.

Sarebbe importante pure recuperare altre misure, come quella della limitazione nell'uso dei contanti e degli assegni, la tracciabilità dei pagamenti, la tenuta da parte dei professionisti di conti correnti dedicati, la solidarietà in materia di versamento di contributi e ritenute tra committente, appaltatore e subappaltatore.

Ho richiamato questi temi perché, in una situazione di difficoltà, il tema della giustizia e dell'equità nel trattamento fiscale è un dovere, non solo nei confronti dei cittadini che sono in condizioni di sofferenza nel loro potere di acquisto, ma anche nei confronti delle imprese, perché tra un'impresa che si comporta lealmente nei confronti del fisco ed una che si comporta in maniera impropria c'è una concorrenza sleale, che deprime l'impresa che normalmente è più sana e corretta, che andrebbe invece sostenuta.

Mi auguro che arrivi finalmente il tempo in cui il Ministro dell'economia consegna al Parlamento quel rapporto, cui è tenuto da un obbligo di legge, circa i risultati del contrasto e della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, e che sia finalmente possibile in quest'Aula condurre una discussione seria, approfondita e di merito per prendere misure che vadano nella direzione di qualificare l'azione del Ministero e delle Agenzie competenti nel contrasto all'evasione e all'elusione, per restituire risorse che possono servire a ristorare i cittadini, abbassare la pressione fiscale e sostenere il sistema dell'economia e delle imprese nel nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.

COSTA (*PdL*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, un pensiero affettuoso ai fratelli della terra d'Abruzzo, per i quali questa sera siamo impegnati ad essere seri come si conviene e severi come necessario.

Per fortuna, in fase costituente, fu inventato il decreto-legge, altrimenti, nonostante la buona volontà del Parlamento e della Presidenza, avremmo avuto bisogno di più tempo, dappoiché il provvedimento originario è del 10 febbraio e siamo sul punto di approvarlo con un voto di fiducia necessitato, che il Governo avrebbe voluto evitare, ma al quale

evidentemente ricorre nell'interesse superiore della Nazione e del processo legislativo, ad esso connaturale e necessario.

È appena il caso di dire che ognuno di noi, in queste circostanze, sarebbe tentato di dire di tutto a proposito delle risorse mancate e del fabbisogno esagerato, ma noi dobbiamo sostenere, come si conviene ad ogni buon padre di famiglia, che si farà il possibile, nei limiti delle risorse disponibili, con la consapevolezza che nessuno Stato, nessun Governo e nessun Parlamento può fare quanto un intero popolo e un intero sistema produttivo. Il Governo può intervenire, aiutare, supportare, ausiliare, ma il compito di uscire dalla crisi spetta all'esercito di lavoratori e di imprenditori applicati nel settore del lavoro subordinato o autonomo e in quello del lavoro d'impresa.

Il Governo è meritevole e di esso apprezziamo l'ansia e la frenesia con le quali, nei limiti del possibile, si appresta di volta in volta a soccorrere questo sistema produttivo e il nostro popolo nei suoi bisogni. È per questo motivo che, nell'ultimo periodo, di concerto con i colleghi dell'opposizione, abbiamo esaminato non uno, ma molti provvedimenti che vanno nella direzione di affrontare l'emergenza. E ne esamineremo anche altri, considerato che le risorse sono sempre molto limitate e i compiti governativi non sono certo ampi come quelli che appartengono a tutto il sistema produttivo.

Il quesito che in questo momento è d'uopo porsi è il seguente: i provvedimenti adottati il 10 febbraio, quando è stato emanato il decreto-legge, erano necessari? Nel titolo del provvedimento, si parla di misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. Sono quei settori in cui è prevalente il costo della manodopera e ciò accade non soltanto in Italia, ma in tutte le economie cosiddette mature, cioè quelle occidentali.

Con altri provvedimenti, ci siamo occupati del TAC, il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; oggi interveniamo a favore di altri settori, quali quelli dell'automobile, dei mobili e degli elettrodomestici. Si tratta proprio dei beni per i quali la domanda interna è spesso necessitata e sollecitata dal bisogno delle famiglie. Anche altri settori avranno bisogno di aiuto, ma potremo individuarli con i prossimi provvedimenti, quando le loro esigenze si mostreranno con virulenza.

Nel provvedimento, sono affrontati anche argomenti di natura strategica, come la tassazione ai fini dell'applicazione dell'IRES per distretti produttivi e redditi d'impresa. È un istituto nuovo nel sistema della tassazione, che spinge ad una solidarietà che poteva germogliare soltanto in un momento di bisogno. Infatti, se si fosse applicato questo istituto in tempi ordinari, a mio avviso, ci sarebbero stati problemi, perché sarebbe stato impossibile trovare aziende, situate in un distretto o facenti parte di una rete, disponibili a mettersi insieme per compensare le perdite e gli utili, i crediti e i debiti d'imposta. Oggi, invece, in questo stato di necessità, è probabile che possa germogliare una solidarietà, per così dire, di ordine fiscale e compensativa. Se ciò accadrà, questo istituto potrà rimanere anche in futuro, quando le condizioni saranno diverse, quando l'Italia avrà ripreso il cammino, quando sarà possibile utilizzare tale istituto in modo

non necessitato ma spontaneo e generoso, per mettere a sistema grandi aree del nostro Paese, dove proliferano la piccola e la piccolissima impresa, che potranno avere grande successo solo con la logica del distretto e delle reti, essendo costrette dalla globalizzazione ad essere sì virtuose, per la capacità di conseguire economie di scala, ma certamente poco competitive, rispetto alle grandi realtà industriali ed aziendali. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Vi è poi la questione della scissione e della fusione. Il Governo ha eliminato, per questo periodo, il ricorso ai principi contabili internazionali; ha consentito che per questo esercizio non si debba necessariamente valutare i titoli al prezzo corrente, altrimenti avremmo dovuto mettere in liquidazione tutte le aziende d'Italia. Con questo provvedimento, dunque, il Governo ha consentito che, in sede di fusione e di scissione delle aziende, che sono operazioni indispensabili per irrobustire il sistema produttivo, sia possibile rivalutare a fini fiscali i beni strumentali e immateriali, nei limiti di 5 milioni di euro (si tratta sempre di media, piccola e piccolissima impresa). Solo la rivalutazione dei cespiti può consentire una capitalizzazione senza apporto di mezzi, nella logica di una riconsiderazione del maggior valore rispetto a quello risultante dal bilancio.

Vi è ancora la rivalutazione sostitutiva dell'immobile, anche questa molto virtuosa e positiva, e la SACE, questa sorta di garanzia che sembra essere per le imprese ordinarie analoga alla garanzia dei consorzi fidi che abbiamo suggerito anche in sede europea. E non molto tempo fa, in occasione dell'Assemblea parlamentare euromediterranea, ai Paesi meno dotati che si lamentavano ho suggerito di guardare con attenzione alla virtuosità dei consorzi fidi, una realtà tipicamente italiana, che ci mette nelle condizioni di sperare che prima o poi saremo i primi nella logica di una ripresa.

Si annoverano inoltre misure urgenti a tutela dell'occupazione: sappiamo che lavoro sta facendo il ministro del *welfare* Sacconi, con il sostegno – che non si poteva mai immaginare si potesse dare – ai fini della attivazione degli ammortizzatori sociali. Non so quale provvidenza, quale «befana» ci stia dando tutti questi mezzi, però, vero è che questo Governo li ha cercati e trovati. Mai era accaduto che si aprisse la cassa integrazione a tutto e per tutto. Allora ben venga questa azione del Governo e ringraziamo questi uomini che oggi ci stanno dando la gioia di essere all'altezza della situazione.

Segue l'attivazione dei fondi per le imprese innovative, per l'intervento nel capitale di rischio e per la capitalizzazione del settore produttivo italiano, che è anemico. Non scordiamoci che rispetto alla Germania, alla Francia ed all'Inghilterra, il bilancio delle nostre aziende per due terzi e è costituito da capitale di terzi e per un terzo soltanto di capitale proprio, quando esiste. Ancora cito l'aiuto al sistema dei trasporti, la disposizione a favore delle piccole e medie imprese, le quote latte.

Quanto affetto, signor Ministro, ci lega a voi ed al settentrione ed agli amici delle quote e del settore zootecnico. Sappiamo bene che prestate anche attenzione al settore dell'olio, dei prodotti del Mezzogiorno d'Italia. E apprezziamo l'attenzione che avete riservato alla traslazione

del termine dal 31 marzo al 31 dicembre per le agevolazioni previdenziali. È una soluzione che noi ci aspettiamo possa diventare permanente e a regime perché solo così quella solidarietà nazionale, di cui siamo portatori – e ve lo garantisco come uomo che viene da Capo di Leuca – possa germogliare di più anche nei vostri cuori dove sappiamo che già esiste. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Per quanto riguarda la riduzione della spesa pubblica e della pressione fiscale, signori, ho detto all'inizio che non possiamo pretendere di risolvere in queste Aule i problemi che un popolo intero deve e può risolvere come accadde col miracolo italiano. Tutto ciò può accadere soltanto se saremo sempre attenti, unanimemente attenti alla contrazione della spesa pubblica. Per quella via si può sperare in una riduzione della pressione fiscale che sola consente l'elevazione della barca Italia al di sopra di quella che i naviganti chiamano linea di galleggiamento, così da metterla nelle condizioni di non essere a livello dell'acqua e di poter navigare per raggiungere porti nuovi e più sicuri.

Altri interventi sono per la pianificazione urbanistica: con quanto favore l'Italia guarda a quel provvedimento che il Presidente del Consiglio ha annunciato e che il Governo ha adottato nel cosiddetto piano casa!

Questo provvedimento ci libera dai lacci e laccioli del nostro apparato pubblico che, pur nella generosità dei lavoratori dipendenti degli enti locali, ha inchiodato il Paese, impedendogli di poter realizzare qualunque iniziativa nel settore della diportistica. E parlo di un settore che per noi – che abbiamo le coste che non hanno né la Spagna né la Francia – potrà diventare il settore trainante che solo ci potrà mettere nelle condizioni di produrre beni e servizi laddove esiste la manodopera, sicché la gente possa non emigrare più, così da non essere costretti ad erigere monumenti all'emigrante, così come accade o è accaduto in molte parti d'Italia.

Allora, signori: fiducia a questo Governo. L'atto di questa sera non è un atto di fede, ma di convinta applicazione delle norme. Guai se non si facesse presto. Facciamo presto, e certamente le istanze e le aspettative che sono anche nei colleghi dell'opposizione, ma che sono in fondo in fondo di tutti gli italiani non saranno disattese. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giuliano. Ne ha facoltà.

GIULIANO (*PdL*). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, l'attuale scenario economico internazionale sta ponendo nuovi e difficili problemi ai Governi, stretti tra l'esigenza di perseguire una ripresa del ciclo economico, il superamento della crisi finanziaria dei mercati e l'esigenza di mantenere una linea di finanza pubblica rigorosa e lungimirante. In tale contesto, i provvedimenti assunti fino ad ora dal Governo italiano appaiono sicuramente positivi; essi, infatti, sono stati avallati anche dall'Unione europea, la quale ha invece dovuto avviare procedure di

infrazione nei confronti di altri Stati membri, che non hanno tenuto in debita considerazione i vincoli comunitari.

Di sicuro la crisi internazionale non è ancora cessata, né purtroppo sono certi i tempi di uscita dalla medesima e di ripresa del ciclo produttivo. Permane, quindi, l'esigenza di definire ed attuare ulteriori misure, in favore sia delle imprese che dei lavoratori. Tale esigenza è tanto più profonda in quanto l'attuale crisi non solo è grave, ma è anche lunga, e sono, dunque, messe a dura prova sia la solidità e la vita stessa delle imprese sia la possibilità delle famiglie di riuscire a mantenere un livello di vita accettabile e dignitoso, così come prevede la nostra Carta fondamentale.

La fase negativa, peraltro, si innesta in un quadro strutturale che presenta ancora noti problemi, come quello della disuguaglianza tra il Centro Nord ed il Sud del Paese (basti pensare al fatto che, ormai da molti anni, il reddito *pro capite* meridionale non si sposta più da una quota pari al 56 per cento di quello del Centro Nord).

L'azione del Governo italiano si sta sviluppando, com'è necessario che sia, lungo diverse direttrici. Vi è, in primo luogo, una ripresa degli investimenti pubblici nelle infrastrutture e nelle grandi opere, in base, in particolare, ai finanziamenti definiti nella seduta del CIPE dello scorso 6 marzo. In secondo luogo, si assiste alla rimessa in moto dei mercati dei beni di consumo durevoli, mediante le misure di cui al presente decreto-legge. In terzo luogo, è stato posto in essere un aiuto al sistema del credito, anche attraverso il meccanismo della sottoscrizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di obbligazioni emesse da banche italiane. Si è poi proceduto all'adozione di una delega per il riordino della disciplina del pubblico impiego, la cui attuazione può determinare il recupero di rilevanti margini di competitività ed un elevamento della qualità dei servizi in favore dei cittadini e delle imprese.

Vi è, infine, un potenziamento degli ammortizzatori sociali, che, come noto facevano parte del collegato alla finanziaria, poi stralciato ed inserito in questo provvedimento, stanti le ragioni di urgenza che giustamente hanno portato a dirottarlo verso questo decreto-legge. A proposito di ammortizzatori sociali, occorre, in primo luogo, sottolineare che la strategia seguita dal Governo è volta a tutelare, al contempo, i lavoratori ed il sistema produttivo, promuovendo, in particolare, il ricorso ad ammortizzatori sociali che non siano automatici e deresponsabilizzanti; la continuità del rapporto di lavoro con le imprese in difficoltà, anche attraverso l'ammissione di proroghe della durata della sospensione, in deroga alla disciplina ordinaria; l'ampliamento dell'ambito di applicazione degli interventi.

Con il decreto-legge n. 185 del 2008 sono state poste in essere una serie di misure, in particolare quelle relative all'estensione degli ammortizzatori a categorie di lavoratori fino ad ora sprovviste di tutela, come gli apprendisti e i collaboratori in forma coordinata e continuativa (riguardo a questi ultimi il decreto ha preso in considerazione i lavoratori a progetto operanti in regime di monocomittenza, i quali sono quelli più assimilabili alla condizione sociale ed economica del lavoratore dipendente); all'introduzione di un indennizzo mensile (fino al compimento

del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia) per gli esercenti attività commerciali, di età superiore a 62 anni (o a 57 per le donne), in caso di cessazione definitiva dell'attività; alla previsione, in via transitoria, della possibilità di concessione, in favore dei lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità, di un trattamento equivalente a quest'ultima.

Il decreto n. 185 ha inoltre enunciato in termini generali il principio che ogni trattamento di sostegno al reddito è subordinato – e questo mi sembra un fatto assolutamente nuovo – alla condizione della disponibilità immediata al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Il combinato disposto dei due provvedimenti costituisce un intervento di grande rilevanza, che consente di attivare risorse pari a 8 miliardi di euro per il biennio 2009-2010 e di sviluppare una politica nel campo degli ammortizzatori sociali improntata sia alla sussidiarietà verticale (tra Stato e Regioni) sia alla sussidiarietà orizzontale (infatti, il decreto n. 185 prevede il pieno coinvolgimento degli enti bilaterali, in alcuni casi anche subordinando la concessione dei benefici alla condizione di un intervento integrativo da parte degli enti suddetti).

Tale linea di intervento è ora sviluppata dal decreto-legge n. 5 in esame, il quale, in materia di ammortizzatori sociali, provvede a semplificare le procedure di concessione del pagamento diretto, da parte dell'INPS, degli interventi di integrazione salariale; a modificare – al fine di adeguarla alle specifiche esigenze dettate da questa crisi – la disciplina per il 2009 della concessione o della proroga di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa ordinaria; a subordinare in via immediata alcune tipologie di indennità di disoccupazione all'intervento integrativo degli enti bilaterali; a raddoppiare, infine, per il 2009, l'importo dell'ammortizzatore sociale per i lavoratori a progetto operanti in regime di monocomittenza.

È opportuno, infine, sottolineare – e concludo, signor Presidente – che il decreto-legge n. 5 completa la revisione della disciplina del lavoro accessorio, già avviata con il decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito. Tale revisione è intesa ad ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto e a sperimentare, in tal modo, ulteriori forme di flessibilità nel mercato del lavoro.

Per questi motivi, daremo senz'altro la nostra fiducia al Governo su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo e sospendo la seduta fino alle ore 19, quando, come preannunciato, avranno inizio le dichiarazioni di voto.

(La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 19,02).

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Signora Presidente, signori del Governo, il provvedimento in esame e la complessiva vicenda del suo *iter* costituiscono una tappa fondamentale nella definitiva espropriazione del Parlamento e, mi dispiace constatarlo, sanciscono l'assoluta inutilità di questo ramo del Parlamento. In altre parole, si anticipa con i fatti la riforma costituzionale che pone fine al bicameralismo perfetto, trasformando il Senato della Repubblica in un organo dal carattere meramente consultivo.

Questa affermazione poggia su dati di fatto inoppugnabili. In primo luogo, il decreto-legge giace da quasi due mesi alla Camera, dove è stato approvato con l'apposizione della fiducia, e il Senato è costretto, sempre con la fiducia, ad approvarlo in due giorni, pena la decadenza del decreto-legge stesso. Ciò si traduce non solo nell'impossibilità di garantire il dettato costituzionale, ma anche nel disattendere l'attuale Regolamento del Senato che prescrive per l'approvazione dei provvedimenti un attento esame e un'ampia discussione, sia in Commissione sia in Aula.

In secondo luogo, con il maxiemendamento, si inseriscono surrettiziamente le norme del decreto-legge sulle quote latte per superare le difficoltà politiche legate alla sua conversione in legge. Sembra quasi di assistere al gioco delle tre carte, il gioco che serve ad ingannare i gonzi, senza considerare la più seria obiezione della mancanza di copertura del provvedimento sulle quote latte che ne mette in pericolo la promulgazione.

Ricordiamo, inoltre, che con quel decreto-legge gli allevatori del Mezzogiorno, che si sono comportati virtuosamente e nel rispetto dei vincoli, sono costretti a subire i comportamenti scorretti di taluni allevatori del Nord, cosa di cui il Governo mena gran vanto.

Faccio poi riferimento, nel merito del provvedimento, ad un punto per noi essenziale relativamente all'utilizzo delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate. Già con il maxiemendamento oggetto della fiducia, in cui si inseriscono le norme relative all'assegnazione delle quote latte del decreto-legge incentivi, si prevedeva di rifinanziare il Fondo di solidarietà destinato agli incentivi assicurativi, con 90 milioni di euro sottratti ai

fondi FAS. E per fortuna in questo caso è intervenuta la Presidenza della Camera che ha scongiurato tale eventualità.

Non altrettanto è avvenuto per l'articolo 8-*octies* che proroga le agevolazioni previdenziali in agricoltura – una proroga del resto necessaria – ma che comunque viene finanziata prelevando 103 milioni di euro sempre dai fondi FAS.

Ma la perla di questo decreto-legge è lo sconsiderato saccheggio della quota dei fondi previsti vincolati al sostegno e al rilancio delle aree meridionali. Si tratta di un vero e proprio «riciclaggio di risorse» al quale si procede attraverso l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge anticrisi dello scorso anno che interveniva sul criterio di ripartizione territoriale delle risorse, richiamando esplicitamente il vincolo di destinazione dell'85 per cento delle risorse alle Regioni del Mezzogiorno e del 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.

Si introduce sostanzialmente un meccanismo che consente la «pulizia» di risorse che possiedono un obbligo di impegno e di distribuzione territoriale, sancito dalla legge istitutiva del FAS che, una volta stanziata e non ancora impegnata dalle Regioni o dallo Stato, ritornano al Fondo, ma questa volta ripulite, appunto, dalla zavorra costituita, secondo il Governo, dal vincolo di ripartizione dell'85 per cento al Mezzogiorno e del 15 per cento al Centro-Nord.

Sto parlando di ingenti risorse, che ammontano probabilmente a circa 8 miliardi di euro, secondo l'analisi presentata dal Servizio studi della Camera dei deputati, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008, assegnate dal CIPE al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in base ai principi stabiliti dall'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza alcun vincolo territoriale, ma con la curiosa postilla che su tale accordo non risulta essere stata raggiunta alcuna intesa formale, come si evince dagli atti ufficiali della Conferenza.

C'è quindi un problema formale molto serio: l'accordo non è munito dell'intesa prevista dalla Conferenza Stato-Regioni. A questo punto una domanda sorge spontanea. A chi andranno queste risorse? Quale sarà la loro destinazione? Verrà avvantaggiata ancora una parte del Paese e sarà ancora il Sud ad essere svantaggiato? Quel Sud, ricordiamolo, sottosviluppato che, oltre ad essere stato sempre penalizzato e non sufficientemente sostenuto in passato, deve ora affrontare una gravissima crisi economica, che è crisi anche per noi, con un sistema produttivo, infrastrutturale e sociale debolissimo, senza adeguata attenzione da parte del Governo che continua a non offrire risposte soddisfacenti alle richieste di quest'area del Paese alla quale, sin dall'inizio della legislatura, ha deliberatamente sottratto e tagliato cospicue risorse economiche.

A tal riguardo, quindi, noi del Movimento per l'Autonomia ci aspettiamo dal Governo impegni concreti e chiare risposte circa l'esatta entità delle risorse svincolate dal criterio di ripartizione, ma soprattutto quali Re-

gioni saranno penalizzate da questa restituzione forzata e l'ammontare dovuto da ciascuna Regione.

Per non parlare delle risorse del FAS, quota regionale, ancora formalmente attribuite alle Regioni del Sud, ma alle stesse, nella sostanza, non destinate dal CIPE, malgrado l'istruttoria completata positivamente dal Ministero dello sviluppo economico, competente per materia. Parliamo, per esempio, delle risorse del POR Sicilia, deliberate dal CIPE il 6 marzo, che ancora sono ferme e non vengono destinate.

Ma il saccheggio delle risorse destinate prioritariamente al Mezzogiorno non finisce qui. Nel decreto-legge che stiamo per votare sono ancora ingenti le risorse stornate: 400 milioni di euro per il 2009, da utilizzare per il finanziamento di interventi relativi ai settori dell'istruzione e per l'organizzazione di eventi celebrativi che, oltre che dal Fondo dei «conti dormienti», vengono prelevati dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); viene incrementata la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e questo può andar bene, ma è divertente pensare che perfino l'ulteriore finanziamento dell'operazione Alitalia viene pagata con fondi del FAS. Si istituisce, inoltre, presso la Presidenza del Consiglio, un nuovo fondo, denominato «Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale» che diventa destinatario delle risorse FAS, che ammontano a circa 9 miliardi di euro (delibera CIPE del 6 marzo).

Cosa nasconde l'istituzione di questo nuovo Fondo, che sembrerebbe una operazione di semplice *maquillage*, mentre in realtà il provvedimento non prevede nulla riguardo alla destinazione, all'utilizzazione e alla ripartizione delle risorse il cui utilizzo, mi dicono, è svincolato da qualsiasi programmazione, ma funziona discrezionalmente, a domanda, come uno sportello bancario privato?

In questa prima fase di legislatura, il Movimento per l'Autonomia si è impegnato in un'azione parlamentare molto forte con la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al fine di difendere il criterio di ripartizione Nord-Sud previsto dalla legge, avendo colto nell'azione del Governo una costante attitudine a utilizzare le risorse destinate al Mezzogiorno per fini, magari, di sostegno reale dell'economia nazionale nel suo complesso, in questa fase di crisi economica generale.

In sintesi, come nel 1860 l'Unità nazionale si finanziò con i soldi depredati al Sud e nel dopoguerra il processo di industrializzazione del Paese fu realizzato attraverso la migrazione forzata della forza-lavoro del Mezzogiorno, oggi si fronteggia la crisi economica di quel sistema finanziario, tutto allocato al Centro-Nord, con le risorse che erano destinate, sulla carta, a promuovere lo sviluppo delle regioni meridionali.

Il Governo più volte si è impegnato a recepire le sollecitazioni e le proposte che provenivano dal nostro Movimento, accogliendo ordini del giorno o introducendo esplicitamente nelle norme di legge il criterio di ripartizione che, a nostro avviso, sarebbe risultato ultroneo, stante il vincolo preciso insito nell'istituzione dei Fondi cosiddetti FAS. Il principio generale della legislazione, però, per cui una legge successiva modifica quella precedente, vanifica di fatto questo criterio di ripartizione; attribuendo al

Governo, che per legge preleva le risorse – e lo può fare, ovviamente –, un potere assoluto e discrezionale nell'utilizzo di queste stesse risorse, anche perché dobbiamo prendere atto dell'impotenza assoluta del Parlamento ad incidere sugli atti predisposti dal Governo.

Di fronte a tutto questo il comportamento naturale sarebbe quello di far prevalere la passione di parte e la voglia di affermare con forza le ragioni del nostro radicamento territoriale negando la fiducia al Governo su questo provvedimento, ma la consapevolezza della ineluttabilità di questo Esecutivo, al quale il Paese, e il Mezzogiorno in particolare, ha affidato la propria aspettativa di benessere e di serena convivenza civile, che in questa fase così drammatica assume un valore quasi ultimativo, ci inducono a sperare in un ravvedimento profondo nell'azione di governo che sappia finalmente rispondere, con equità, agli interessi di tutta la comunità nazionale superando questa politica strabica.

Per questa speranza, oltre che per la coerenza sempre confermata al patto elettorale e politico sancito con gli elettori, confermo ancora una volta, con fatica, la fiducia al Governo della Repubblica. (*Applausi dal Gruppo Misto-MPA. Congratulazioni.*)

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, annuncio da subito che l'Unione di Centro voterà contro questo provvedimento che, fino a poco tempo fa, recava solo misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi e che oggi viene integrato con il nuovo tema, assai controverso, delle quote latte. Il Governo ci stupisce ogni giorno di più, riesce sempre a trovare una nuova forzatura, un modo diverso per eludere il Parlamento, per infilare qua e là provvedimenti che nulla hanno a che vedere con la materia in esame.

La capriola legislativa questa volta ha dell'incredibile: si è inserito parte di un decreto-legge non convertito in un altro decreto-legge, e lo si è fatto in sede di conversione, oltretutto ricorrendo al voto di fiducia. Assistiamo ormai, cari colleghi, ad un balletto di norme degno del migliore Bolshoi, a cui il Parlamento, sordo e grigio, è tenuto a fare da pallido spettatore.

Cari colleghi della maggioranza, avete contaminato il provvedimento in discussione, rendendolo incostituzionale. È noto ciò che è avvenuto alla Camera, ossia l'aver trasposto in un altro provvedimento le norme che riguardano le cosiddette quote latte e che disciplinano l'assegnazione del quantitativo nazionale garantito di latte, nonché la rateizzazione dei debiti contratti dagli allevatori relativamente alle cosiddette quote latte. Si sono inserite tali disposizioni del tutto estranee rispetto alla materia disciplinata dal decreto-legge oggetto di conversione, che incidono in ambiti materiali diversi e per cui non sussistono adeguate ragioni di necessità ed urgenza.

In altri termini, appare evidente che eventuali ragioni di urgenza riferite alla crisi di alcuni settori industriali non possono giustificare interventi a sostegno degli allevatori.

Su questo punto, cari colleghi, la sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 2007 è estremamente chiara. La Corte ha sottolineato che «la legge di conversione di un decreto-legge è caratterizzata nel suo percorso parlamentare da una situazione tutta particolare, al punto che la presentazione del decreto-legge per la conversione comporta che le Camere vengano convocate ancorché sciolte (...), e il suo percorso di formazione ha una disciplina diversa da quella che regola l'iter dei disegni di legge proposti dal Governo».

Quindi, non solo ci troviamo nel caso della carenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, con riferimento agli articoli 8-bis e seguenti inseriti surrettiziamente nel disegno di legge di conversione del decreto-legge, ma ci troviamo di fronte all'ipotesi ancora più grave di surrettizia violazione del divieto di reitera dei decreti-legge, tenuto conto del fatto che il testo del decreto-legge non convertito risulta trasposto nel disegno di legge di conversione di altro decreto-legge.

È quindi evidente che voi avete preso un treno, avete sganciato alcuni vagoni, avete abbandonato la motrice principale ed avete agganciato tali vagoni a un altro treno in corsa. La presenza del solo Ministro delle politiche agricole in quest'Aula, e non anche del Ministro dello sviluppo economico, la dice lunga sulla natura di questo provvedimento e sulla circostanza che con gli interventi anticrisi il decreto-legge in esame non c'entrava nulla prima e non c'entra nulla oggi. È una vera e propria vergogna ed è una vergogna istituzionale.

Tralascio i profili evidenti di violazione dell'articolo 3 della Costituzione e la circostanza che state mortificando gli allevatori perbene. Proprio per questa ragione, vorrei farvi presente che, al di là del metodo eccessivamente creativo che avete seguito, è soprattutto il merito che ci preoccupa, perché il fulcro di questo provvedimento è finito per diventare proprio il decreto-legge sulle quote latte, che era stato ragionevolmente accantonato, viste anche le proteste degli allevatori in piazza. Ora questo testo ha solo un significato politico: dare un po' di ristoro ai colleghi della Lega Nord, che peraltro oggi alla Camera sono usciti sconfitti politicamente su altri temi.

In realtà, coloro che in questi anni hanno violato sistematicamente le norme nazionali e comunitarie, splafonando e rifiutandosi di pagare, vengono premiati con una sanatoria, mentre la stragrande maggioranza degli allevatori onesti con sacrifici ha sempre pagato tutto, scegliendo di operare nel pieno rispetto delle regole: una disparità di trattamento rispetto a chi ha limitato i propri investimenti, ha tirato la cinghia in un periodo di crisi economica, pur di adeguarsi alle norme comunitarie. A questi allevatori il decreto-legge in discussione suona come uno sberleffo, come un'istigazione a far parte anche loro della casta cosiddetta dei «furbetti del latticino». Altro che libera concorrenza, altro che libero mercato e sus-

sidi all'industria dell'auto! Siamo ai sussidi di illegalità, altra categoria mirabilmente inventata da questo Governo.

All'interno di questo provvedimento ci sono una serie di iniziative anticrisi che noi abbiamo valutato senza pregiudizi e con attenzione, vista la gravità della situazione economica del nostro Paese. Mi riferisco agli ecoincentivi, agli incentivi per la rottamazione delle vecchie vetture e degli elettrodomestici. Ci troviamo, però, sempre di fronte a toppe, a piccoli interventi, che non riescono tutti insieme a rispondere alla crisi e che forse potrebbero anche rivelarsi negativi nel medio e nel lungo periodo, se si pensa che i provvedimenti che riguardano il settore dell'auto si inquadrano in una logica protezionistica europea che non fa bene al mercato e che sottrae risorse a sostegno di settori in cui il mercato non è saturo. In questo contesto, incentivi in un settore, come appunto quello dell'auto, che ha livelli più bassi di manodopera rispetto ad altri, determinano la mancanza di aiuti e di sostegni all'occupazione in settori, come il manifatturiero, che invece hanno esigenze diverse.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 19,19)

(Segue D'ALIA). Valutiamo positivamente il principio in forza del quale i Comuni virtuosi possono aumentare le spese per la sicurezza e gli interventi sociali, anche se il limite di 150 milioni di euro ci appare troppo stringente.

Per quanto riguarda invece la limitazione degli incentivi alle sole aziende che si impegnano a non delocalizzare fuori dai Paesi dell'Unione europea, il rischio è quello di fare di tutta l'erba un fascio e di non differenziare tra chi va alla ricerca di nuovi mercati, e quindi fa un'attività d'impresa, e chi delocalizza con il solo obiettivo di speculare sul costo del lavoro.

Non crediamo poi, signor Presidente, che il sostegno alle fasce deboli possa concretizzarsi – con tutto il rispetto – con un *decoder* digitale in più o in meno. Sarebbe stato meglio forse garantire sostegni al reddito e assicurare maggiori servizi, compresa una politica sui prezzi che passi dall'abbattimento di quelle rendite che sono oggi i servizi pubblici locali, gestiti in situazione di monopolio, che determinano un aggravarsi dei costi sul consumatore e sulla famiglia.

Ancora una volta abbiamo assistito alla razzia dei fondi FAS, considerati ormai come un pozzo senza fondo cui attingere per ogni provvedimento, utilizzati sempre più per coprire interventi che con lo sviluppo delle aree depresse non hanno alcun legame. Sarebbe stato più onesto, visto che parliamo di sostegno al settore dell'auto, dare un aiuto diretto alla Fiat di Termini Imerese e agli altri stabilimenti presenti in aree sottoutilizzate che sono in crisi (*Applausi del senatore Garraffa*), anziché sottoporci

tutti a questa continua umiliazione della sottrazione di fondi rispetto alle loro finalità di istituto.

Poi ci siamo inventati la copertura da «furbetti del quartierino» con l'impiego dei fondi dormienti. Anche in questo caso, si sono adottate norme e modalità di copertura per provvedimenti del Governo che o sono illegittimi o sono a copertura incerta. Vorrei capire poi chi garantisce se questi fondi dormienti, che servono a coprire lo scambio fra azioni Alitalia e titoli di Stato a scadenza 2012, si svegliano.

Cari colleghi, la crisi economica è molto grave e i dati sono allarmanti. Credo che anche il Presidente del Consiglio se ne sia reso conto, poiché ha mostrato preoccupazione, anche se non ha azzardato soluzioni adeguate e credibili, anzi, prima ha annunciato di essere pronto a sfiorare ulteriormente il rapporto deficit/PIL... (*Richiami del Presidente*). Signor Presidente, mi avvio alle conclusioni.

Dicevo, prima ha annunciato di essere pronto a sfiorare ulteriormente il rapporto deficit/PIL, finanziando in deficit le politiche anticrisi, poi ha smentito lasciando tutti perplessi. Siamo alle solite: si alza il tono di voce, ma non si alza il livello degli interventi contro la crisi.

Siamo convinti che da questa spirale negativa si possa uscire, ma solo con un insieme di riforme organiche, poche, coraggiose, forse anche un po' impopolari, che abbassino magari le percentuali di qualche sondaggio, ma che possano davvero provocare un'inversione di tendenza, a partire dalla riforma delle pensioni, per proseguire con il sostegno al reddito delle famiglie e delle piccole e medie imprese, con una legislazione bancaria più trasparente nell'erogazione del credito e nel rapporto con i cittadini, le famiglie e le imprese e con una riforma contro gli sprechi e le inefficienze della pubblica amministrazione.

Fino ad oggi, signor Presidente, abbiamo visto solo promesse, affrettate smentite e interventi parziali, dislocati in tanti diversi calderoni di norme, senza mai una visione d'insieme.

In altre parole, ci troviamo di fronte ad una terapia medica che somministra l'aspirina per curare la polmonite. In questo decreto-legge, in particolare, i già pochi e deboli provvedimenti contro la crisi vengono oscurati dall'arroganza delle quote latte, rendendo questo testo invotabile e indigeribile, come il latte che il Governo ha mandato di traverso agli allevatori perbene.

Votiamo no alla fiducia e a questo provvedimento poco serio e inutile. Quando ci porterete provvedimenti buoni, ve li voteremo. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, IdV e PD. Congratulazioni*).

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, anzitutto mi sia consentito di esprimere il cordoglio più sincero per le vittime del terremoto che ha devastato L'Aquila

e altri paesi del vicino Abruzzo. Una tragedia che ha colpito la nostra terra. Assieme al senatore Mascitelli siamo stati in queste ore ad Onna, un paese distrutto, letteralmente raso al suolo dal sisma che ha seppellito sotto le macerie molti bambini.

Anche noi associamo la nostra gratitudine alla macchina della Protezione civile, ai carabinieri, ai poliziotti, ai soldati, ai vigili del fuoco, alla Guardia di finanza, ai militari, al Corpo degli alpini, al mondo del volontariato e a tutti coloro che si sono prodigati, fin dal primo momento, per portare sollievo alla popolazione duramente colpita da una immane tragedia.

Ma dopo aver visitato l'ospedale da campo, allestito accanto all'ospedale costruito soltanto pochi anni fa, probabilmente al di fuori delle normative antisismiche, mi preme portare alla sua attenzione, signor Presidente del Senato, affinché lei possa esprimerle al Governo, le richieste dei medici e degli infermieri che si stanno prodigando notte e giorno per assistere gli ammalati ed i feriti. Mancano i *container* ed i camper per i medici, per dare loro la possibilità di cambiarsi, lavarsi e riposarsi. Formuliamo queste richieste, signor Presidente, senza alcuno spirito polemico, augurandoci che possano essere accolte.

È difficile, dopo aver visto con i nostri occhi il dolore composto di tanti conterranei che hanno perso i loro cari, parlare del decreto anticrisi, dell'atto Senato n. 1503, per convertire in legge il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, inizialmente finalizzato a fronteggiare la crisi internazionale del settore industriale, con particolare riferimento al comparto automobilistico, anche in relazione alle implicazioni sul sistema produttivo nazionale e ai riflessi di carattere occupazionale su famiglie e imprese.

Basta aprire i giornali, anche oggi, per leggere che secondo il Fondo monetario internazionale ci sono ancora 4.000 miliardi di euro di titoli tossici, c'è la crisi occupazionale, la cassa integrazione (più 1.000 per cento). Rispetto a questo cosa risponde il Governo? L'ha già detto chi mi ha preceduto, il senatore D'Alia. Il Governo risponde con un provvedimento che non è idoneo a fronteggiare la grave crisi. Questo provvedimento, infatti, sul quale viene posta in meno di 11 mesi per la quindicesima volta la fiducia, mette in evidenza il carattere antiparlamentare del Governo; inoltre, a seguito della presentazione del maxiemendamento, risulta oggi ulteriormente integrato con le norme contenute nel decreto-legge sulle quote latte.

Ne consegue, inevitabilmente, che il provvedimento reca un contenuto alquanto disomogeneo, che spazia dalla rottamazione di auto e moto al finanziamento del fondo di garanzia per le imprese, passando per i microrimborsi per i risparmiatori Alitalia. Non diciamo che è tutto da buttare. Ci sono luci ed ombre, ma ci sono più ombre che luci in questo provvedimento, e mi riferisco soprattutto ad alcuni articoli.

Il Gruppo dell'Italia dei Valori, già in sede di discussione alla Camera dei deputati, aveva espresso la sua netta contrarietà alla richiesta del voto fiducia su questo provvedimento, motivando ragioni di merito e metodo che non voglio replicare.

Pertanto, non potremo esprimere un voto favorevole per alcuni ragioni che passo ad elencare: anzitutto l'articolo 5-bis, probabilmente incostituzionale, con il quale si riducono i vincoli per la conversione di vecchie centrali elettriche inquinanti in nuove strutture a carbone, come ad esempio la centrale di Porto Tolle. In particolare, la norma in questione prevede che per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si proceda in deroga alle vigenti disposizioni di leggi regionali e nazionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi perdoni se la interrompo, senatore Lannutti, ma vorrei invitare i colleghi ad una maggiore compostezza. Siamo in fase di dichiarazioni di voto finale su un provvedimento sul quale è stata posta la questione di fiducia dal Governo e che, tra l'altro, affronta tematiche delicate. Siamo quasi giunti alla conclusione dei lavori prepasquali. (*Brusio*). Colleghi, non restituirò la parola al senatore Lannutti, sin quando l'Aula non sarà silenziosa.

La prego di continuare, senatore Lannutti.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, la ringrazio davvero molto. Voglio solo ricordare l'articolo 30 della legge regionale del Veneto: lo ricordo a me stesso, ai colleghi e soprattutto ai senatori della Lega Nord. Ci apprestiamo ad approvare il federalismo fiscale, eppure alcuni provvedimenti vanno contro l'autonomia delle Regioni. Mi riferisco alla legge regionale n. 36 del gennaio 1997, istitutiva del Parco regionale del Delta del Po, che vieta l'insediamento di centrali a combustibili più inquinanti del gas metano. Questa deroga va contro la legge regionale e anche contro il diritto delle Regioni all'autodeterminazione. Mi sono permesso di ricordarlo agli amici leghisti.

Oltre a ciò, vorrei ricordare anche le ragioni che inducono l'Italia dei valori a votare contro questo provvedimento. Un'altra ragione l'ha ricordata anche il presidente D'Alia: mi riferisco al pozzo di San Patrizio dei fondi dormienti delle banche che dovrebbe finanziare gli obbligazionisti e i risparmiatori che sono stati truffati dai *bond* argentini, ma soprattutto quelli di Alitalia. Il Governo ha affermato che l'offerta presentata da CAI-Compagnia aerea italiana S.p.A, in data 31 ottobre, per l'acquisto di complessi di beni e contratti del gruppo Alitalia, non prevede l'emissione, da parte di CAI, di *warrant* da scambiare con azioni o obbligazioni Alitalia.

Tra l'altro, senza dilungarmi, questi 100 milioni di euro risulterebbero, secondo il Servizio bilancio della Camera, privi di copertura, e non è la prima volta che ciò accade. In questo provvedimento, vi sono 100 milioni di euro che non sarebbero coperti. Vi è infatti una norma che attribuisce ai titolari del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile», emesso da Alitalia linee aree italiane,

ora in amministrazione straordinaria, il diritto di cedere tale obbligazione al Ministero dell'economia e delle finanze in cambio di titoli di Stato di nuova emissione senza cedola con scadenza al 31 dicembre 2012. Agli oneri derivanti da questa disposizione, nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2009, si provvede a valere sulle risorse provenienti da questo pozzo di San Patrizio dei conti dormienti. Già mi sono soffermato su questo, come sui «Mengozi *bond*» e quindi sulla difficoltà di rimborsare gli obbligazionisti.

Il Governo, in risposta ad un'interrogazione presentata presso la 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati, il 22 gennaio ha dichiarato in che modo intende rispettare l'impegno di tutelare gli oltre 40.000 sottoscrittori del prestito obbligazionario, ossia i «Mengozi *bond*».

Nel decreto ci sono anche misure condivisibili, come quelle previste dall'articolo 7-ter a tutela dell'occupazione, il pagamento diretto ai lavoratori contestualmente all'autorizzazione del trattamento di cassa integrazione straordinaria, fatta salva la revoca in caso di assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa, il raddoppio dell'indennità di disoccupazione dal 10 al 20 per cento per i co.co. pro., che restano senza lavoro, e la possibilità per chi beneficia di una forma di ammortizzatore sociale di svolgere anche piccoli lavori a pagamento senza perdere l'assegno.

Tuttavia, essendovi più ombre che luci in questo provvedimento (che se non fosse stata posta la fiducia l'opposizione avrebbe potuto contribuire a migliorare) ed essendo stata posta l'ennesima fiducia, l'Italia dei Valori non potrà che votare contro un decreto tardivo, che poteva essere migliorato dal contributo responsabile dell'opposizione.

Per queste ragioni, ripeto, non possiamo votare la fiducia al Governo. (Applausi dal Gruppo IdV).

CAGNIN (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNIN (LNP). Signor Presidente, colleghi senatori, la Lega Nord darà voto favorevole alla conversione di questo decreto-legge. Ci troviamo oggi a votare in fretta due decreti-legge e li voteremo insieme perché gli stessi, se fossero decaduti, avrebbero procurato a questo Paese effetti disastrosi. Di questo siamo convinti.

Le misure adottate dal Governo per affrontare la crisi economica rientrano in un quadro più generale di interventi che da tempo sono stati messi in campo attraverso l'adozione di diversi decreti tra di loro strettamente collegati. Si tratta, in realtà, di misure che hanno origine a partire dalla anticipazione della manovra finanziaria dell'estate scorsa e che proseguiranno, al di là dell'approvazione del presente decreto, avendo come fine ultimo di sostenere le imprese e le famiglie in questo momento difficile e restituire a questo Paese nuove prospettive di crescita.

La crisi economica in atto nel Paese sta letteralmente paralizzando il sistema produttivo, impedendo alle piccole e medie imprese di crescere ed

essere maggiormente competitive sul mercato. La strada intrapresa ha quindi portato all'adozione di un pacchetto di aiuti che, inizialmente rivolti a sostegno di settori mirati, primo tra tutti quello automobilistico, sono stati poi estesi ad altri settori comunque colpiti dalla crisi economica.

Il testo in esame conferma quindi gli incentivi varati d'urgenza dal Governo per l'acquisto di veicoli, mobili ed elettrodomestici, lasciando poi però spazio ad altre importanti misure a tutela delle imprese nazionali. Anche il settore tessile, come peraltro da noi della Lega Nord fortemente auspicato, ha trovato spazio all'interno del provvedimento, attraverso l'assegnazione diretta di risorse che interesseranno anche i settori della concia e calzaturiero, risorse assegnate solo a quelle aziende che hanno trovato soluzione per gli scarichi industriali e che saranno effettive solo dopo l'emanazione di specifici decreti attuativi.

Siamo convinti che le misure del presente decreto siano necessarie ed importanti per affrontare la crisi. Tuttavia, non possiamo permetterci ritardi nella realizzazione degli interventi prospettati, soprattutto a tutela delle imprese nazionali. Vorrei ricordare, infatti, che accanto ai grandi colossi industriali esiste una realtà fatta di tante piccole e medie imprese che non possono essere dimenticate, dal momento che rappresentano il punto di forza di tutto il sistema produttivo nazionale. Questa è una realtà per anni ignorata, ora scoperta e rivalutata dalla stessa Comunità europea, che nello *Small Business Act* non solo ne riconosce l'indispensabilità, ma detta un decalogo per incentivarne la nascita e lo sviluppo.

«Il Sole 24 Ore» dell'8 marzo – non «La Padania» – spiega un concetto mai comparso prima su quel giornale, e cioè che oggi si può salvare il sistema solo attraverso le piccole e medie imprese e le piccole banche territoriali. Noi l'avevamo sempre detto e sostenuto: la Lega Nord ha sempre professato questo tipo di posizione in favore delle piccole e medie imprese e delle banche territoriali.

Purtroppo, però, queste imprese stanno attraversando una fase assolutamente critica, che ha pesanti ripercussioni in termini occupazionali. È pertanto fondamentale salvaguardare tali realtà produttive, che rappresentano un grande bacino di ricchezza per il Paese, le cui potenzialità tuttavia devono essere sfruttate al meglio per garantire il costante e duraturo sviluppo economico dei nostri territori.

Come ha sempre sostenuto la Lega Nord, solo una maggiore attenzione al territorio e alle sue risorse umane e produttive può risolvere la crisi. In questo contesto, riteniamo fondamentale che il Governo, accogliendo un'istanza del nostro Gruppo, sia riuscito a imporre il divieto per le aziende di delocalizzare le attività produttive al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo, se usufruiscono degli incentivi dello Stato. Avremmo voluto che fosse vietato delocalizzare al di fuori dell'Italia, ma è già qualcosa. A nostro avviso, infatti, è immorale che lo Stato riconosca aiuti a quelle aziende che magari, una volta ottenuti i vantaggi per loro, portano la produzione all'estero, creando disoccupazione nel nostro territorio.

Avremmo preferito approfondire, durante l'esame in Aula, le problematiche prima richiamate, al fine di dare maggiore correttezza alle misure adottate per tutelare le imprese e l'occupazione, ma ciò non è stato possibile, per i tempi ristretti che abbiamo a disposizione. Ci auguriamo pertanto che nei successivi provvedimenti il Governo voglia dedicare maggiore attenzione alle proposte che vanno nella direzione indicata dalla Lega Nord.

Siamo convinti che si stia facendo il possibile, anche alla luce delle poche risorse disponibili, per uscire dalla crisi e riportare il Paese su più alti livelli competitivi. Le basi esistono, sono concrete. Aspettiamo soltanto di poter raccogliere nel più breve tempo possibile i frutti delle misure fino ad oggi messe in campo per sostenere la ripresa economica del Paese.

La Lega Nord, passo dopo passo, vuole contribuire con questo Governo a riscrivere le regole di questa economia dopata, che ora ci ha presentato il conto.

Per quanto riguarda le misure sulle quote latte, ringrazio il ministro Zaia, che con grande forza di volontà e abnegazione ha portato a termine un compito difficilissimo, onorando l'impegno preso. Dopo 25 anni, finalmente, viene risolto un problema che interessa 17.000 aziende e si riporta un po' di serenità in altrettante famiglie. Non hanno fondamento, secondo noi, le critiche che asseriscono che queste norme sono a favore di un ristretto numero di soggetti. Questo provvedimento rende giustizia, perché chi ha superato le quote pagherà multe salate, con interessi del 7 per cento.

Ma, come ha ben esplicitato il collega Vallardi nel suo intervento, ciò che è importante è la serenità delle famiglie dei lavoratori e produttori del mondo agricolo, che hanno bisogno più che mai di essere tutelate, difese, per continuare a produrre quei prodotti di qualità e di eccellenza di cui tanto andiamo fieri. È gente che svolge una professione dura, fatta di sacrifici, poche soddisfazioni e che grazie a questo Governo e al nostro ministro Zaia, che ringraziamo, inizia ad intravedere la via del rilancio e di una nuova considerazione. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

BUBBICO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, trovo che sia particolarmente difficile per ciascuno di noi superare il senso di pochezza di queste discussioni, a fronte della tragedia che numerosi cittadini italiani stanno vivendo a L'Aquila e nei territori così gravemente colpiti dal terremoto. *(Brusio).* Eppure...

PRESIDENTE. Collegli, vi prego di fare silenzio. Chi non è interessato all'intervento del senatore Bubbico è pregato di lasciare l'Aula, altri-

menti sospendo la seduta. Non vorrei infatti che dopo un minuto si tornasse allo *status quo ante*.

Prego, senatore Bubbico.

BUBBICO (PD). Grazie, signor Presidente.

Eppure – dicevo – le questioni di cui stiamo discutendo hanno a che fare anche con quegli eventi, che mettono a nudo la fragilità della nostra ostentata sicurezza, alimentata spesso da pensieri brevi e sbrigativi.

Conosciamo, come popolo italiano, io credo, i nostri vizi, ma abbiamo a disposizione anche i buoni esempi, rappresentati dai risultati conseguiti, quando decidiamo di mettere in campo le nostre migliori virtù. E l'Italia, nel corso degli anni, ha saputo superare momenti difficili; ha saputo raggiungere traguardi importanti quando non si è cullata nella convinzione che poi tutto si aggiusta o che altri possano pensare per noi.

In questo disegno di legge, signor Presidente, quello che ci appare più rilevante è proprio la carenza di un'idea, di un progetto, di una tensione rispetto alle sfide importanti. Eppure siamo al sesto intervento contro la crisi. E sembra quasi che ogni volta si sbagliano i tempi e i modi.

Si vanificano le procedure già avviate, già mature per promuovere attività e cantieri nell'intento di concentrare le risorse su pochi grandi obiettivi strategici, la cui cantierabilità viene rinviata nel tempo per poi ritornare sui propri passi e accorgersi che invece è necessario mettere in campo l'operatività del nostro Paese, in grado di promuovere tutte le opportunità derivanti dalla capacità di fare sistema.

Si interviene deprimendo la domanda pubblica e privata, quando invece sarebbe necessario sostenerla e si presume di aiutare le imprese a produrre di più quando si consuma di meno. Queste sono contraddizioni evidenti nei ragionamenti che non abbiamo potuto sviluppare nei tempi giusti in questa circostanza.

Si rinuncia, quindi, a pronunciare e a sostenere investimenti strategici sulla ricerca e sullo sviluppo per attrezzarsi ad affrontare le nuove sfide competitive, quelle che risulteranno ben più complesse quando il ciclo cambierà.

Vi è una qualche relazione tra quanto si sta facendo nel nostro Paese e quanto si sta facendo nel resto del mondo? Io credo che non ci sia nessuna relazione. Si pensa di affidare l'efficacia delle misure alla *moral suasion*; si pensa di premiare le aziende che non delocalizzano, quando invece siamo di fronte ad una profonda crisi di domanda, quando siamo di fronte ad una crisi di fiducia da parte dei cittadini.

Voglio aggiungere, signor Presidente, che in una situazione di difficoltà è semplice eccepire che quanto viene proposto o quanto viene fatto è insufficiente o inutile o addirittura sbagliato. Ma non è questo lo spirito con il quale abbiamo lavorato in queste poche ore di confronto che ci sono state concesse dalla decisione del Governo di chiedere il voto di fiducia. Non è questo il senso dei numerosi e qualificati interventi pronunciati in quest'Aula dai tanti senatori del Partito Democratico, interventi carichi di proposte, di sensatezza, di azioni definite perché si possa superare la crisi.

È una crisi che temiamo sarà più lunga di quanto si pensi e le misure varate con questo provvedimento non saranno sufficienti – ne siamo certi – a farvi fronte. Torneremo quindi a discutere di crisi e di misure a sostegno dei cittadini e delle imprese e vorremmo annunciare sin d'ora il nostro auspicio... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Bubbico. Colleghi, ma è mai possibile?

Prego, senatore Bubbico.

BUBBICO (*PD*). Vogliamo formulare sin d'ora il nostro auspicio perché si possa recuperare quel senso dell'interesse generale e quella mobilitazione in grado di chiamare tutti ad esercitare la propria responsabilità e ad offrire il proprio contributo. Esattamente come hanno fatto le Regioni, quelle meridionali in modo particolare, quando hanno messo a disposizione le risorse del Fondo aree sottoutilizzate, rinunciando anche al riparto dell'85 per cento al Sud e del 15 per cento al Nord per dotare il Fondo per gli ammortizzatori sociali, che risultava privo di risorse finanziarie. Ma quella abnegazione, quell'attenzione, quella cura dell'interesse generale ci sembra non venga sufficientemente colta da parte del Governo perché si pensa che il dialogo, il confronto, la condivisione non servano. Questo è sicuramente il più grave dei difetti insiti in tale provvedimento, come in tutta la condotta del Governo.

Abbiamo l'impressione che si agisca alla ricerca di nuovi strumenti da comunicare e da far vivere giusto fino all'annuncio di strumenti successivi, com'è accaduto con i provvedimenti varati quando, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità di riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse disponibili, furono costituite ed assegnate le risorse relative a progetti non ancora cantierizzati per dotare il Fondo per la ricerca e lo sviluppo e l'innovazione delle risorse necessarie per le imprese ed i centri di ricerca.

Si è poi proceduto a modificare quella decisione; con questo provvedimento si prelevano infatti le risorse già assegnate al Fondo per la competitività e lo sviluppo e le si mettono a disposizione del Fondo strategico per il Paese, a sostegno dell'economia reale, quasi che la competitività, lo sviluppo, la ricerca e l'innovazione non fossero economia reale. Nel frattempo, con lo spostamento di risorse dal Fondo per la competitività al Fondo strategico per il Paese si perdono per strada 600-700 milioni di euro, 400 dei quali vengono messi a disposizione di interventi connessi ad eventi celebrativi, di cui c'è pure necessità e bisogno ma che non ci sembra meritino la mobilitazione di risorse destinate invece a promuovere quella spinta in avanti di cui il Paese ha tanto bisogno.

Ci sono poi le questioni relative alle scelte compiute in questa circostanza ponendo la fiducia su un provvedimento le cui criticità sono state segnalate dalle organizzazioni agricole e poi riprese in quest'Aula.

Ve ne sono di questioni sulle quali riflettere, signor Presidente. Ci sarebbe e c'è tanto da fare e il Partito Democratico è pronto a dare il proprio

contributo per il Paese e per i nostri cittadini in difficoltà, al fine di realizzare condizioni di sicurezza mobilitando le migliori energie del nostro Paese.

Per questi motivi voteremo contro tale decreto, ma vorremmo tanto poter votare a favore di un provvedimento a sostegno delle azioni necessarie per rilanciare il nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).*

VICARI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICARI (PdL). Onorevole Presidente, onorevoli senatori, onorevoli rappresentanti del Governo, il decreto-legge all'esame del Senato costituisce uno dei principali provvedimenti che il Governo Berlusconi ha adottato negli ultimi mesi per affrontare l'attuale crisi economica. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Vicari.

Colleghi, siamo alla fine di questa seduta, ma non intendo proseguire i lavori con questo brusìo. Scusate, ma sarò costretto tra poco ad interrompere i lavori, così ritarderete tutti di un'ora l'arrivo a casa. Ho 30 richieste di voto anticipato sulla fiducia: c'è tanta fretta di concludere questi lavori, ma non c'è la volontà di farlo con compostezza. Non credo che questo vada a decoro di questo ramo del Parlamento, tra l'altro in un momento così tragico per il Paese. *(Applausi dai Gruppi PdL, PD e del senatore Monti).*

Prego, senatrice, continui pure il suo intervento.

VICARI (PdL). La ringrazio, signor Presidente.

Il provvedimento d'urgenza, infatti, costituisce l'ultima delle misure varate dall'Esecutivo che, fin dall'inizio della crisi, è intervenuto con vigore per tutelare prima di tutto i risparmiatori; per evitare strette creditizie alle imprese e alle famiglie; per rilanciare i consumi; e, soprattutto, per dare nuova fiducia agli italiani.

L'esame del provvedimento da parte del Senato avviene purtroppo in un momento particolarmente drammatico per la storia del nostro Paese, a seguito del terremoto che ha colpito in maniera così violenta la Regione Abruzzo.

A questo proposito, consentitemi una doverosa digressione, che però rafforza il peso di quanto questo provvedimento contiene, perché alle popolazioni delle zone colpite dal sisma deve andare sì in questo momento la nostra solidarietà, ma, soprattutto, un messaggio di fiducia e di speranza.

Tale fiducia dovrà essere alimentata dalla certezza di una ricostruzione nei tempi più rapidi possibili. Il Governo infatti, dopo aver immediatamente seguito le operazioni di soccorso, fin dalle prime ore, sta ora lavorando ad un pacchetto di aiuti economici immediati, il cui obiettivo

sarà di dare, appunto, nuova speranza alle popolazioni colpite dal terremoto.

Per affrontare la crisi economica, invece, altrettanta fiducia deve essere trasmessa alle famiglie italiane. Il decreto-legge anticrisi si muove in questa direzione, attraverso un rilancio prima di tutto dei consumi: ecco il perché, ad esempio, dell'introduzione di appositi incentivi per il settore dell'auto, che da sempre costituisce un comparto fondamentale dell'economia nazionale.

Gli incentivi varati dal nostro Governo non costituiscono un aiuto pubblico alle imprese, come avvenuto invece in Francia, dove consistenti risorse sono state dirottate a favore dei grandi colossi dell'auto. Noi, nell'ottica di mettere al primo posto le famiglie, abbiamo previsto degli incentivi per promuovere il consumo diretto di beni.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti. I *bonus* per la rottamazione auto hanno consentito, nel mese di marzo, di raddoppiare le immatricolazioni e di far ripartire questo settore. Le misure varate stanno consentendo di rinnovare il parco auto italiano, particolarmente vecchio e quindi inquinante, e di garantire al Paese il pieno rispetto degli impegni assunti nelle sedi internazionali, a partire proprio dal pacchetto clima-energia, approvato nel dicembre scorso. Gli incentivi statali cumulabili con le misure che alcune Regioni italiane hanno adottato, consentono ora ad una famiglia media di acquistare un'auto ecologica a metà del prezzo che avrebbe pagato solamente due mesi fa.

Agli incentivi per il settore dell'auto si aggiungono poi i *bonus* per gli acquisti di elettrodomestici. Anche in questo caso il Governo ha ritenuto di promuovere i consumi delle famiglie italiane verso l'acquisto di prodotti che garantiscono un maggior risparmio energetico. La vendita di questi prodotti sta già assicurando, ad un settore in crisi come quello del bianco, nuove possibilità per un rilancio complessivo.

Gli incentivi legati alla ristrutturazione degli immobili si intersecano con la prossima approvazione del piano casa, che consentirà di rimettere in moto anche il comparto dell'edilizia. I dati ci dicono che, se soltanto il 10 per cento delle famiglie italiane decidesse di procedere a ristrutturazioni ed ampliamenti della propria abitazione, verrebbero subito messi in circolazione circa 60 miliardi di euro.

Si è poi prestata particolare attenzione al mondo delle imprese che, insieme alle famiglie italiane, consentiranno all'Italia di superare in tempi brevi la crisi economica.

Ci tengo a ricordare la disponibilità del Governo e del presidente del Consiglio Berlusconi in particolare a comprendere subito le istanze provenienti dal mondo imprenditoriale, attraverso un confronto proficuo con la presidente di Confindustria Marcegaglia. Il provvedimento al nostro esame ha recepito le richieste pervenute dal mondo imprenditoriale e gli accordi raggiunti con le diverse categorie nei tavoli tecnici presso il Ministero dello sviluppo economico.

Pertanto, colleghi, sono prive di fondamento le considerazioni di coloro che nella giornata di oggi hanno dichiarato che le istanze del mondo

imprenditoriale non sono state attentamente valutate dal Governo e che i problemi delle associazioni audite dalle Commissioni parlamentari non hanno trovato alcuna risposta. Tutto il contrario, colleghi. Il decreto, invece, ha previsto una serie di importanti agevolazioni fiscali volte a favorire le aggregazioni di imprese e la ristrutturazione delle stesse, le reti di imprese e i distretti industriali.

Gli imprenditori italiani potranno contare, inoltre, su un Fondo di garanzia particolarmente cospicuo. Il decreto, infatti, mette a disposizione più di un miliardo di euro per l'accesso al credito delle imprese. Come è stato autorevolmente detto, il mondo bancario non potrà ora più negare alle imprese sane il credito di cui hanno bisogno per programmare i propri investimenti.

Abbiamo, inoltre, prestato particolare attenzione ad alcuni specifici settori. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, non abbiatevene a male, ma sospendo la seduta per cinque minuti. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Monti e Astore*).

(La seduta, sospesa alle ore 20, è ripresa alle ore 20,07).

La seduta è ripresa.

Prego, senatrice Vicari, può riprendere da dove aveva interrotto.

VICARI (*PdL*). Grazie, signor Presidente.

Abbiamo inoltre prestato attenzione ad alcuni specifici settori, come quello tessile e calzaturiero, prevedendo, anche in questo caso, un Fondo di garanzia specifico.

Particolare sensibilità è stata dimostrata nei confronti del mondo del lavoro e dei lavoratori precari. La semplificazione delle procedure per l'ottenimento della cassa integrazione consentirà una sensibile riduzione dei giorni necessari all'erogazione degli ammortizzatori sociali.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, il decreto-legge sul quale il Senato si appresta oggi a dare la propria fiducia costituisce una tessera fondamentale del mosaico dell'intera azione che l'Esecutivo ha messo in atto per affrontare la crisi economica.

Nessuno nega che la crisi esista in Italia come negli altri Paesi dell'Unione europea e non solo e nessuno vuole negare le ripercussioni che questa crisi sta avendo sulla società. Il Governo sta affrontando seriamente ed in maniera determinata una crisi planetaria che somma come suo effetto vecchie e nuove povertà. La risposta a questa crisi deve essere globale e infatti noi stiamo proponendo soluzioni che puntano a sostenere il più possibile il mercato interno e che sono già state condivise a livello comunitario nonché dagli altri Paesi del G8.

Le misure previste fino ad ora sono volte a: sostenere i redditi; tenere alta la domanda interna per non far flettere la produzione; ammodernare le

strutture dello Stato. In quest'ottica noi puntiamo: alla produzione di ricchezza e di lavoro; a sostenere le piccole e medie imprese; a una pubblica amministrazione efficiente e capace di rispondere in tempo reale alle esigenze di sviluppo della nostra società.

Per questo il PdL darà con convinzione il voto di fiducia al Governo, per sostenerlo nella sua azione complessiva contro la crisi e la recessione, rispettando il mandato ricevuto da milioni di italiani che, con il voto a Silvio Berlusconi ed al Popolo della Libertà, hanno dato fiducia a questa politica e a queste scelte per un futuro di ripresa e di crescita nell'interesse del popolo italiano.

Noi siamo orgogliosi di avere assicurato, con importanti incentivi, la ripresa dei consumi; noi siamo orgogliosi di aver favorito le aggregazioni d'impresa; noi siamo orgogliosi di avere puntato sui distretti industriali e sulle reti di imprese e di aver premiato, con riguardo al Patto di stabilità, le amministrazioni locali virtuose; noi siamo orgogliosi di aver assicurato ai lavoratori precari un robusto sistema di ammortizzatori sociali; ma, soprattutto, siamo orgogliosi di avere dato, con i provvedimenti finora varati, un'iniezione di fiducia a tutti gli italiani. Quella fiducia e quella speranza che si sta diffondendo nel Paese e che consentirà ancora una volta di superare tutte le difficoltà. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni*).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Passiamo ora al voto dell'articolo unico del disegno di legge n. 1503, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, comma 2, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Poiché 29 senatori hanno chiesto di anticipare il voto rispetto all'ordine della chiama, la Presidenza ritiene opportuno, ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori, consentire tale facoltà soltanto ai Capigruppo e ai Ministri che hanno avanzato tale richiesta. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome della senatrice Baio*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dai senatori Belisario, D'Alia, Finocchiaro, Matteoli e Sacconi, per poi proseguire dalla senatrice Baio.

BONFRISCO, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Aderenti, Alberti Casellati, Alicata, Allegrini, Amato, Amoruso, Asciutti, Augello, Azzollini

Balboni, Baldassarri, Baldini, Barelli, Battaglia, Benedetti Valentini, Berselli, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bodega, Boldi, Bondi, Bonfrisco, Bornacin, Boschetto, Bricolo, Butti

Cagnin, Calabrò, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Cantoni, Carrara, Caruso, Caselli, Castelli, Castro, Centaro, Ciarrapico, Cicolani, Colli, Collino, Comincioli, Compagna, Conti, Costa, Cursi, Cutrufo

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Angelis, De Eccher, De Feo, De Gregorio, De Lillo, Dell'Utri, Di Giacomo, Di Girolamo Nicola, Di Stefano, Digilio, Dini, Divina

Esposito

Fasano, Fazzone, Ferrara, Firrarello, Fleres, Fluttero, Franco Paolo

Galioto, Gallo, Gallone, Gamba, Garavaglia Massimo, Gasparri, Gentile, Germontani, Ghigo, Giordano, Giovanardi, Giuliano, Gramazio, Grillo

Izzo

Latronico, Lauro, Leoni, Licastro Scardino, Longo

Malan, Mantica, Mantovani, Maraventano, Massidda, Matteoli, Mauro, Mazzaracchio, Mazzatorta, Menardi, Messina, Montani, Monti, Morra, Mugnai, Mura, Musso

Nania, Nespoli, Nessa

Oliva, Orsi

Palma, Palmizio, Paravia, Pastore, Pera, Piccioni, Piccone, Pichetto Fratin, Pisanu, Piscitelli, Pistorio, Pittoni, Possa

Quagliariello

Ramponi, Rizzi, Rizzotti

Sacomanno, Sacconi, Saia, Saltamartini, Sanciu, Santini, Saro, Sarro, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Sciascia, Serafini Giancarlo, Sibilìa, Spadoni Urbani, Speciali, Stancanelli, Stiffoni

Tancredi, Tofani, Tomassini, Torri, Totaro

Vaccari, Valditara, Valentino, Vallardi, Valli, Vetrella, Vicari, Viceconte, Vizzini

Zanetta, Zanoletti.

Rispondono no i senatori:

Adamo, Adragna, Agostini, Amati, Andria, Antezza, Armato, Astore Baio, Barbolini, Bassoli, Bastico, Belisario, Bertuzzi, Bianchi, Bianco, Biondelli, Blazina, Bonino, Bosone, Bruno, Bubbico, Bugnano

Cabras, Carlino, Carloni, Carofiglio, Casson, Ceruti, Chiaromonte, Chiti, Chiurazzi, Cosentino, Crisafulli, Cuffaro

D'Alia, D'Ambrosio, De Luca, De Sena, De Toni, Della Monica, Della Seta, Di Giovan Paolo, Di Nardo, Donaggio, D'Ubaldo

Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni, Fistarol, Follini, Fontana, Fosson, Franco Vittoria

Galperti, Garavaglia Mariapia, Gasbarri, Ghedini, Giambrone, Giarretta, Granaiola, Gustavino

Ichino, Incostante

Lannutti, Latorre, Leddi, Legnini, Li Gotti, Livi Bacci, Lumia

Marcenaro, Marcucci, Marini, Marino Ignazio, Marino Mauro, Mascitelli, Mazzuconi, Mercatali, Micheloni, Milana, Molinari, Mongiello, Morando, Morri, Musi

Negri, Nerozzi

Pardi, Passoni, Pedica, Pegorer, Perduca, Pignedoli, Pinotti, Poretti

Randazzo, Ranucci, Roilo, Rossi Nicola, Rossi Paolo, Rusconi, Russo Sangalli, Sanna, Sbarbati, Scanu, Serafini Anna, Serra, Sircana, Stradiotto

Tonini, Treu

Veronesi, Vimercati, Vita, Vitali

Zanda, Zavoli.

Si astengono i senatori:

Pinzger, Thaler Ausserhofer.

Per la devoluzione del montepremi del Superenalotto in favore delle vittime del terremoto

ADAMO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (*PD*). Signor Presidente, anche a nome di tanti altri colleghi che hanno firmato la lettera che le è stata inviata e che credo sia già nelle sue mani, vorrei sottolineare l'invito che le abbiamo rivolto di farsi interprete della volontà, che crediamo molto ampia (come dimostra anche il numero di firme e la condivisione da parte di colleghi che non l'hanno firmata in questo momento) di verificare con il Governo le modalità per utilizzare il montepremi del Superenalotto a favore dei terremotati.

Siamo perfettamente consapevoli che ciò richiederà delle verifiche tecniche sulle modalità con cui conseguire tale risultato; riteniamo però che questo sia un passo che può dare il senso di quella solidarietà nazionale che stiamo cercando tutti di costruire intorno a tale evento e che magari anche le persone che giocano abitualmente al Superenalotto possano, per una volta, rinunciare al montepremi per ricostituirlo la volta successiva.

Come ho detto, ci affidiamo a lei e al Governo, perché è un'idea che va tutta costruita e verificata, ma credo che l'obiettivo e l'intento siano chiari.

PRESIDENTE. Senatrice Adamo, ci faremo carico di trasmettere al Governo domattina questa vostra proposta, consapevoli della delicatezza del momento che sta vivendo il Paese e del fatto che – come lei ha detto bene – bisogna superare dei problemi di carattere non solo procedurale, ma anche sostanziale. Si tratta infatti di somme versate dai cittadini per una determinata destinazione e non per un'altra; occorrerebbe quindi adottare un provvedimento, seppur di beneficenza, di carattere distrattivo della destinazione.

Questo è il tema, che sicuramente non sfugge alla vostra sensibilità. Comunque, ci faremo senz'altro carico, domani mattina, di informare il Governo di questa proposta.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1503 e della questione di fiducia (ore 20,50)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1503, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Senatori presenti	286
Senatori votanti	285
Maggioranza	143
Favorevoli	164
Contrari	119
Astenuti	2

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 21 aprile 2009**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 21 aprile, alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (1505) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 20,58*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (1503)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nonché del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, N. 5**

Il titolo è sostituito dal seguente: «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario».

All'articolo 1:

al comma 5, dopo le parole: «motociclo fino a 400 cc di cilindrata» *sono inserite le seguenti:* «ovvero non superiore a 60 kW»;

al comma 7, dopo le parole: «per le installazioni degli impianti a metano,» *sono inserite le seguenti:* «sugli autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" ed "euro 2",»;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. La lettera c) del comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:

"c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione".

9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;

d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente"».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, le parole: «ad alta efficienza energetica» *sono sostituite dalle seguenti:* «di classe energetica non inferiore ad A+»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali».

All'articolo 3:

al comma 2, numero 10), le parole: «resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.

3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

- a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
- b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
- c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative mo-

dalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;

e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo.

4-quater. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinate le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».

All'articolo 4, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione».

All'articolo 5:

al comma 1, la parola: «sostitute» è sostituita dalla seguente: «sostituite»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le sole norme tecniche relative

all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante 'Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni', pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al presente comma è stabilito al 30 giugno 2009'».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica*). - 1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 6, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

”1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.

1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n.244, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 è prorogato al 20 settembre 2009.

1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e

di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte''.

1-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10-quinquies è inserito il seguente:

''10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo''».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: «è eseguito sulla base di criteri» sono sostituite dalle seguenti: «è eseguito prioritariamente sulla base di criteri»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base ''Funzionamento'' del programma ''Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali'', nell'ambito della missione ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'', sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione ''Fondi da ripartire'' e del programma ''Fondi da assegnare'', unità previsionale di base 25.1.3 ''Oneri comuni di parte corrente'', capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate al-

l'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 5, quanto a euro 1.200.000 per la copertura degli oneri di cui al comma 1-*quater* del presente articolo e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1-*quater*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente con la ripartizione già stabilita nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2009.

1-*quinquies*. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinata alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-*quinquies*. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-*ter* del presente articolo»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si

interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare'';

b) al comma 5 sono premessi i seguenti periodi: ''Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di disponibilità di posti, il dipendente viene temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilità di un numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalità a legislazione vigente''.

3-ter. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore

a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati”.

3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative, la lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

”*b)* l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria”.

3-quinquies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

”*2-bis.* La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso”;

b) il comma 2 dell'articolo 193 è sostituito dal seguente:

”2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, *2-bis*, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, *2-bis*, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila”.

3-sexies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma dell'articolo 2357 è sostituito dal seguente:

”Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate”;

b) il secondo comma dell'articolo 2357-bis è sostituito dal seguente:

''Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccezione il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni'';

c) il secondo comma dell'articolo 2445 è sostituito dal seguente:

''L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale''».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis. - (*Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea*). – 1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009.

Art. 7-ter. - (*Misure urgenti a tutela dell'occupazione*). – 1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa''.

2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.

3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebita-

mente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.

4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente: "In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato 'Fondo per l'occupazione', il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali".

5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-*bis*, della citata legge n. 223 del 1991.

8. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-*bis*. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203''.

9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: ''Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali'' sono soppresse;

b) al comma 1-*bis*, le parole: ''secondo quando precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo'' sono sostituite dalle seguenti: '', fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente'';

c) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

''1-*ter*. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori bene-

ficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8'';

d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ''Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: 'al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,' sono inserite le seguenti: 'o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,'''.

10. All'articolo 19, comma 7-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: ''presso il fondo di provenienza'' sono inserite le seguenti: ''nel triennio precedente'' e dopo le parole: ''pari a 3.000 euro'' sono aggiunte le seguenti: ''e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009''.

11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

''*d)* di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico'';

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

''e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici'';

c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: ''di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati'', sono inserite le seguenti: ''da casalinghe'';

d) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

''h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati'';

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio''.

13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: ''parenti e affini sino al terzo grado'' sono sostituite dalle seguenti: ''parenti e affini sino al quarto grado''.

14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sulla base dei *curricula* presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

15. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti a utilizzare per la contrattazione integrativa nonchè per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonchè le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica''.

16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

''3-*bis*. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo''.

17. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificata dall'articolo 41-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: ''Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,'' sono inserite le seguenti: ''a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,''.

18. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e 2010 le

maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "Adattabilità" e "Occupabilità" conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009.

19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal piano operativo regionale (POR) già approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al citato comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.

20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari "Adattabilità" e "Occupabilità", il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle regioni e delle province autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della citata legge n. 183 del 1987.

21. Al fine di evitare la possibilità di un'applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche l'effettivo rispetto delle disponibilità finanziarie già previste, l'articolo 41, comma 16-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalità di cui al comma 551 del medesimo articolo 2. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato con il citato articolo 41, comma 16-terdecies, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009.

Art. 7-*quater*. - (*Patto di stabilità interno*). - 1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideter-

minazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere *g-bis*) e *g-ter*) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi''.

5. Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma 4, resta ferma la potestà dell'Amministrazione di sindacare l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, che provvedono alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3 del presente articolo, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

9. Sono abrogati:

a) il comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

c) l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3 del presente articolo e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.

12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "sentita" è sostituita dalle seguenti: "d'intesa con";

b) al comma 12, primo periodo, le parole: "sentite le regioni" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni";

c) al comma 12-*bis*, primo periodo, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni".

13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.

14. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.

15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

16. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.

Art. 7-quinquies. - (Fondi). - 1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.

2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.

3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è trasferita per l'anno 2009 al fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del fondo di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.

5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*), terzo periodo, nonché dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e riguardanti:

a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito Centrale sul conto di tesoreria n. 23514;

b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di tesoreria centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al presente comma possono essere reintegrate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5.

7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-*bis*, 345-*decies*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita

contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonché dell'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, e dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, a 300 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente:

''*b-bis*) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri''.

11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 marzo 2009, è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo, del presente articolo, nonché dell'articolo 7-*octies*.

12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata, entro un mese dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento nonché per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7-*sexies*. - (*Disposizioni in materia di trasporti*). - 1. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 4 è soppresso;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

''10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza''.

2. All'articolo 29, comma 1-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: ''non oltre il 16 aprile'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre il 16 maggio''.

3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo del medesimo Gruppo relativo al 2008. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, si applicano anche al personale del Gruppo Tirrenia.

4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

5. All'articolo 29, comma 1-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: ''80 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci''.

Art. 7-*septies*. - (*Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese*). - 1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema

bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.

Art. 7-octies. - (Rimborso di titoli obbligazionari emessi dalla società Alitalia-Linee aeree italiane Spa). - 1. Al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2012.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative rese necessarie per garantire la continuità aziendale della società Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto segue:

a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario "Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile" emesso da Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera *b)*, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;

b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla lettera *a)* non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori a euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.

4. I titolari di obbligazioni di cui al comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione

del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:

a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari detenuti;

b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa e iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria:

a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;

b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;

c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni di cui al comma 3.

6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria, nonché nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.

7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non prima di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5.

8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 è effettuato a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

9. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, sono soppresse le parole: "ovvero obbligazionisti".

10. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5, limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4, ad eccezione del comma 7-bis, e dall'articolo 5, comma 1, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e a 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo, in aggiunta a quanto previsto ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies del presente decreto, nonché dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, a 100 milioni di euro per l'anno 2010, a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e a 308,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;

d) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di quote latte). - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:

»4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il 100 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4.

4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;

b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è inserito il seguente:

''Art. 10-bis. - (*Assegnazione quote latte*). - 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, e al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.

2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.

3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.

4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota 'B' ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi e al netto dei quantitativi già riassegnati. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota 'B' ridotta;

b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1 e aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta;

c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.

5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:

a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;

b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;

c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.

7. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere *b)* e *c)*, non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3''.

3. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono comunicate ai beneficiari, a decorrere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 6, del presente decreto, entro il 15 aprile 2009.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.

Art. 8-*ter*. - (*Istituzione del Registro nazionale dei debiti*). - 1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera *e)*, del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.

4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.

5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.

6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: "gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,".

7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 8-*quater*. - (*Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte*). - 1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-*ter* derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:

- a) per somme non inferiori a 25.000 euro;
- b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;
- c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;

d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.

3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:

a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;

b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;

c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base.

Art. 8-*quinquies*. - (*Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte*). - 1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.

2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.

3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater* da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.

4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.

5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreché riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 8-*bis*, comma 2, e definisce le modalità di applicazione dell'articolo 8-*quater* e del presente articolo. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

7. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del prelievo latte;
- b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;
- c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
- d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6.

8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.

9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-*bis*, comma 2.

10. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8-*sexies*. - (*Disposizioni finali*). - 1. Le disposizioni degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009.

Art. 8-*septies*. - (*Disposizioni finanziarie*). - 1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito

conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto all'integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.

2. Al fine di favorire le misure di accesso al credito, i produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, possono avvalersi, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare successivamente all'attivazione del predetto Fondo, sono stabilite, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse da destinare al comparto agricolo per le finalità di cui al presente comma; per le modalità e i criteri di accesso al predetto Fondo si applica, in quanto compatibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 febbraio 2006.

Art. 8-*octies*. - (*Proroga di agevolazioni previdenziali*). - 1. All'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".

2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 103 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione del citato fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accesi i predetti conti correnti.

3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, per l'anno 2011, di 103 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-novies. - (*Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*). - 1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6"».

DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché
disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del
debito nel settore lattiero-caseario**

Articolo 1.

*(Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi
all'acquisto di veicoli ecologici)*

1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di

cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5» che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO₂ per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500.

2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», è concesso un contributo di euro 2500.

3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO₂ non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.

5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero non superiore a 60 Kw nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rideeterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, sugli autoveicoli di categoria «euro 0», «euro 1» ed «euro 2», nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruitive nel rispetto della regola degli aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9-bis. La lettera *c*) del comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:

«*c*) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione».

9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;

d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente».

10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, è stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico,

omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.

12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.

13. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.

15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.

16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, è subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

Articolo 2.

(Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici)

1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute

dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e *computer*, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.

Articolo 3.

(Distretti produttivi e reti di imprese)

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;

6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa

consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;».

3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.

3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma *3-bis* è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

4. Dall'attuazione del comma 1, nonché dell'articolo 1, commi da 366 a *371-ter*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

- a)* la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
- b)* l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;

c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;

d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;

e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo.

4-quater. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

Articolo 3-bis.

(Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinati le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Articolo 4.

(Aggregazione tra imprese)

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell'anno 2009, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.

5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge

28 maggio 1973, n.295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

Articolo 5.

(Rivalutazione sostitutiva immobili)

1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili».

1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al presente comma è stabilito al 30 giugno 2009».

Articolo 5-bis.

(Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica)

1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 6.

(Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali)

1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1.

1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.

1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007, è prorogato al 20 settembre 2009.

1-quater. I rapporti di cui al comma *1-ter* sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte».

1-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma *10-quinquies* è inserito il seguente:

«*10-quinquies1.* I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 177 e *177-bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli in-

vestimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo».

Articolo 7.

(Controlli fiscali)

1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, è eseguito prioritariamente sulla base di criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacità operativa per l'Agenzia delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «Funzionamento» del programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3 «Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 5, quanto a euro 1.200.000 per la copertura degli oneri di cui al comma 1-*quater* del pre-

sente articolo e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1-*quater*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente con la ripartizione già stabilita nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2009.

1-*quinquies*. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinata alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-*quinquies*. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-*ter* del presente articolo.

2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «È punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».

2-bis. L'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

3-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare»;

b) al comma 5 sono premessi i seguenti periodi: «Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di disponibilità di posti, il dipendente viene temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilità di un numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalità a legislazione vigente».

3-ter. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati».

3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria».

3-quinquies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso»;

b) il comma 2 dell'articolo 193 è sostituito dal seguente:

«2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila».

3-sexies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma dell'articolo 2357 è sostituito dal seguente:

«Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate»;

b) il secondo comma dell'articolo 2357-bis è sostituito dal seguente:

«Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni»;

c) il secondo comma dell'articolo 2445 è sostituito dal seguente:

«L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale».

Articolo 7-bis.

(Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea)

1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009.

Articolo 7-ter.

(Misure urgenti a tutela dell'occupazione)

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa».

2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.

3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale

della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.

4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato "Fondo per l'occupazione", il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».

5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione

dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991.

8. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: «tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali» sono soppresse;

b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano

esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;

c) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8»;

d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223," sono inserite le seguenti: "o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,"».

10. All'articolo 19, comma 7-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «presso il fondo di provenienza» sono inserite le seguenti: «nel triennio precedente» e dopo le parole: «pari a 3.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009».

11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;

c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati» sono inserite le seguenti: «, da casalinghe»;

d) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«l-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «parenti e affini sino al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti: «parenti e affini sino al quarto grado».

14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sulla base dei *curricula* presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione

di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti a utilizzare per la contrattazione integrativa nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica».

16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo».

17. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «a seguito di accordi re-

cepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».

18. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari «Adattabilità» e «Occupabilità» conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009.

19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal piano operativo regionale (POR) già approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al citato comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.

20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari «Adattabilità» ed «Occupabilità», il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle regioni e delle province autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della citata legge n. 183 del 1987.

21. Al fine di evitare la possibilità di una applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche l'effettivo rispetto delle disponibilità finanziarie già previste, l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalità di cui al comma 551 del medesimo articolo 2. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato con il citato articolo 41, comma 16-terdecies, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009.

Articolo 7-*quater*.*(Patto di stabilità interno)*

1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *a)* e *b)*, gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effet-

tuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere *g-bis*) e *g-ter*) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi».

5. Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma 4, resta ferma la potestà dell'amministrazione di sindacare l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, che provvedono alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3 del presente articolo, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

9. Sono abrogati:

a) il comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

c) l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma 3 del presente articolo e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.

12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con»;

b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,»;

c) al comma 12-*bis*, primo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.

14. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.

15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome. Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

16. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.

Articolo 7-*quinquies*.*(Fondi)*

1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.

2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.

3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è trasferita per l'anno 2009 al fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del fondo di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.

5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*), terzo periodo, nonché dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e riguardanti:

a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestite da Mediocredito Centrale sul conto di tesoreria n. 23514;

b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di tesoreria centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al presente comma possono essere reinte-

grate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5.

7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-*bis*, 345-*decies*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonché dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, terzo periodo, e dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonché, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, a 300 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la lettera *b-bis)* è sostituita dalla seguente:

«*b-bis)* al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 marzo 2009, è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo, del presente articolo, nonché dell'articolo 7-*octies*.

12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata, entro un mese dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento nonché per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7-*sexies*.

(*Disposizioni in materia di trasporti*)

1. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'ultimo periodo del comma 4 è soppresso;
- b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza».

2. All'articolo 29, comma 1-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «non oltre il 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio».

3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo del medesimo Gruppo relativo al 2008. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, si applicano anche al personale del Gruppo Tirrenia.

4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi fi-

nanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

5. All'articolo 29, comma 1-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci.».

Articolo 7-*septies*.

(*Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese*)

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.

Art. 7-*octies*.

(*Rimborso di titoli obbligazionari emessi dalla società Alitalia – Linee aeree italiane Spa*)

1. Al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2012.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n.266.

3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative rese necessarie per garantire la continuità aziendale della società Alitalia – Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto segue:

a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5% 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia – Linee aeree italiane

Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera *b*), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate;

b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla lettera *a*) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori a euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.

4. I titolari di obbligazioni di cui al comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:

a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari detenuti;

b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa e iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria:

a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;

b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;

c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto

richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni di cui al comma 3.

6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria, nonché nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.

7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non prima di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5.

8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 è effettuato a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

9. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n.134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n.166, sono soppresse le parole: «ovvero obbligazionisti».

10. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5, limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4, ad eccezione del comma 7-bis, e dall'articolo 5, comma 1, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme

iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e a 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo, in aggiunta a quanto previsto ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 7-*quinquies* del presente decreto, nonché dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5;

c) quanto a 10 milioni di euro per il 2009, a 100 milioni di euro per l'anno 2010, a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e a 308,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;

d) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Conseguentemente all'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera *a)* del presente articolo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assicurato con gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del comma 1, lettera *a)*, ultimo periodo, nonché con le ulteriori disponibilità accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previ-

sto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di quote latte)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il 100 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma4.

4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;

b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – *(Assegnazione quote latte)*. – 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, e al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quanti-

tativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.

2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.

3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.

4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi e al netto dei quantitativi già riassegnati. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota "B" ridotta;

b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1 e aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta;

c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.

5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:

a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;

b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;

c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.

7. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo

2015. In caso di cessazione dell'attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3».

3. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono comunicate ai beneficiari, a decorrere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 6, del presente decreto, entro il 15 aprile 2009.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.

Articolo 8-*ter*.

(Istituzione del Registro nazionale dei debiti)

1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera *c*), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea, è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato I, paragrafo 2, lettera *e*), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.

4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.

5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.

6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.».

7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 8-*quater*.

(Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte)

1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-*ter* derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:

- a) per somme non inferiori a 25.000 euro;
- b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;
- c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
- d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.

3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:

a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;

b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;

c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base.

Articolo 8-quinquies.

(Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)

1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.

2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.

3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater* da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.

4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.

5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreché riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 8-*bis*, comma 2, e definisce le modalità di applicazione dell'articolo 8-*quater* e del presente articolo. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

7. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del prelievo latte;
- b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;
- c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
- d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6.

8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.

9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-*bis*, comma 2.

10. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 8-*sexies*.*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009.

Articolo 8-*septies*.*(Disposizioni finanziarie)*

1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto all'integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.

2. Al fine di favorire le misure di accesso al credito, i produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, possono avvalersi, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare successivamente all'attivazione del predetto Fondo, sono stabilite, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse da destinare al comparto agri-

colo per le finalità di cui al presente comma; per le modalità e i criteri di accesso al predetto Fondo si applica, in quanto compatibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 febbraio 2006.

Articolo 8-*octies*.

(Proroga di agevolazioni previdenziali)

1. All'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 103 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione del citato fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accesi i predetti conti correnti.

3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, per l'anno 2011, di 103 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8-*novies*.

(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio

di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6».

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(*) Per gli ordini del giorno e gli emendamenti non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo 1 del disegno di legge di conversione, si rinvia al Fascicolo n. 1 degli emendamenti dell'8 aprile 2009.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Casoli, Castelli, Ciampi, Coronella, Davico, Delogu, Dell'Utri, Filippi Alberto, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Papania, Pera, Poli Bortone, Pontone e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contini e Del Vecchio, per attività dell'Unione interparlamentare.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Anna Margherita Miotto in sostituzione del deputato Lorenzo Ria, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro giustizia

Ministro interno

Ministro pari opportunità

(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (1505) (presentato in data 08/4/2009);

C.2232 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Garavaglia Massimo, Baio Emanuela, Vimercati Luigi, Sangalli Gian Carlo, Leddi Maria, Fleres Salvo, Fontana Cinzia Maria, Pichetto Fratin Gilberto, Musso Enrico

Misure a sostegno della piccola-media impresa e modifica alla disciplina fiscale (1506)

(presentato in data 08/4/2009).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (1505) previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea); È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.2232 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 08/04/2009).

Governo, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea

Il Ministro per le politiche europee, con lettere in data 27 e 31 marzo, nonché 3 e 7 aprile 2009, ha trasmesso – ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 3 aprile 2009, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Società generale di informatica (So.Ge.I.), per gli esercizi 2006 e 2007. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 84*);

dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per l'esercizio 2007. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 85*).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 25 marzo 2009, ha inviato il testo di venticinque risoluzioni e di tre raccomandazioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 9 al 12 marzo 2009:

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (*Doc. XII, n. 264*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (*Doc. XII, n. 265*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulle prossime fasi della gestione delle frontiere nell'unione europea ed esperienze analoghe in paesi terzi (*Doc. XII, n. 266*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero della sede sociale di una società (*Doc. XII, n. 267*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (*Doc. XII, n. 268*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (*Doc. XII, n. 269*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla parità di trattamento e di accesso tra uomini e donne nelle arti dello spettacolo (*Doc. XII, n. 270*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 7ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sullo «Small Business Act» per l'Europa (*Doc. XII, n. 271*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 6ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione sociale di rom e su un loro migliore accesso al mercato del lavoro nell'UE (*Doc. XII, n. 272*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulle ipotesi per affrontare le sfide connesse all'approvvigionamento di petrolio (*Doc. XII, n. 273*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'integrazione delle problematiche ambientali nel settore dei trasporti e l'internazionalizzazione dei costi esterni (*Doc. XII, n. 274*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 8ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul contributo al Consiglio europeo di primavera 2009 in relazione alla strategia di Lisbona (*Doc. XII, n. 275*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla strategia UE relativa ad un accordo organico sui cambiamenti climatici e alla predisposizione di un adeguato finanziamento alla politica in materia di cambiamento climatico (*Doc. XII, n. 276*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'attuazione degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il periodo 2008-2010 (*Doc. XII, n. 277*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione su migliori carriere e maggiore mobilità: una partnership europea per i ricercatori (*Doc. XII, n. 278*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla protezione dei consumatori, in particolare dei minori, per quanto riguarda l'utilizzo dei videogiochi (*Doc. XII, n. 279*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sullo sviluppo di uno spazio aereo comune con Israele (*Doc. XII, n. 280*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 8ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla sfida del deterioramento dei terreni agricoli nell'UE, in particolare nell'Europa meridionale: la risposta attraverso gli strumenti della politica agricola nell'UE (*Doc. XII, n. 281*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sui figli dei migranti lasciati nel paese di origine (*Doc. XII, n. 282*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-

l'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione 2008 sui progressi compiuti dalla Turchia (*Doc. XII, n. 283*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione 2008 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (*Doc. XII, n. 284*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una raccomandazione sul mandato del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (*Doc. XII, n. 285*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'aiuto allo sviluppo fornito dalla CE ai servizi sanitari nell'Africa subsahariana (*Doc. XII, n. 286*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 10ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'attuazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) (*Doc. XII, n. 287*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 5ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente;

una raccomandazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sul partenariato strategico UE-Brasile (*Doc. XII, n. 288*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una raccomandazione recante una proposta di raccomandazione del parlamento europeo destinata al Consiglio su un partenariato strategico UE-Messico (*Doc. XII, n. 289*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione in Tibet, sul 50º anniversario della rivolta tibetana e sui negoziati tra la Repubblica popolare cinese e gli inviati di Sua Santità il Dalai Lama (*Doc. XII, n. 290*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sull'espulsione delle ONG dal Darfur (*Doc. XII, n. 291*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 26 marzo al 6 aprile 2009 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Allegrini, Gallone e Rizzotti, hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01346 dei senatori Gramazio ed altri.

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

VITA, GIAMBRONE, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, MARCUCCI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, del 3 aprile 2009, è stato disposto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il commissariamento della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, lo scioglimento del consiglio d'amministrazione e la nomina del Sindaco di Roma, ingegnere Giovanni Alemanno, a commissario straordinario della predetta Fondazione per un periodo di tre mesi;

il commissariamento della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma ha comportato la decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione in carica, del sovrintendente Francesco Ernani e del direttore artistico Nicola Sani;

secondo quanto previsto dal decreto il provvedimento si è reso necessario a causa della mancata approvazione da parte del consiglio di amministrazione del bilancio consuntivo 2008 e del bilancio preventivo 2009, nonché a causa delle allarmanti previsioni riguardanti le perdite finanziarie del biennio;

con nota 10 marzo 2009, n. 14724, il Sindaco di Roma ha denunciato un passivo di 10.958.563 euro, mentre il Sovrintendente della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Ernani, aveva indicato l'entità del presunto *deficit*, causato dal taglio del fondo unico dello spettacolo (FUS), ad 4.991.000 euro;

la quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche era fino al 2008 circa il 47 per cento del totale, mentre in seguito ai tagli previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (c.d. «manovra d'estate»), la quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è persino inferiore, in termini assoluti, alla quota stanziata nel 1998;

considerato, inoltre, che:

secondo i termini di legge, il limite di tempo utile per approvare i bilanci è il mese di giugno 2009 e non il mese di aprile;

il Teatro dell'Opera di Roma, come nessun'altra fondazione lirica in Italia, ha vantato per sette anni il pareggio di bilancio ed un risultato positivo di 2.504.000 euro;

il Teatro dell'Opera di Roma ha sempre vantato una situazione meritatoria, comprovata anche dal fatto che i bilanci, compreso l'ultimo del 2007, sono stati inviati all'esame della commissione per l'Oscar di Bilancio e della comunicazione *non profit*, ricevendo il premio nel 2001,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni, considerato anche l'ingente taglio del FUS, che hanno portato all'adozione del predetto decreto ministeriale, in apparenza, a giudizio dell'interrogante, privo di fondamento giuridico;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere le scelte adottate, considerato che nessun teatro italiano è stato mai commissariato per una previsione di *deficit*, ma piuttosto per un passivo «conclamato»;

in che modo e con quali mezzi si ritenga che il Commissario straordinario possa riuscire a risanare, in soli tre mesi, le presunte «allarmanti previsioni riguardanti le perdite finanziarie del biennio».

(3-00684)

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, AMATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

il fenomeno del cosiddetto *Jihad* in tribunale, o *Jihad by court*, rappresenta uno dei mezzi «legittimi» di persuasione nei confronti di giornalisti che trattano temi riguardanti il mondo islamico ed è da tempo documentato in varie pubblicazioni;

l'Unione delle comunità islamiche d'Italia (UCOII) è un'associazione islamica italiana nata con l'intento di fornire alla comunità musulmana in Italia servizi di orientamento;

l'UCOII è da tempo considerata, anche dalle autorità italiane, un'organizzazione di orientamento radicale, spesso al centro di polemiche sia all'interno che all'esterno degli ambienti islamici, così come spesso documentato dagli organi di stampa;

«l'Occidentale» è un quotidiano *on-line* (www.loccidentale.it) di libera consultazione che fornisce notizie di politica, attualità, economia e cultura dall'Italia e dal mondo oltre a rubriche e approfondimenti di varia natura;

la trattazione di temi riguardanti i rapporti tra le varie culture, anche all'indomani dell'11 settembre 2001, e le problematiche connesse a quello che tanti autori hanno definito «lo scontro tra civiltà» fanno parte della «missione editoriale» de «l'Occidentale»;

considerato che:

da notizie stampa si apprende che nelle scorse settimane nella cassetta della posta dell'abitazione privata del direttore responsabile de

«L'Occidentale», testata giornalistica *on-line* a cadenza quotidiana, vengono recapitate una o più raccomandate provenienti da uno studio legale di Milano;

le suddette raccomandate hanno a oggetto «richiesta risarcimento danni» da parte dell'UCOII;

la motivazione alla base della richiesta del citato risarcimento danni risiederebbe nel contenuto di alcuni articoli che, nel corso del tempo, hanno trattato di questioni attinenti ai rapporti con l'Islam, la sicurezza e l'immigrazione, dal 30 marzo 2007 fino all'articolo più recente, risalente a febbraio 2009;

il cosiddetto *Jihad by Court*, secondo gli esperti, è utilizzato quale forma di condizionamento nei confronti di giornalisti, e più in generale nei confronti di coloro che hanno un accesso diretto all'opinione pubblica, a non trattare i temi «incriminati» rappresentando, *de facto*, una minaccia, si chiede di sapere:

se il Governo ravvisi in quanto esposto una indiretta limitazione al diritto di espressione e alla libertà di stampa, e quali iniziative intenda porre in essere per salvaguardare uno dei diritti fondamentali tutelato dall'articolo 21 della Costituzione italiana:

se allo stato siano in corso indagini e/o inchieste riguardanti l'UCOII e, in tal caso, per quali reati;

se il Ministro dell'interno non ravvisi nei comportamenti dell'UCOII un tentativo di minaccia all'incolumità del direttore responsabile de «l'Occidentale».

(3-00685)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GRAMAZIO. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

è stata presentata l'8 aprile 2009 dal consigliere Tommaso Luzzi un'interrogazione presso il Consiglio regionale della Regione Lazio, in riferimento all'affidamento dell'incarico di responsabile facente funzioni dell'unità operativa complessa (UOC) di Oculistica dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma al dottor Appolloni

considerato che, a quanto consta all'interrogante:

nel mese di aprile 2008 il dottor Appolloni con una nota di «comando» è stato trasferito dall'Ospedale «Sandro Pertini» di Roma all'Ospedale Sant'Eugenio;

nel mese di agosto 2008, con un concorso interno, al dottor Appolloni è stato affidato l'incarico di responsabile facente funzioni della UOC di Oculistica dell'Ospedale Sant'Eugenio, in sostituzione del dottor Roberto Iervolino, fino ad allora facente funzione e che, per anzianità di servizio, aveva diritto a continuare a ricoprire quel ruolo;

sempre nel mese di agosto 2008 viene pubblicato un durissimo articolo su «Il Messaggero» (a firma Marani) su presunte irregolarità sulla

assegnazione del posto di responsabilità della UOC di Oculistica dell'Ospedale Sant'Eugenio;

nell'articolo de «Il Messaggero» si legge che «incuriosisce il fatto che l'azienda Asl Rm/C non abbia fatto un ordine di servizio interno per vedere quali risorse interne utilizzare. Tanto più che al Cto, la stessa azienda, ha chiuso l'analogo reparto e i medici, quindi, non mancano»;

sul singolare caso di Oculistica al Sant'Eugenio sono già state presentate diverse interrogazioni a livello regionale;

risulta all'interrogante che il dottor Appolloni è il più giovane dei candidati al concorso da primario al Sant'Eugenio ed ha appena i requisiti minimali per poter partecipare al concorso stesso (10 anni di esperienza);

a quanto consta all'interrogante, almeno altri 6 candidati possono vantare titoli decisamente più consistenti del dottor Appolloni;

nel mese di marzo 2009 la Regione Lazio ha approvato in Giunta la proposta di legge sui nuovi criteri di nomina dei primari e dei direttori generali degli ospedali e delle Asl. I primari – secondo la proposta di legge approvata – saranno nominati da una commissione terza che valuterà in base ai titoli, eliminando così il colloquio. La commissione, nominata dal direttore dell'azienda sanitaria, sarà composta da cinque dirigenti in servizio presso il sistema sanitario regionale estratti a sorte: tre dagli elenchi di altre regioni e due dall'elenco regionale,

l'interrogante chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che quanto sopra riportato corrisponda a verità e, in particolare, se il dottor Appolloni sia stato indicato da un importante esponente politico regionale;

quali siano le sue valutazioni in merito a quanto sopra riportato e se non ritenga doverosa l'adozione di criteri di trasparenza nelle procedure volte all'assegnazione di importanti incarichi nel settore sanitario.

(4-01386)

GRAMAZIO. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. – Premesso che, come risulta all'interrogante:

il dottor Ubaldo Montaguti, direttore generale dell'azienda Policlinico Umberto I di Roma, ha sostenuto le seguenti spese a carico del Fondo economale: 5.982,35 euro imputati al capitolo 750002 come spesa per il caffè del Direttore generale e 6.746,94 euro imputati al capitolo 780002 come spese di rappresentanza;

quindi, il totale di queste due voci ammonta a 12.729,29 euro che rappresentano complessivamente le spese per il caffè quotidiano più altre spese di rappresentanza, tutte addebitate sul Fondo economale dell'azienda,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra descritto;

se non ritengano che tali spese siano incompatibili con il Piano di rientro dal *deficit* sanitario della Regione Lazio, per il quale il Governo ha

nominato il Presidente della Regione Piero Marrazzo Commissario *ad acta*;

se il Governo ritenga di prendere tutte le iniziative di competenza nei confronti della Regione Lazio, affinché si possa arrivare finalmente, come chiesto dalle organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze dei lavoratori dell'azienda Policlinico Umberto I, al commissariamento dell'azienda stessa per garantire nel futuro un rapporto più equilibrato con tutti gli operatori che vi lavorano.

(4-01387)

LANNUTTI, BELISARIO, MASCITELLI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in data 6 aprile 2009 un violento terremoto di magnitudo 5,8 della scala Richter ha colpito l'Abruzzo e il centro Italia. L'epicentro del sisma è stato registrato nella zona dell'Aquila, dove sono crollati diversi edifici e molte persone sono rimaste intrappolate tra le macerie;

i primi bilanci della tragedia contano circa 260 persone morte, numerosi dispersi e decine di migliaia di sfollati;

nella città dell'Aquila non sono crollate soltanto vecchie case in pietra del centro storico ma il sisma ha distrutto o danneggiato, in modo tale da renderli inabitabili, anche palazzi ed edifici moderni. In particolare l'ospedale, un presidio strategico che dovrebbe funzionare proprio in situazioni di emergenza, è stato evacuato e dichiarato inagibile; la casa dello studente, costruita a metà degli anni sessanta è crollata come anche l'Hotel Duca degli Abruzzi e la chiesa di Tempera, che era un edificio moderno. Moltissimi palazzi dei quartieri periferici, case da edilizia popolare di recente costruzione hanno riportato gravissimi danni, quali muri crepati, androni sventrati e cedimenti strutturali di parte degli edifici;

considerato che:

dal 1974 ad oggi si sono succedute numerose disposizioni in materia di edilizia antisismica quali ad esempio: la legge 2 febbraio 1974 n. 64 («Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»); il decreto ministeriale 3 marzo 1975 n. 40 recante «Disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche»; il decreto ministeriale 24 gennaio 1986 recante «Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche»; il decreto ministeriale 16 gennaio 1996 recante «Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica»; l'ordinanza della Protezione civile n. 3274/2003, adottata dopo il sisma del 2002 in Molise e Puglia, che ha rimappato e classificato il territorio nazionale, evidenziando nuove zone sismiche o ridefinendone la classe di pericolosità; il decreto ministeriale 183 del 2005 ed il decreto ministeriale 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

in seguito alla tragedia che ha investito l'Abruzzo, l'agenzia dell'ONU per la prevenzione delle catastrofi ha ribadito il dovere per l'Italia

di adottare più stringenti criteri antisismici, ricordando che risparmiare sulle spese finalizzate al rispetto delle norme di sicurezza è un gesto criminale, soprattutto quando si tratta di edifici essenziali come gli ospedali che avrebbero dovuto essere rafforzati meglio ed in modo prioritario;

secondo le recenti stime, in Italia ci sarebbero non meno di 80.000 edifici pubblici da consolidare e mettere in sicurezza: 22 mila edifici scolastici sono in zone sismiche, 16 mila in zone ad alto rischio e circa 9 mila non sono costruiti con criteri antisismici moderni;

l'evento sismico che ha così tragicamente colpito l'Abruzzo non è certo il più forte che si sia registrato in Italia, dal momento che nel ventesimo secolo ben sette eventi sismici hanno avuto una magnitudo pari o superiore al livello 6.5 della scala Richter, con effetti classificabili tra il decimo e il nono grado della scala Mercalli,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere affinché entrino pienamente in vigore e siano pienamente applicate tutte le regole tecniche per le costruzioni e le misure antisismiche di cui all'Ordinanza della Protezione civile n. 3274/2003 nonché al decreto ministeriale n. 183 del 2005 ed al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008;

quali misure il Governo intenda adottare con urgenza per verificare se, relativamente agli edifici costruiti dopo il 1974, siano state rispettate le leggi e le disposizioni tecniche in vigore da quella data in poi per le edificazioni in zona sismica, con particolare riferimento agli obblighi riguardanti la sicurezza delle strutture in muratura, cemento armato e legno nonché ai sistemi di collaudo ed alle prescrizioni per la messa in sicurezza degli edifici esistenti;

come il Governo intenda intervenire al fine di garantire le opportune verifiche relativamente agli edifici costruiti antecedentemente alla normativa antisismica, anche alla luce del fatto che il patrimonio immobiliare ad uso abitativo antecedente al 1971 è pari a 7,2 milioni di edifici, vale a dire il 63,8 per cento del totale degli edifici;

se non ritenga, necessario prevedere un piano urgente di messa in sicurezza delle città italiane in considerazione del fatto che gli esperti ritengono che la quasi totalità degli edifici costruiti negli anni '50 e '60, a causa del tipo di cemento armato usato, siano comunque esposti a rischio sismico in un tempo che va dai 5 ai 30 anni, anche istituendo una norma che renda obbligatorio il monitoraggio sul tempo di vita delle costruzioni;

quali iniziative immediate siano state assunte o si intenda assumere per assicurare la verifica della sicurezza degli edifici strategici e pubblici, con priorità per ospedali e scuole, su tutto il territorio nazionale.

(4-01388)

PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

i rettori degli Atenei di Udine e Trieste hanno lanciato un appello comune contro i ventilati tagli ministeriali alle risorse finanziarie destinate alle facoltà di Medicina delle rispettive università;

tali tagli, che hanno messo in allarme la cittadinanza e gli ordini di categoria del Friuli-Venezia Giulia, potrebbero comportare la chiusura di 10 corsi di specializzazione nell'Ateneo di Udine e 6 in quello di Trieste;

le scuole di specializzazione attivate a Udine sarebbero trasferite fuori regione, ed in particolare la chirurgia maxillo-facciale, la gastroenterologia, le malattie infettive e la reumatologia verrebbero trasferite a Verona, la farmacologia medica a Modena e la patologia clinica a Padova;

considerato che gli Atenei di Udine e Trieste hanno avviato, ormai da diverso tempo, positive collaborazioni finalizzate ad organizzare al meglio l'offerta formativa per i propri iscritti e che tali esperienze rappresentano un modello anche per altre realtà universitarie,

si chiede di sapere se siano stati predisposti, o siano in via di predisposizione, provvedimenti ministeriali che determinerebbero consistenti riduzioni nell'offerta formativa degli Atenei di Udine e Trieste, con riferimento in particolare ai corsi di specializzazione delle rispettive facoltà di Medicina;

se siano stati attentamente valutati gli effetti conseguenti ai possibili tagli delle risorse finanziarie destinate alle facoltà di Medicina degli Atenei di Udine e Trieste, con particolare riguardo alle esigenze di offerta formativa e di specializzazione sanitaria del territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

(4-01389)

SPEZIALI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Premesso che:

nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2009 emerge che il fabbisogno del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nel triennio accademico 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 è pari a 8.848 unità per ciascun anno accademico, suddivisi nelle tre aree funzionali di chirurgia, di servizi e di medicina;

il decreto ministeriale 31 marzo 2009 «Scuole di specializzazione mediche, assegnazione contratti relativi all'anno accademico 2008-2009» all'articolo 1 stabilisce che per l'anno accademico 2008/2009 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica (di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999) alle scuole di specializzazione è di 5.000 unità, 3848 in meno rispetto a quanto richiesto;

considerato che:

su 207 contratti di formazioni richiesti la Regione Calabria ne ha ottenuti solamente 62, ovvero il 30 per cento;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha deciso di accorpate ben 16 scuole di specializzazione (su un totale di 36) della università «Magna Graecia» di Catanzaro con le Università di Bari e di Napoli, con grave nocumento per il potenziale formativo in questo specifico settore della suddetta università calabrese;

l'Università «Magna Graecia » è l'unica università calabrese che possiede la facoltà di medicina e pertanto gli studenti della regione Cala-

bria, per poter accedere ai corsi specialistici, saranno costretti a migrare in altre regioni italiane;

il citato decreto potrebbe incidere sulla stessa sopravvivenza della facoltà di medicina e chirurgia poiché di fatto smantella un'organizzazione didattica-formativa-assistenziale già consolidata e validata negli anni;

l'Università «Magna Graecia» di Catanzaro è da annoverare tra le poche università «virtuose» che è riuscita a realizzare significativi contenimenti della spesa;

preso atto che:

l'articolo 3 del decreto ministeriale citato stabilisce che, in aggiunta ai contratti statali, possano essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, da enti pubblici, nonché da finanziamenti acquisiti dalle università al fine di colmare il divario tra il reale fabbisogno e i contratti statali stessi;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il protocollo 1194/2009 del 31 marzo 2009 stabilisce che i bandi di concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione debbano essere pubblicati entro il 7 aprile 2009, ovvero (con tutta probabilità) prima che i finanziamenti suddetti siano stati assegnati;

agli atenei di Messina, Udine, Genova, Palermo Cagliari e Sassari viene consentito di mantenere le scuole di specializzazione con un solo contratto di formazione;

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, affinché possano essere riattivati i corsi di specializzazione dell'area medica presso l'Università calabrese «Magna Graecia» di Catanzaro; ciò al fine di preservare la Facoltà di medicina e chirurgia della citata università.

(4-01390)

ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

la grave crisi in cui versa in Italia la filiera bieticolo-saccarifera, approfonditasi negli ultimi anni anche in conseguenza della riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) dello zucchero adottata nel 2006 dalla Commissione europea, e mai rivista in termini più favorevoli alla produzione italiana, sta mettendo a repentaglio numerosi posti di lavoro e la stessa sopravvivenza del settore;

in sede di approvazione della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per il 2009), il Governo ha accolto sotto forma di raccomandazione l'ordine del giorno G2.156, di cui è prima firmataria la senatrice Pignedoli, che prevede il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera in Italia per 40 milioni di euro per il quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria;

la mancata assegnazione del suddetto Fondo da parte del Governo sta determinando un ulteriore peggioramento in termini produttivi ed oc-

cupazionali per tutti gli stabilimenti appartenenti al settore ed in particolare per lo zuccherificio di Termoli che, in mancanza di immediati interventi di sostegno, rischia la chiusura;

inoltre gli incontri, svoltisi nel mese di dicembre 2008 presso il Ministero per le politiche agricole, del Tavolo bieticolo-saccarifero, hanno fatto emergere chiaramente che in assenza di aiuti, sia per il trasporto che per la produzione, le piccole aziende interessate alla produzione avrebbero subito una diminuzione di reddito aziendale tale da renderne difficile la sopravvivenza;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno attivarsi, con la massima sollecitudine, per tener fede all'impegno assunto in sede di approvazione della Legge 22 dicembre 2008, n.203 (Legge finanziaria 2009) attraverso l'accoglimento del richiamato ordine del giorno G2.156;

quali iniziative intenda adottare al fine di assicurare il futuro produttivo ed occupazionale del settore bieticolo-saccarifero in Italia ed in particolare per scongiurare la chiusura dello stabilimento di Termoli e salvaguardare l'occupazione delle attuali unità lavorative impegnate nello stabilimento medesimo;

infine, quali iniziative intenda assumere in sede comunitaria in vista del riconoscimento di aiuti alla ristrutturazione del settore anche per la campagna produttiva 2010-2011.

(4-01391)

COMPAGNA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

molti imprenditori (20.000 secondo la stima di Confindustria) che hanno creduto nelle agevolazioni finanziarie promesse dalla legge n. 488 del 1992, si trovano oggi in difficoltà per la mancata erogazione dell'ultima *tranche* di contributo;

la legge finanziaria per il 2008 (articolo 3, commi 36 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) aveva disposto un giro di vite sulla cosiddetta «perenzione amministrativa» dei fondi stanziati diminuendo il periodo di conservazione dei residui delle spese in capitale da 7 a 3 anni;

di conseguenza, le erogazioni delle agevolazioni stanziata in bilancio entro il 31 dicembre 2004, connesse ai «progetti non cofinanziati» che avevano diritto ai contributi a fondo perduto, sono state sospese;

la difficilissima congiuntura economica e le enormi difficoltà di accesso al credito bancario rendono ancora più precaria la situazione di questi imprenditori che hanno investito confidando nelle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992, che oggi, di fatto, non vengono erogate,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno, quindi, intervenire al fine di ripristinare immediatamente i fondi da erogare alle imprese che hanno investito rispettando i parametri della legalità e sperando nelle promesse dello Stato democratico.

(4-01392)

GRANAIOLOA. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il Piano regionale di azione ambientale (PRAA) della Toscana ha individuato, dal 2003, il Lago di Massaciuccoli ed il suo comprensorio come una «zona di criticità ambientale», creando un coordinamento tra tutti gli enti pubblici interessati dagli interventi necessari per il suo risanamento;

l'analisi della grave situazione ambientale del lago, condivisa da tutti gli enti pubblici interessati, ha consentito di individuare le principali cause di tale degrado: scarichi fognari non depurati, immissione di sostanze nutrienti provenienti dalle attività agricole, accumulo di nutrienti nei sedimenti del fondo, pericolo di salinizzazione, subsidenza e *deficit* nel bilancio idrico;

questo iter ha permesso di stabilire le linee di intervento necessarie, la strategia di risanamento e gli interventi necessari per eliminare il contributo di inquinanti provenienti dagli scarichi civili non depurati;

i citati interventi sono stati tutti progettati finanziati e appaltati, buona parte degli interventi inerenti il sistema di fognature e depurazione è stata realizzata, mentre la parte degli interventi ancora in corso di realizzazione si concluderà entro il 2010. Lo sforzo condotto e i risultati ottenuti consentono di affermare che una prima fondamentale tappa per il risanamento del lago di Massaciuccoli è stata percorsa con successo;

il monitoraggio ambientale attualmente mostra che, nonostante la riduzione degli scarichi civili immessi nel corpo idrico, è necessario un intervento più incisivo per far cessare l'apporto di sostanze nutrienti connesse alle attività agricole svolte nel comprensorio interessato, tenendo conto delle specificità della zona umida del Massaciuccoli che ricade nel Parco regionale ed è stata individuata come Sito di Interesse Comunitario (SIC) per la tutela degli *habitat* naturali minacciati;

si rende quindi urgente e necessario un salto di qualità nell'intervento di risanamento che richiede la rimozione dei nutrienti accumulati nei sedimenti, un cambiamento più significativo nello svolgimento delle attività agricole nel comprensorio del Massaciuccoli affinché cessi l'immissione di sostanze nutrienti, e l'attuazione degli interventi (già previsti dal Piano del Parco) di recupero ad ambiente umido-lacustre di alcune zone che non è più funzionale mantenere ad attività agricola, per i fenomeni di subsidenza;

la definizione delle attività agricole compatibili con il risanamento del lago deve avvenire tramite un processo di concertazione con gli agricoltori in modo che possano essere protagonisti di un processo di riconversione e riqualificazione negli usi del territorio agricolo del comprensorio, all'insegna della qualità ambientale e delle produzioni agricole locali;

a tal fine potranno essere utilizzate le specifiche misure previste dalle norme europee per compensare gli agricoltori dei costi e della perdita di reddito derivanti dalla attuazione della direttiva «Nitrati»;

il recupero di nuove zone umide può costituire un incremento del patrimonio di biodiversità da tutelare nelle zone ricadenti nel Parco regionale;

l'eliminazione delle immissioni di sostanze inquinanti che alimentano lo stato eutrofico del lago richiede che si affronti concretamente la fase del processo di risanamento del Massaciuccoli costituita dalla rimozione o neutralizzazione delle sostanze nutrienti che si sono accumulate nei sedimenti del fondo del lago;

la strategia di risanamento del lago di Massaciuccoli nel suo complesso potrà consentire di valutare al meglio gli interventi necessari per ristabilire un bilancio idrico compatibile con il recupero ambientale e la tutela dei suoi valori naturalistici, a partire dal progetto di opera di adduzione di acque dal Serchio che è attualmente in fase di valutazione ambientale;

il ruolo della Regione Toscana quale garante di un adeguato livello di attenzione nell'attuazione della strategia di risanamento della zona di criticità ambientale del lago di Massaciuccoli è e rimane fondamentale soprattutto riguardo alla gestione attiva del protocollo di intesa tra gli enti interessati e alle misure necessarie al rispetto delle scadenze previste dalle direttive europee per il definitivo risanamento dei corpi idrici, nel rispetto degli obiettivi minimi di qualità ambientale previsti;

è altrettanto indispensabile che il Governo garantisca il proprio sostegno alla strategia di risanamento del Lago di Massaciuccoli, promossa dalla Regione Toscana con il sostegno degli enti locali interessati,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per tutelare il lago di Massaciuccoli ed il suo comprensorio;

se intenda confermare i finanziamenti relativi all'opera di adduzione di acque dal Serchio disposti dal Governo Prodi;

se e quante risorse intenda assicurare per dare attuazione all'insieme delle misure individuate, in particolare:

per sostenere gli interventi di rimozione del potenziale inquinante costituito dalle sostanze nutrienti accumulate nei sedimenti del fondo del lago;

per contribuire all'attuazione degli interventi di recupero ad ambiente umido-lacustre di alcune zone che per i fenomeni di subsidenza non è più funzionale mantenere ad attività agricola;

per completare gli studi per la verifica del bilancio idrico del lago.

(4-01393)

AMORUSO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

nel 2010 il turno di presidenza annuale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) spetterà al Kazakistan;

è un fatto di rilevanza storica che, per la prima volta, l'Osce sia guidata da un Paese dell'ex Unione Sovietica in quanto ciò rappresenta un'ulteriore apertura all'integrazione di una regione tanto strategica con l'Europa occidentale;

tuttavia preoccupa il possibile danno di immagine (e quindi di concreta capacità di promuovere la democrazia) derivante all'Osce dall'essere guidata da un Paese circondato da un alone di scarsa democraticità dopo che, nel 2007, gli stessi osservatori dell'Organizzazione giudicarono scarsamente democratiche e regolari le elezioni che si svolsero nel Kazakistan con la vittoria dell'attuale presidente Nursultan Nazarbayev;

il Kazakistan è oggetto di dure critiche anche da parte delle Organizzazioni non governative per i diritti umani. Per questo, e alla luce del fatto che gli Stati Uniti hanno già preso una posizione ufficiale esortando il governo del Kazakistan ad accelerare il processo di riforme democratiche prima del 2010, sembra opportuno che anche la componente europea dell'Organizzazione faccia

sentire la propria voce,

si chiede di sapere se si ritenga opportuno, all'interno dell'Unione europea, proporre una concreta azione politica e diplomatica per spingere il governo del Kazakistan all'avvio di un deciso e credibile piano di riforme democratiche in vista del suo turno di presidenza dell'Osce, che rappresenta un evento storico di notevole portata simbolica e che, proprio per questo, merita di essere svolto nel modo più credibile.

(4-01394)

BUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

per recupero credito stragiudiziale si intende l'insieme delle attività finalizzate a stimolare il debitore a regolarizzare, in via bonaria, la propria pendenza, attraverso un'attività di sollecitazione, sia epistolare che verbale, eseguita anche mediante contatto diretto con lo stesso;

per recupero credito giudiziale si intende l'attivazione, sulla base della documentazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità di ogni singola partita creditoria, delle varie formalità procedurali previste dalla legislazione vigente, culminanti con la sottoposizione al pignoramento di ogni bene, mobile e/o immobile, di proprietà del debitore, fino al soddisfo delle pretese azionate;

queste semplici procedure di recupero credito, molto spesso si traducono in tempi di attesa lunghissimi per il creditore, qualora il debitore sia irreperibile o si rifiuti di onorare il debito;

la prima fase è quella monitoria, in cui è prevista la redazione del decreto ingiuntivo e la conseguente presentazione dello stesso presso il Giudice di Pace o il Tribunale competente;

occorre a questo punto attendere i tempi degli organi giudiziari (mediamente si tratta di 25-30 giorni per emettere il decreto ingiuntivo), ma nel frattempo il debitore è ancora ignaro di tutto;

dal giorno della notifica al debitore del ricorso e del decreto ingiuntivo scatta il termine di 40 giorni per l'opposizione al decreto stesso, trasformando la fase monitoria in causa ordinaria, con ulteriore allungamento dei tempi;

a questo punto il provvedimento monitorio viene depositato presso la cancelleria del tribunale competente che, dopo aver verificato la sca-

denza del termine di 40 giorni, invia comunicazione all'Agenzia delle entrate, competente per la liquidazione del provvedimento;

segue poi la notifica al debitore del cosiddetto atto di precetto, prima di eseguire il quale devono trascorrere altri 10 giorni;

solo al termine di queste incomprensibili lungaggini burocratiche si può procedere alla fase esecutiva,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle complesse problematiche legate al recupero credito;

quali misure di competenza intenda adottare il Governo per snellire le complesse procedure del recupero credito esigibile, al fine di tutelare il diritto del creditore.

(4-01395)

MARITATI, ADAMO, VIMERCATI, BIONDELLI, SERRA, FIORONI, GRANAIOLA, SANGALLI, DELLA MONICA, PASSONI, D'AMBROSIO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

è di questi giorni la vicenda che ha suo malgrado visto protagonista una donna ivoriana di 25 anni, Kante Katadiatou, che appena partorito all'Ospedale Fatebenefratelli di Napoli è stata segnalata dalla direzione amministrativa dell'ospedale al commissariato di polizia di zona per una «identificazione urgente»;

in conseguenza di ciò, alla giovane neo-madre è stato notificato l'ordine di presentarsi in questura per l'identificazione, ma soprattutto suo figlio non è stato dimesso dall'ospedale per una decina di giorni, fino a quando cioè è arrivata dagli uffici dell'immigrazione la conferma della sua identità e dell'esistenza del suo fascicolo, da cui si poteva evincere che la donna era in attesa del riconoscimento dello *status* di rifugiato; la donna è in effetti in Italia da due anni, fuggita nel nostro Paese dalla Costa d'Avorio dopo l'assassinio del marito, e proprio da due anni in attesa di ottenere lo status di rifugiato;

secondo la versione ufficiale dell'Ospedale, non si è trattato di una denuncia ma di un ricorso alle autorità resosi necessario per ottemperare a obblighi relativi al riconoscimento del nascituro; una circolare dell'Ospedale impone infatti al direttore sanitario di garantire l'identificazione della madre, in mancanza di un documento di riconoscimento valido, anche facendo ricorso alle autorità di polizia; nel caso specifico, erano state presentate solo le fotocopie dei documenti, che erano d'altronde stati consegnati alla questura proprio perché la procedura per l'ottenimento dello *status* di rifugiato non si è ancora conclusa; in ogni caso, a detta dell'avvocato di Kante Katadiatou, all'ospedale la donna era stata accompagnata da suoi connazionali, regolarmente soggiornanti, che avrebbero potuto testimoniare della sua identità;

il Comune di Napoli e la Regione Campania hanno disposto ispezioni nell'ospedale, e richiesto alla struttura sanitaria una relazione precisa su un episodio di tale gravità, che pure la dirigenza della struttura tende ad attribuire a un «semplice eccesso di zelo»;

al contrario, la violazione dei basilari diritti di una donna che, oltre ad aver subito nel suo Paese violenze tali da spingerla ad abbandonarlo per cercare rifugio in Italia, era nella condizione di inerme paziente dell'Ospedale, ma anche la mancanza del giusto rispetto che le è dovuto, sembra derivare da quella latente cultura della discriminazione, che spesse volte sconfinava nella xenofobia, che viene alimentata anche dagli annunci su nuove normative, in discussione in questi giorni, che consentirebbero ai medici e agli istituti di cura di segnalare alle autorità i pazienti senza permesso di soggiorno;

si è trattato quindi, in effetti, di un episodio grave e non trascurabile, in palese violazione dell'articolo 35, comma 5, del Testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevede che «l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano»;

l'episodio è ancora più inquietante considerando che, secondo quanto riportano i quotidiani nazionali, per un progetto dell'Istituto per gli Affari Sociali (Ias), ente sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, vengono mandati ispettori in un certo numero di ospedali allo scopo di operare una «quantificazione economica dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali» delle persone che risiedono irregolarmente in Italia; in spregio dell'articolo 32 della Costituzione che «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti», tra cui senza dubbio la maggioranza di irregolari possono essere inclusi,

si chiede di sapere:

quale iniziative urgenti il Ministro intenda assumere per far luce su un episodio che ha scosso la coscienza civile del Paese, tanto più perché rivoltosi contro una persona che fiduciosamente si è affidata alle autorità italiane per veder riconosciuto il proprio diritto all'asilo politico, e alle nostre strutture sanitarie per far nascere il suo bambino;

se, a seguito dell'episodio narrato nonché a causa del rischio, paventato da molti operatori sanitari, che sempre più immigrati si allontanano, per paura, dal sistema sanitario nazionale, non ritenga necessario continuare a dare attuazione alle disposizioni attuali in materia di salute dei migranti, di cui all'art. 35 del Testo unico sull'immigrazione.

(4-01396)

BONINO, ICHINO, BIONDELLI, FONTANA, FRANCO Vittoria. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 31 ottobre 2008 tra Cgil, Cisl, Uil e Ugl e la Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché la Compagnia Aerea Italiana S.p.A., è stato stipulato, con la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, un «accordo sui criteri di assunzione a tempo

indeterminato» di dipendenti di Alitalia presso la Compagnia Aerea Italiana (CAI);

tale accordo, noto anche come «lodo Letta», prevede testualmente in premessa che «CAI potrà non procedere all'assunzione di coloro che matureranno i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali nell'arco di tempo – sommato al periodo di preavviso – di fruizione degli strumenti di integrazione del reddito che potranno essere attivati prima e dopo la risoluzione del rapporto di lavoro nelle rispettive aziende di provenienza»; con parole diverse, tale disposizione è ripetuta nella parte dispositiva dell'accordo;

la suddetta disposizione contrattuale ha l'effetto di riservare alle lavoratrici un trattamento nettamente deteriore rispetto a quello dei lavoratori, poiché le ha escluse dalla possibilità di assunzione alle dipendenze della Compagnia Aerea Italiana con cinque anni di anticipo, stante la differenziazione oggi vigente dell'età di pensionamento delle lavoratrici rispetto ai lavoratori;

l'11 dicembre 2008 è stato sottoscritto dalle stesse organizzazioni sindacali e Alitalia in amministrazione straordinaria un ulteriore accordo che dispone esplicitamente l'attivazione della cassa integrazione guadagni per tutti i dipendenti di quest'ultima società non assunti dalla Compagnia Aerea Italiana, salvo che questi abbiano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia;

la suddetta disposizione contrattuale ha l'effetto di riservare alle lavoratrici un trattamento nettamente deteriore rispetto a quello dei lavoratori, poiché limita entro un periodo di cinque anni inferiore la loro possibilità di fruire della cassa integrazione guadagni e di maturare i corrispondenti contributi previdenziali ai fini pensionistici, stante la già menzionata differenziazione oggi vigente dell'età di pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici rispetto ai lavoratori;

la Corte di giustizia delle comunità europee, con la sentenza 13 novembre 2008, ha sanzionato l'Italia per violazione dell'obbligo di cui all'articolo 141 trattato CE per avere essa mantenuto in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne;

nonostante che la detta sentenza sia stata emanata in riferimento a una normativa dettata per i pubblici dipendenti, il principio enunciato dalla Corte di Giustizia non può intendersi limitato al settore pubblico, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che le disposizioni collettive citate e comunque i comportamenti aziendali ad esse corrispondenti, consistenti nell'escludere le lavoratrici con cinque anni di anticipo rispetto ai lavoratori dall'assunzione alle dipendenze di CAI o dal godimento della cassa integrazione guadagni alle dipendenze di Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria, violino il divieto di discriminazioni di genere posto dall'ordinamento comunitario;

quali misure intendano adottare al fine di rimuovere tali discriminazioni là dove già poste in essere, o al fine di prevenirle là dove esse

sono destinate a essere poste in essere nel prossimo futuro, per effetto delle disposizioni collettive citate e della disciplina legislativa dell'età pensionabile attualmente vigente.

(4-01397)

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI, ZANDA, LEGNINI, SCANU. – *Al Ministro per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», prevede agli articoli 9, 15 e 20 dotazioni finanziarie statali per garantire l'attuazione di misure a sostegno e tutela delle minoranze linguistiche storiche, nelle amministrazioni pubbliche, nella scuola e più in generale nelle politiche destinate alla valorizzazione della cultura delle minoranze;

nel corso degli ultimi anni, gli stanziamenti destinati all'attuazione delle disposizioni della legge sono stati progressivamente ridotti, così che nel 2009 tale cifra ammonta a soli 2.274.000 euro, insufficienti agli scopi che la legge si prefigge;

con l'attuale disponibilità finanziaria, infatti, le Regioni e gli enti locali interessati non riescono a coprire le spese necessarie a mantenere in vita i progetti che nel corso degli anni sono stati elaborati e messi in opera al fine di garantire i diritti previsti dalla legge;

in particolare alcune Province hanno espresso grande preoccupazione perché non sono in grado di finanziare ulteriormente le attività programmate nelle diverse lingue presenti sul loro territorio;

considerato che la legge 482 del 1999 mantiene, a giudizio degli interroganti, oggi una profonda valenza, dal momento che tutela le diverse minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale, grande ricchezza da valorizzare e tutelare, anche nel rispetto delle diverse direttive europee, si chiede di sapere:

con quali modalità il Ministro in indirizzo intenda dare attuazione alle disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche previste nella legge 482 del 1999, viste le esigue disponibilità finanziarie;

se intenda adoperarsi affinché nella prossima manovra finanziaria le dotazioni finanziarie destinate all'attuazione delle disposizioni della legge n. 482 del 1999 vengano riviste, e in quale misura, così da permettere il dispiegarsi di una effettiva politica di tutela delle minoranze linguistiche storiche esistenti in Italia.

(4-01398)

